ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DOTTORATO DI RICERCA IN CRIMINOLOGIA XIX CICLO

Settore Scientifico Disciplinare SPS/12

CRIMINALITÀ E PROCESSI DI VITTIMIZZAZIONE NELL'AMBITO DELLE DENUNCE DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE DEL TRIBUNALE DI PADOVA

Coordinatore e Tutor:

Prof. AUGUSTO BALLONI

Candidato:

Dott. FLAVIO MAZZUCATO

Anno 2007

INDICE

Int	roduzione	5
1.	Il Giudice di pace: un'apertura alla giustizia di prossimità	7
2.	Il Giudice di pace nelle relazioni inaugurali degli anni giudiziari attraverso l'analisi del contenuto	25
	2.1 – Aspetti quantitativi dell'operato del giudice di pace	
	nel settore penale	33
	2.2 – Assegnazione di risorse	48
	2.3 – Aspetti qualitativi dell'operato del giudice di pace2.4 – Tipologie di sanzioni	52 56
	2.5 – Preparazione, professionalità e stato giuridico	30
	del giudice di pace	66
3.	L'analisi delle sentenze archiviate e pronunciate dal Giudice di pace	71
	3.1 – Anno 2002	72
	3.2 – Anno 2003	104
	3.3 – Anno 2004	139
4.	Il ruolo del Giudice di pace nelle condotte riparatorie	173
	4.1 – Premessa	173
	4.2 – I fondamenti della giustizia riparativa	177
	4.3 – La mediazione penale	192
	4.4 – Mediazione penale e conciliazione nelle competenze penali del giudice di pace	218
5	Osservazioni conclusive	233
٥.	OBSCIVAZIONI CONCIUDITO	200
Bibliografia		239

INTRODUZIONE

Il mio progetto di ricerca in tema di "Criminalità e processi di vittimizzazione nell'ambito delle denunce di competenza del Giudice di Pace del Tribunale di Padova", che si è concretizzato nella tesi di dottorato, si è potuto realizzare grazie alla disponibilità del dott. Pietro Calogero, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Padova e del dott. Francesco Vattimo, Direttore di Cancelleria della stessa Procura, che mi hanno dato la possibilità di esaminare i fascicoli processuali giacenti nel loro archivio e riguardanti le denunce di competenza del giudice di pace nel triennio 2002-2004.

Inoltre, non posso esimermi dal rivolgere un sentito ringraziamento ai componenti del collegio dei docenti del dottorato in criminologia per i consigli e il sostegno offertomi durante il lavoro di elaborazione dei dati, della loro codificazione e dell'analisi del contenuto: in particolare, esprimo sincera riconoscenza alla Prof.ssa Roberta Bisi, alla dott.ssa Raffaella Sette e alla dott.ssa Susanna Vezzadini.

Rivolgo poi profonda gratitudine al Prof. Augusto Balloni per la costante sollecitudine con la quale ha accompagnato questi miei anni di ricerca.

Durante questo percorso di studio ho potuto con certezza riconoscere l'importanza della criminologia e della vittimologia anche per ciò che concerne questi approcci innovativi che riguardano il rapporto autorevittima nell'ambito della cosiddetta criminalità minore, che pone in primo piano il lavoro del giudice di pace e prefigura l'importanza crescente della mediazione penale.

Ritengo, infine, che questa mia ricerca abbia messo in evidenza alcune tematiche sulle quali, in futuro, saranno indispensabili ulteriori riflessioni soprattutto per quanto riguarda la giustizia di prossimità e, quindi, anche la mia attività nell'Arma dei Carabinieri.

1. IL GIUDICE DI PACE: UN'APERTURA ALLA GIUSTIZIA DI PROSSIMITÀ

La nostra società altamente organizzata non può fare a meno del diritto penale, ma sugli obiettivi e sulle forme che esso deve assumere per essere realmente efficace, le posizioni sono assai differenti. Il bisogno di punizione derivante da comportamenti riprovevoli può essere soddisfatto solo se l'applicazione di norme al caso concreto è correttamente avvenuta. Si ha corretta applicazione della regola di diritto "al caso concreto se e solo se la norma è adeguata al caso e viene interpretata correttamente e i fatti che costituiscono il caso sono accertati in modo veritiero".

Già la Scuola classica del XVIII secolo, impegnata ad interpretare il problema dell'ordine sociale con categorie indipendenti dai saperi filosofici e metafisici medioevali, aveva individuato nella chiarezza della norma e nella prontezza della risposta al reato gli elementi essenziali per la funzione di prevenzione della legge penale. Una pena per essere giusta ed utile deve essere pronta e celere. Una pena è giusta se risparmia all'imputato inutili sofferenze. È utile quando riesce a produrre nell'animo umano l'associazione del rapporto tra delitto e pena. Tale rapporto è tanto maggiore e duraturo quanto più è ravvicinato il tempo della pena al delitto. Tali caratteristiche della pena sono così riassunte dal Beccaria: "Uno dei più gran freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l'infallibilità di esse, e per conseguenza la vigilanza dei magistrati, e quella severità di un giudice inesorabile, che, per essere un'utile virtù, dev'essere accompagnata da una dolce legislazione. La certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza dell'impunità; perché i mali, anche minimi, quando sono certi, spaventano sempre gli animi umani, e la speranza, dono celeste,

¹ F. Stella, *Giustizia e modernità*. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime, Giuffré, Milano, 2003, p.18.

che sovente ci tiene luogo di tutto, ne allontana sempre l'idea dei maggiori, massimamente quando l'impunità, che l'avarizia e la debolezza spesso accordano, ne aumenti la forza"².

Il legislatore, con le riforme degli ultimi anni e in particolare con la riforma dell'ordinamento penitenziario, emanata con legge n.354 del 25 luglio 1975, ha cercato di accordare nuova credibilità al sistema penale, a cominciare dallo spirito ispiratore, veramente innovativo, e dai contenuti, ricchi ed articolati, in controtendenza rispetto alle concezioni sino ad allora dominanti. Le novellazioni subite non hanno in alcun modo inficiato il senso forte di un evento che è passato alla storia come "la riforma penitenziaria del 1975" o "il nuovo ordinamento penitenziario della Repubblica Italiana". La riforma del 1975 poiché rappresenta la traduzione sul terreno legislativo del principio della finalità rieducativa della pena, sancito dal terzo comma dell'art.27 della Costituzione, pone l'accento sul trattamento, inteso non soltanto come osservazione della personalità, ma anche come offerta di interventi diretti a sostenere gli interessi umani, culturali e professionali, come si evince dal regolamento di esecuzione (art.1 D.P.R. 29 aprile 1976, n.431). La finalità di questi interventi è la rimozione degli ostacoli per una costruttiva partecipazione sociale dei condannati e la prova della loro autenticità è data dal coinvolgimento della comunità esterna all'azione rieducativa (art. I, VI comma; art. 15, I comma; art. 17, I e II comma L. 354/75).

Questo richiede l'apertura del carcere verso l'esterno e dell'esterno verso il carcere dato che, se da un lato, l'esecuzione penale penitenziaria, essendo intimamente correlata all'interesse della difesa sociale proprio della comunità nazionale, deve essere assegnata in maniera prioritaria allo Statopersona ai sensi degli artt.25, 27 e 5 Cost.; dall'altro, lo stesso sistema penitenziario, dettando precise regole concernenti la "qualità della vita del detenuto", viene ad incidere su alcuni aspetti di questa, quali la salute,

² C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, Feltrinelli, Milano, 1991, p. 78.

l'assistenza socio-sanitaria, la formazione professionale che la Costituzione riserva al contempo alle Regioni.

Da qui la necessità del coinvolgimento degli enti territoriali nel settore penitenziario ai fini di concorrere all'opera di risocializzazione della persona vista come complesso strutturato di tratti psicologici e comportamentali che dall'interazione col contesto ambientale trae ampi spazi di possibilità, che sono alla base della sua originalità ed individualità. La risocializzazione, infatti, non può essere considerata il risultato di una serie di azioni di tipo burocratico, quanto piuttosto un processo lungo e difficile, contrassegnato da cadute e insuccessi, il cui svolgimento dipende principalmente dal modo di porsi della società nella quale i condannati che lo chiedono possono rientrare soltanto a condizione di essere accettati. È evidente che in quest'ottica la pena non può avere soltanto un carattere di intimidazione, bensì di prevenzione, di educazione, di autoeducazione³. D'altronde, molte e significative figure che ebbero un ruolo cruciale per lo sviluppo delle discipline criminologiche, quale Enrico Ferri, attribuirono alla prevenzione un carattere decisamente più utile della repressione ritenendo che il delitto, per essere adeguatamente compreso, dovesse essere studiato nei suoi aspetti più reconditi e che la miglior difesa sociale fosse quella che si attua con l'eliminazione delle cause e degli antecedenti che conducono o possono condurre al delitto.

La pena è quindi un rimedio insufficiente per arginare il crimine e, in tale ottica, com'è noto, Ferri presentò la sua teoria dei sostitutivi penali⁴. Da Ferri ad oggi si è fatto qualche passo, ma ancora tante sono le questioni dibattute e prive di risposta. Infatti, si può sostenere che la pena detentiva utilizzata quale risposta generale e indifferenziata al reato ha fallito i propri scopi, creando criminalità anziché prevenirla. L'ottimo carcere, il carcere

³ U.Spirito, Storia del diritto penale italiano da Cesare Beccaria ai giorni nostri, Bocca, Torino, 1932.

⁴ E. Ferri, *Sociologia criminale*, Bocca, Torino, 1900.

Per una rivisitazione del pensiero ferriano in chiave criminologica, si veda:

R. Bisi, Enrico Ferri e gli studi sulla criminalità, Angeli, Milano, 2004.

modello, non esiste perché i due fini della reclusione, l'intimidazione e l'emenda, si mostrano di fatto incompatibili: "un carcere tanto più adempie alla sua funzione deterrente quanto più è duro. Ma quanto più è duro, tanto meno è atto a correggere, a trasformare un delinquente in buon cittadino".

Da qui è nata l'esigenza di revisione sia del sistema penitenziario, sia della tipologia delle sanzioni ed è per questo che accanto alla "intimidazione-ammonimento" trova spazio la cosiddetta "risocializzazione" alla quale può ricondursi ogni modificazione degli atteggiamenti sociali del soggetto, che operi direttamente su fattori di criminogenesi, eliminandoli o attenuandoli. Partendo dalla considerazione che l'attività criminale è, sostanzialmente, generata da un mancato inserimento nel contesto sociale, da una non accettazione delle regole del vivere civile, è logico riconoscere che essa rappresenta una delle possibili manifestazioni del comportamento umano. Da questo punto di vista diventa indispensabile che tutti gli interventi siano diretti alla rimozione delle cause delle azioni criminose.

Il concetto tradizionale di pena passa così in seconda linea ed il reinserimento sociale del reo appare come attività di prevenzione speciale in grado di sortire un risultato positivo. La gamma dei fattori di risocializzazione tende oggi ad arricchirsi degli apporti forniti dalla medicina, dalla psicologia e dalle scienze sociali⁶. Di fatto le nuove istanze e possibilità di trattamento costituiscono un quadro parziale della verità dell'uomo, quindi fanno parte di una realtà più complessa che non può tradursi esclusivamente in strumenti legislativi e neppure nella ricerca di mezzi sempre più raffinati per aiutare il soggetto ad adattarsi alle norme sociali.

Nell'uomo, infatti, convivono abissi di dubbio, di violenza, di incognito, di sofferenze intime che non si possono completamente disvelare e "trattare".

⁵ N. Bobbio, "Prefazione" a I. Invernizzi, *Il carcere come scuola di rivoluzione*, Einaudi, Torino, 1973, p.

⁶ E. Dolcini, "La 'rieducazione del condannato' tra mito e realtà", in V. Grevi (a cura di), *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Zanichelli, Bologna, 1981, p.71.

A tal proposito, appare utile ricordare, per meglio collocare la legislazione del giudice di pace entro un quadro di riferimento di politica di ingegneria sociale, cioè di una nuova descrizione dei beni giuridici e di effettività della tutela, anche della vittima, che Ferri, quando fu chiamato dal ministro della Giustizia Ludovico Mortara a presiedere una commissione per la riforma delle leggi penali con l'incarico di proporre le misure necessarie per conseguire un più efficace e sicuro presidio contro la delinquenza abituale, rispondendo al ministro, precisava che il lavoro della commissione doveva essere guidato da due criteri direttivi: "Il primo è che, per evitare gli inconvenienti già sperimentati in Italia ed all'estero, di riforme frammentarie e spesso contraddittorie, le riforme che noi proporremo rispondano ad un indirizzo generale e ad un sistema organico che [...] tenga conto soprattutto delle condizioni personali dei delinquenti oltre che della materialità dei fatti delittuosi. Vale a dire si tratterà di portare il fulcro della legge penale dal delitto al delinquente. Il secondo criterio direttivo è che le riforme da noi proposte dovranno contemperare le garanzie dei diritti individuali con quelle dei diritti sociali. Noi faremo opera progressiva, ma consolidando le conquiste irrevocabili della civiltà moderna per le garanzie giuridiche ai tre protagonisti della giustizia penale, che sono il delinquente, la società e la parte lesa dal delitto".

Grande rilievo ha dato Ferri ai diritti della parte lesa che considera come il terzo vero protagonista del processo: "Io penso [...] che i protagonisti del dramma giudiziario siano tre: il giudicabile, lo Stato che giudica e la vittima del reato: la parte lesa, che è un protagonista del processo penale e deve essere messa in prima linea nelle preoccupazioni giuridiche e morali della giustizia penale, invece di tenerla, come si è tenuta finora, quasi in sospetto e in dispregio [...] nel processo penale la vittima del reato deve avere altrettante garanzie di giustizia quanta ne ha e ne deve avere il

⁷ Commissione Reale per la riforma delle leggi penali, *Progetto preliminare di codice penale italiano per i delitti (libro I) – Relazione del presidente Enrico Ferri*, Vallardi, Milano, 1921, p. 2.

giudicabile, e quanta ne ha e ne deve avere lo Stato degli onesti offesi dal delitto".8

Di conseguenza Ferri diventa fautore dell'istituzione non soltanto di mezzi strumentali idonei a soddisfare le pretese creditorie della parte danneggiata dal reato ma anche dell'assunzione, da parte dello Stato, dell'onere di provvedere a tale soddisfacimento, sia facendosi promotore della relativa azione attraverso l'ufficio del P.M. che rendendosi cessionario dei diritti delle vittime. L'articolo 91 del Progetto di Codice Penale del 1921 stabiliva, infatti, che: "In ogni giudizio penale il P.M. insieme alla condanna deve richiedere anche il risarcimento del danno cagionato dal delitto. Il P.M. provvederà all'esecuzione delle sentenze anche nella parte relativa alla somma stabilita per il risarcimento".

L'ampia prospettiva e la profonda sensibilità di Ferri sono evidenziate anche dalla urgenza di trovare il modo per ripagare gli errori giudiziari non solo ai condannati risultati innocenti in seguito a revisione del processo ma anche ai processati prosciolti, mediante il ricorso alla " 'cassa delle ammende' che [...] dovrebbe costituire colle multe ed ammende che lo Stato si fa o si dovrebbe far pagare dai condannati ed anche col prodotto netto del lavoro carcerario, il fondo necessario sia per la riparazione degli errori giudiziari sia [...] per il risarcimento dei danni alle vittime del reato".9

Il problema è a tutt'oggi attuale e scottante e al riguardo merita menzione, poiché amareggia, l'abrogazione dei primi tre commi dell'art.23 della legge 26 luglio 1975, n.354 (ordinamento penitenziario), effettuata da parte della cosiddetta legge Gozzini (legge 10 ottobre 1986, n. 663), in cui si faceva esplicito riferimento alla trattenuta sulla mercede corrisposta per il lavoro dei detenuti, trattenuta che veniva versata per l'assistenza alle vittime del delitto. L'attualità e la cogenza del problema traspare anche dalla proposta

⁸ E. Ferri, "La teoria e la pratica della giustizia penale" –Prolusione pronunciata il 4 dicembre 1913 nell'Aula Magna dell'Università di Roma, in E. Ferri, Studi sulla criminalità, Utet, Torino, 1926, p. 603. ⁹ E. Ferri, *Sociologia criminale*, pp. 750-751.

di legge quadro, d'iniziativa dei deputati Zanotti e Lenzi, per l'assistenza, il sostegno e la tutela delle vittime dei reati, presentata il 6 giugno 2006.

Un aspetto qualificante di questa proposta di legge attiene alla previsione dell'istituzione di un Fondo di garanzia destinato a far ottenere alle vittime una riparazione che non possono ottenere per altre vie. A parte la scelta dei reati che consentono alle vittime l'accesso al Fondo – che è stata limitata ai reati di maggior allarme sociale, di carattere doloso, contro la persona e l'incolumità pubblica, si è limitato il diritto di accesso solo a talune categorie di soggetti (persona offesa o determinati superstiti in caso di morte della persona offesa), fissando altresì un limite massimo di riparazione e circoscrivendo la possibilità di ricorso al Fondo entro limiti estremamente rigorosi, così da evitare strumentalizzazioni e dispersioni di denaro, ancorando l'esercizio del relativo diritto a condizioni processualmente certe (una sentenza irrevocabile di condanna,un decreto di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del crimine).

L'urgenza di restituire diritto di cittadinanza processuale alle vittime di reato emerge anche dalla proposta di legge costituzionale, d'iniziativa del deputato Boato, relativa alla "modifica all'art. 111 della Costituzione in materia di garanzia dei diritti delle vittime di reato", presentata il 29 giugno 2006. Tale proposta di legge sottolinea che l'art. 111 della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, al primo comma stabilisce quali regole debbano assistere un processo nel nostro Paese perché questo possa ritenersi "giusto".

Accanto a principi generali, come la regola del contraddittorio, che deve svolgersi in condizioni di parità, e al principio della ragionevole durata del processo, il legislatore costituzionale si è anche soffermato sulla specifica disciplina di talune regole processuali. Manca, tuttavia, una previsione a tutela della vittima dei reati. La proposta di legge in esame sottolinea come oggi le vittime non trovino alcuno spazio di tutela se non siano, al tempo stesso, costituite parte civile. Inoltre, l'esercizio dell'azione civile in sede

penale è visto con scarso favore dal sistema, in quanto appesantisce inevitabilmente l'*iter* processuale e costituisce un ostacolo alla rapida definizione del processo. Le modifiche legislative successivamente intervenute in materia, che hanno previsto il compimento di un'integrazione probatoria su istanza di parte o d'ufficio da parte del giudice, non hanno contemplato la parte civile quale soggetto legittimato a farne richiesta per cui la parte civile è di fatto scoraggiata dall'accettare il rito abbreviato, pur essendo interessata alla rapida definizione del processo penale.

Non è inoltre prevista alcuna impugnazione avverso le ordinanze che escludono la parte civile dal processo penale, benché tale provvedimento non impedisca la riproposizione della domanda risarcitoria nella sede propria né determini la sospensione del giudizio civile (art. 88, commi 2 e 3, del codice di procedura penale).

La proposta sottolinea la necessità che il giudice, anche in difetto di costituzione di parte civile, in caso di condanna, disponga il risarcimento e le restituzioni riconoscendo che il risarcimento del danno non patrimoniale ha finalità caratteristiche della sanzione penale più che di quella civile trasformandola in sanzione autonoma rispetto al vero e proprio risarcimento del danno e facendone esplicitamente una sorta di multa. La proposta richiama poi la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e le aperture nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee di Strasburgo che ha riconosciuto specifici doveri "penalizzazione" da parte dei singoli Stati che hanno trovato una loro collocazione formale nella decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio del 15 marzo 2001. In questo documento si fornisce una definizione di "vittima", le si riconosce il diritto di accesso alle informazioni utili per la tutela dei suoi interessi, il diritto al rimborso delle spese sostenute a causa della sua partecipazione al processo, il diritto alla protezione sua e a quella dei suoi familiari. Sono poi previste la cooperazione tra Stati finalizzata alla protezione degli interessi della vittima nel procedimento penale e la costituzione di servizi specializzati e di organi di assistenza alle vittime. È proprio per rendere attuali le prescrizioni del Consiglio europeo e più giusto il processo penale che la proposta di legge costituzionale insiste sulla necessità di riconoscere, nel testo dell'art. 111 della Costituzione, cittadinanza processuale alla vittima del reato attraverso la previsione che ad essa si applichino tutte le norme dettate a garanzia della persona accusata di un reato.

La richiamata decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea del 15.3.2001, all'art.10.1 stabilisce inoltre per ciascun Stato membro il "compito di promuovere la mediazione nell'ambito dei procedimenti penali per i reati che esso ritiene idonei per questo tipo di misura".

Si inserisce in questa ottica il d.lgs. 28 agosto 2000 n.274 – Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art.14 della legge 24 novembre 1999, n. 468 che reca con sé, un rinnovato interesse per la vittima, in omaggio alle moderne tendenze alla negoziazione dei conflitti sociali. Sono previsti, infatti, meccanismi di tipo risarcitorio o riparatorio, tradizionalmente estranei allo schema classico del diritto penale. In tal senso, particolare attenzione meritano gli istituti previsti dagli articoli 34 e 35: in uno, l'opposizione della parte offesa condiziona la dichiarazione di improcedibilità per un reato oggettivamente di scarsa offensività, nell'altro il soddisfacimento effettivo delle pretese della vittima funge da causa di estinzione del reato, sortendo effetti sul piano sostanziale. Per quanto concerne l'art.34, il giudice di pace dovrà accertare la tenuità del fatto e l'apprezzamento delle esigenze di rilievo costituzionale. Ciò, tuttavia, non sarà sufficiente poiché la pronuncia del decreto di archiviazione è subordinata ad un requisito negativo, ossia l'assenza di un interesse della persona offesa. Questa previsione risulta assolutamente innovativa e mostra l'accoglimento da parte del legislatore sia delle istanze giunte negli ultimi

anni dalla riflessione giuridica che dal modello di giustizia "conciliativa". Tuttavia sorgono alcune questioni: nel 2° comma, con riferimento alla declaratoria da emettersi al termine della fase delle indagini preliminari, il legislatore utilizza la locuzione "solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento"; nel comma successivo, la declaratoria di tenuità che assuma la forma della sentenza è invece subordinata alla "non opposizione" della parte offesa oltre che dell'imputato.

La diversa formulazione scelta con riguardo alle due situazioni sembra suggerire di primo acchito che il giudice debba utilizzare per tale apprezzamento due criteri differenti, a seconda della fase in cui esso abbia luogo: se dopo l'esercizio dell' azione penale la pronuncia della tenuità del fatto è impedita dal riscontro di una mera manifestazione di volontà della vittima, la pronuncia del decreto di archiviazione sembra invece presupporre un momento accertativo nel quale l'offeso debba illustrare al giudice i motivi che lo inducono alla prosecuzione del procedimento. Pertanto sembra legittimo ritenere che l'onere dell'accertamento dell'interesse della vittima, prescritto dall'articolo in esame, in nulla si differenzi dal vaglio che il giudice dovrà svolgere sulla opposizione motivata e/o richiesta di prosecuzione delle indagini, fatta salva l'esigenza di estendere tale accertamento anche in relazione ai soggetti che non abbiano dichiarato di voler essere informati. Infatti, se per certi aspetti l'omessa richiesta di informazione potrebbe essere considerata indice di scarso interesse alle sorti del procedimento, da altri punti di vista può ritenersi una mera conseguenza della mancata conoscenza del proprio diritto da parte della persona offesa, non adeguatamente assistita né al momento di rendere la notizia del reato, né durante il periodo in cui è ammessa la presentazione di una tale richiesta¹⁰.

¹⁰ S. Quattrocolo, "Definizioni alternative del procedimento" in M. Chiavario e E.Marzaduri (diretto da), *Giudice di pace e processo penale*. Commento al d.lgs.28 agosto 2000 n.274 e alle successive modifiche, Utet, Torino, 2003, pp.295-330.

Il secondo degli articoli che compongono il capo dedicato alle "Definizioni alternative del procedimento" riguarda l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie: "il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato".

Emerge dal complesso delle disposizioni che costituiscono il capo una tendenza alla considerazione della vittima in termini piuttosto nuovi per il nostro ordinamento. La vittima dei reati è rimasta, nel nostro Paese, a lungo estranea ad ogni interesse da parte dell'opinione pubblica, da parte della dottrina criminologica e della ricerca empirica, l'attenzione essendosi incentrata quasi esclusivamente sull'autore del reato.

Molte spiegazioni potrebbero essere offerte per questa negligenza nei confronti delle vittime. Phipps¹¹, ad esempio, si ricollega al fatto che agli inizi del secolo scorso molti criminologi, legati al positivismo, ritenevano che il comportamento deviante fosse determinato da impulsi biologici o da costrizioni sociali che sfuggivano al controllo dell'individuo stesso: in questo senso è evidente che il criminale è considerato una vittima¹².

In altri termini, la nozione di criminale come vittima implica la sua relativa mancanza di responsabilità per il fatto commesso e tende, inoltre, a focalizzare l'attenzione sui bisogni del reo piuttosto che su quelli della vittima. Oggi quando gli studiosi parlano di un reato, partono da un presupposto incontestato: il reato è interazione. Il delitto è uno scontro

¹¹ A. Phipps, Radical Criminology and Criminal Victimization: Proposals for the Development of Theory and Intervention, in R. Matthews and J. Young (eds), Confronting Crime, London, Sage, 1986.

¹² R. Bisi "Cultura e comunicazione sociale in ambito vittimologico", in A. Petrillo (a cura di), *Senza scudo*. Cultura, valori e comunicazione nelle società contemporanee, La città del sole, Napoli, 1997, pp.749-759.

R. Bisi (a cura di) *Vittimologia*. Dinamiche relazionali tra vittimizzazione e mediazione, Angeli, Milano, 2004

R. Bisi e P. Faccioli (a cura di), *Con gli occhi della vittima*. Approccio interdisciplinare alla vittimologia, Angeli, Milano, 1996.

all'interno di un rapporto di tensione personale tra un reo ed una vittima. Tuttavia, se si va alla ricerca di questa interazione nelle singole descrizioni di reato contenute nel codice penale si può constatare a prima vista che la parte della vittima è lasciata quasi del tutto nell'ombra. Nella maggior parte dei reati di violenza, per esempio, la persona offesa figura come "l'altro" senza nome; solo talvolta si parla di bambino, donna, minore di diciotto anni. Nei reati contro la proprietà il derubato sparisce del tutto, solo la cosa sottratta è caratterizzata come "cosa altrui". In altri termini, nelle figure di reato la vittima viene spersonalizzata, diventa un semplice oggetto di aggressione al quale viene fatto del male. Il reato come reazione al comportamento personale di un altro soggetto non viene preso seriamente in considerazione, soggetto è sempre e solo il reo.

A fronte di una simile situazione, è incontrovertibile la portata fortemente innovativa del secondo degli articoli che compongono il capo dedicato alle "Definizioni alternative del procedimento". L'ottica che compone il Capo V del decreto in esame è infatti contraddistinta dalla rivalutazione del rapporto che lega autore e vittima nella commissione del fatto criminoso. Se, infatti, in passato la parola d'ordine da pronunciarsi di fronte alle lacune di efficienza del sistema di giustizia penale era "depenalizzazione", manovra di cui oggi si sperimentano i limiti e la poca funzionalità¹³, il rito predisposto per l'esercizio della giurisdizione penale del giudice di pace sembra, invece, portare l'attenzione verso un differente orizzonte. La pretesa punitiva dello Stato pare cedere il passo alla dimensione privata del fatto di reato, quindi all'interazione umana conflittuale che la realizzazione della fattispecie astratta incriminatrice instaura tra autore e vittima. Gli articoli 34 e 35 del d.lgs.274/2000 aprono pertanto uno spazio significativo

¹³ P. Tonini, "La nuova competenza penale del giudice di pace: un'alternativa alla depenalizzazione" in *Diritto penale e processo*, 2000, pp. 929 ss.

alla necessità di pacificazione sociale e di ristabilimento dell'equilibrio quotidiano turbato dalla commissione di reati¹⁴.

Il conflitto, infatti, abita la nostra quotidianità: sono caratterizzati da conflittualità i rapporti familiari, scolastici, quelli tra amministratori e cittadini, tra urbanisti e abitanti delle città. Anche la crescente integrazione internazionale che caratterizza la globalizzazione impone il riconoscimento del ruolo strategico che le differenze di civiltà hanno nel mondo globalizzato. Insicurezza e processi di vittimizzazione divengono così elementi che connotano la convivenza che si realizza nei contesti urbani. La città rappresenta allora lo scenario in cui si manifesta l'ostilità verso l'altro legata ai processi dell'abitare, tanto più in società come le nostre dove la comunicazione si verifica quasi sempre in situazioni complesse.

In un simile contesto la dislocazione sul territorio del giudice di pace e la sua caratterizzazione professionale dovrebbero consentire un riavvicinamento della collettività all'amministrazione della giustizia anche nel delicato settore del diritto penale. Ma, soprattutto, la competenza penale del giudice di pace reca con sé la nascita di un diritto penale "più lieve" e che punta a valorizzare la conciliazione tra le parti come strumento privilegiato di risoluzione dei conflitti: emblematico in tal senso l'articolo 2, comma 2 che individua nella conciliazione appunto il compito e la finalità primari della giurisdizione penale del giudice di pace.

È interessante notare che l'assolvimento dell'obbligo conciliativo non è circoscritto ad un dato momento processuale, ma abbraccia l'intero arco del procedimento e non riguarda i soli reati perseguibili a querela, ma tutti quelli attribuiti alla cognizione del giudice di pace. Infatti, la conciliazione deve, per quanto possibile, costituire l'esito fisiologico di questo tipo di giustizia più vicina agli interessi quotidiani del cittadino. D'altro canto, la norma anticipa e sintetizza la fitta rete di disposizioni che consentono di

¹⁴ S. Quattrocolo, "Definizioni alternative del procedimento" in M. Chiavario e E.Marzaduri (diretto da), *Giudice di pace e processo penale*. Commento al d.lgs.28 agosto 2000 n.274 e alle successive modifiche, Utet, Torino, 2003, pp. 331-359.

pervenire ad una definizione anticipata del procedimento quando il conflitto tra le parti abbia trovato un'adeguata composizione. La traduzione operativa della prevalenza accordata all'istanza conciliativa focalizzerà l'attenzione sul ruolo attivo, di mediatore, del giudice di pace che dovrà sempre valorizzare la composizione del conflitto attraverso una continua ricerca di equilibrate soluzioni compensative. I commi 4 e 5 dell'art. 29 individuano, infatti, il principale strumento diretto a realizzare quella funzione di risoluzione dei microconflitti interindividuali che, nella prospettiva del legislatore, dovrebbe caratterizzare l'intervento giurisdizionale del giudice di pace.

Il modello delineato costituisce la combinazione di schemi già noti, ossia il tentativo di conciliazione ex art.555 comma 3 c.p.p.¹⁵ e la mediazione operata nell'ambito del meccanismo di sospensione del processo con messa alla prova ai sensi dell'art. 28 d.p.p.m. (d.p.r. 22.9.1988 n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni)¹⁶. Il confronto tra i commi 4 e 5 dell'art.29 e la mediazione che si realizza in ambito minorile evidenzia come quest'ultima si connoti per una maggior ampiezza operativa, in quanto non sono previsti limiti di alcun tipo in ragione della tipologia criminosa e della gravità del reato; d'altra parte, l'esperienza maturata nel settore minorile sembra aver influito sulla elaborazione del modello destinato ad operare di fronte al giudice di pace, in particolare laddove si fa riferimento ad un possibile intervento di "centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio", che rievoca l'importanza che assumono i servizi sociali minorili entro i programmi di

¹⁵ Art. 555 comma 3 c.p.p.: "Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione".

¹⁶ Art 28 d.p.r. 22.9.1988 n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni : "1.Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. [...]

^{2.} Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato".

messa alla prova e pertanto anche nella conduzione della relazione tra vittima e imputato minorenne. La messa alla prova, per mezzo del coinvolgimento del minore nella fase di progettazione e di successiva attuazione assistita, rappresenta senz'altro un momento di massima responsabilizzazione del ragazzo così come la riparazione-conciliazione con la vittima che, ponendo il minore a contatto con le conseguenze che la sua azione ha provocato, può indurre un forte processo di presa di coscienza.

Il tentativo di mediazione di fronte al giudice di pace condivide i caratteri di entrambi i meccanismi già presenti nel sistema processuale penale: infatti, il procedimento di mediazione si prospetta in termini di obbligatorietà per il giudice ed opera entro precisi limiti, individuati dalla procedibilità a querela del reato oggetto del giudizio. In analogia a quanto previsto dall'art. 555 c.p.p., il ruolo di mediatore è attribuito direttamente al giudice, il quale è tenuto a ricorrere alla procedura conciliativa ogni qual volta ne sussistano i presupposti (procedibilità a querela). Senz'altro la scelta di attribuire la veste di mediatore al giudice, anziché al pubblico ministero, parte processuale, alla quale dunque sembra difficile riconoscere un reale ruolo di mediazione, appare particolarmente congeniale alla natura e alla vocazione del giudice di pace.

Il mediatore, infatti, nel rispetto della neutralità impostagli dal ruolo, deve garantire il corretto fluire della comunicazione, facilitando lo scambio tra le parti. Perciò egli deve far sì che entrambi i soggetti abbiano tempo per parlare, senza che vi sia prevaricazione dell'uno sull'altro. In tal senso, la mediazione e, in un'accezione più ampia, la giustizia riparativa può essere definita quale risposta alla criminalità centrata sulla vittima, in grado di offrire ai soggetti più direttamente colpiti dal crimine (ossia la vittima, l'offensore, le loro famiglie ed i rappresentanti della comunità), l'opportunità di essere personalmente coinvolti nella reazione al danno causato dal crimine. Al contempo, la giustizia riparativa si pone come

obiettivi la restituzione delle perdite materiali ed il ripristino di un equilibrio emotivo per le vittime, favorendo una serie di opportunità che variano dal dialogo alla negoziazione, sino alla risoluzione del problema, che coinvolgano tutti i soggetti interessati.

All'offensore viene offerta la possibilità di comprendere il danno causato dal suo atto, relativamente alla sfera economica, emotiva, psicologica e relazionale della vittima. Il risultato finale di questo processo di presa di coscienza rappresenta una concreta occasione per reintegrarsi attivamente nel tessuto sociale. Essa ha come scopo quello di rafforzare il senso di sicurezza sociale attraverso il coinvolgimento attivo e la cooperazione di tutti i membri della comunità¹⁷. Il buon esito dell'attività di pacificazione delle parti è stato favorito, nel d.lgs.28 agosto 2000 n.274, attraverso il conferimento al giudice di pace di una funzione "promozionale" della conciliazione, nonché prevedendo espressamente il possibile intervento di soggetti esterni. La scelta di offrire la possibilità di un coinvolgimento attivo di soggetti specificamente preparati ad operare secondo schemi conciliativi è senz'altro opportuna. Infatti, il giudice di pace ha una formazione che lo avvicina al ruolo del mediatore in modo più appropriato di quanto non sia per il giudice togato, ma rimane comunque portatore di una cultura giurisdizionale e, dunque, è da auspicare che l'intervento di "centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio"non venga letto in una prospettiva del tutto residuale. Se il mediatore ed il giudice sono accomunati dai profili di imparzialità e terzietà, non c'è dubbio che intervengano sul conflitto tra le parti con impostazioni culturali e logiche operative fortemente divergenti: il giudice è terzo per decidere anche a costo di ulteriori lacerazioni, mentre il mediatore è terzo per ricongiungere; il giudice è terzo perché estraneo alle parti, il mediatore è terzo perché si

¹⁷ S. Vezzadini, *Mediazione penale fra vittima ed autore di reato*. Esperienze statunitensi, francesi ed italiane a confronto, Clueb, Bologna, 2003.

pone in mezzo alle parti¹⁸. L'opportunità che a gestire l'incontro mediativo sia un soggetto diverso dal giudice sembra essere rafforzata dalla prospettiva di un esito negativo del tentativo di conciliazione poiché, onde evitare che le dichiarazioni rese dalle parti possano confluire nel materiale probatorio, si è espressamente previsto che le dichiarazioni rese in fase conciliativa non siano utilizzabili ai fini della decisione.

Si tratta di una previsione che, com'è stato opportunamente sottolineato¹⁹, si connota per una certa dose di ipocrisia dato che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese non impedisce che, di fatto, l'eventuale precedente ammissione di colpevolezza della parte possa in qualche modo influire sul libero convincimento del giudice.

¹⁸ V. Bonini, "Giudizio" in M. Chiavario e E. Marzaduri (diretto da), *Giudice di pace e processo penale*. Commento al d.lgs.28 agosto 2000 n.274 e alle successive modifiche, Utet, Torino, 2003, pp. 249-272.

¹⁹ L. Filippi, "Tra esigenze di conciliazione e garanzie di una giustizia mite: la disciplina del giudizio davanti al magistrato di pace" in A.Scalfati (a cura di), *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, Padova, 2001, p. 275.

2. IL GIUDICE DI PACE NELLE RELAZIONI INAUGURALI DEGLI ANNI GIUDIZIARI ATTRAVERSO L'ANALISI DEL CONTENUTO

Giudice di pace e analisi del contenuto rappresentano, il primo, l'oggetto generale della presente ricerca ed il secondo la tecnica di tipo qualitativo che è stata utilizzata in questa fase.

La tecnica dell'analisi del contenuto rimanda direttamente all'azione ad essa collegata e cioè al leggere che, insieme all'osservare e all'interrogare, rappresenta uno dei tre passi elementari alla base della ricerca qualitativa. In particolare, si tratta di leggere i documenti che uomini ed istituzioni producono nel corso della loro storia intendendo per documento il "materiale informativo su un determinato fenomeno sociale che esiste indipendentemente dall'azione del ricercatore. Esso quindi viene prodotto dai singoli individui o dalle istituzioni per finalità diverse da quelle della ricerca sociale: questa tuttavia se ne può impossessare per utilizzarlo ai propri fini conoscitivi".

Essendo, dunque, materiale prodotto indipendentemente da chi, in momenti successivi, si troverà ad analizzarlo con scopi vari e differenti, il ricercatore deve "accontentarsi" di quanto è già in esso contenuto e, nel caso in cui si tratti di informazioni istituzionali, egli deve, inoltre, inevitabilmente fare i conti con l'"ufficialità" della comunicazione sociale. In altri termini, "spesso i documenti non sono rappresentazioni oggettive della realtà istituzionale alla quale essi si riferiscono, ma ne danno una rappresentazione 'ufficiale'. [...] I documenti istituzionali, in altre parole, rispecchiano esattamente quello che la loro definizione suggerisce, e cioè la dimensione istituzionale dei fenomeni studiati, che è certamente diversa dalla dimensione personale"².

¹ Corbetta P., *Metodologia e tecniche della ricerca sociale*, il Mulino, Bologna, 1999, pag. 437.

² Ibidem, pag. 468.

Dopo queste debite premesse, che si impongono quale specificazione di alcuni limiti della ricerca effettuata su documenti istituzionali, si è proceduto con la scelta del tipo di materiale empirico da analizzare.

Come già riportato nel titolo, dovendo studiare la figura del giudice di pace nel nostro ordinamento, che rappresenta uno degli organi dello Stato ai quali è affidata l'amministrazione della giustizia sia civile che penale, la scelta del materiale da sottoporre ad analisi è ricaduta su documenti che rappresentano le "tracce" di una cultura giuridica sempre in evoluzione e così si è optato per le relazioni inaugurali degli anni giudiziari.

Infatti, il momento istituzionale dell'inaugurazione degli anni giudiziari rappresenta un'antica consuetudine, attualmente disciplinata dall'ordinamento giudiziario che, fino al 2005, prevedeva che i procuratori generali presso le Corti di Appello riferissero sull'amministrazione della giustizia durante l'assemblea generale di tutte o di alcune Corti per la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. In seguito alla legge 150 del 25 luglio 2005³, quindi a partire dal 2006, l'anno giudiziario viene aperto con le comunicazioni del Guardasigilli alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno nonché sugli interventi da adottare ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del governo in materia di giustizia per l'anno in corso. Successivamente, in Corte di Cassazione, viene pronunciata la relazione del primo Presidente alla presenza del Capo dello Stato e delle massime autorità istituzionali e, il giorno seguente, quella dei presidenti dei distretti di Corte d'Appello.

Le relazioni inaugurali sono, dunque, "atti linguistici seri [...] prodotti, in un contesto pubblico e da soggetti dotati da una particolare investitura istituzionale e competenza professionale" che, da un lato, "forniscono una

_

³ "Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico".

sorta di riepilogo del clima morale che caratterizza la percezione pubblica della questione criminale e penale in un determinato contesto; e dall'altro [...] forniscono in una certa misura ai membri degli apparati giudiziari una direzione morale, politica e professionale^{3,4}.

Alcuni studi di diversi periodi storici hanno utilizzato materiale documentario giudiziario (non solo le relazioni inaugurali ma anche, ad esempio, sentenze dei tribunali, verbali dei processi, denunce) come valida fonte empirica per studiare differenti fenomeni sociali collegati, in diverse e molteplici forme, all'amministrazione della giustizia del nostro Paese.

In tema di omicidio, ad esempio, si ricorda una ricerca effettuata tramite ottanta fascicoli processuali archiviati, relativi ad un uguale numero di casi di omicidio commessi nel distretto della Corte di Assise di Firenze, giudicati dalla stessa Corte nel periodo compreso tra il 1951 ed il 1963⁵.

In altri contesti, poi, la questione della criminalità e della giustizia minorile nella regione Emilia-Romagna è stata affrontata, con l'obiettivo di concorrere a proporre una risposta istituzionale più duttile, più personalizzata e approfondita in una prospettiva criminologica orientata ad un concreto e reale compito rieducativo dei giovani devianti, sia tracciando l'evoluzione del fenomeno nel trentennio 1960-1989 con l'ausilio dei discorsi inaugurali degli anni giudiziari pronunciati dai Procuratori Generali della Corte di Appello di Bologna e dalle relazioni effettuate dalla Procura minorenni di Bologna per la stessa cerimonia, sia analizzando le sentenze della Corte d'Appello di Bologna - Sezione Minorenni⁶.

Più di recente, inoltre, le relazioni scritte di inaugurazione degli anni giudiziari dal 2000 al 2003 sono state analizzate al fine di far emergere le

⁴ Sarzotti C., "La cultura giuridica dei procuratori generali nelle relazioni inaugurali degli anni giudiziari", in Balloni A., Mosconi G., Prina F. (a cura di), *Cultura giuridica e attori della giustizia penale*, Franco Angeli, Milano, 2004, pp. 231-232.

⁵ Simondi M., *Dati su ottanta casi di omicidio*, Dipartimento Statistico-Matematico, Università degli Studi di Firenze, Firenze, 1970.

⁶ Balloni A. (a cura di), *Criminalità e giustizia minorile in Emilia-Romagna*, CLUEB, Bologna, 1990.

rappresentazioni delle criminalità e del criminale e del ruolo della giustizia penale come funzione statuale⁷.

A partire dal 1999, le relazioni vengono rese disponibili sul sito Internet del Ministero della Giustizia e, pertanto, risulta più agevole analizzarle con l'ausilio di prodotti informatici. Si è così avuta l'opportunità di effettuare la presente ricerca esaminando le relazioni inaugurali, sia della Corte di Cassazione che delle Corti di Appello, relative agli anni 2005 e 2006.

Essendo 26 le Corti di Appello, le relazioni analizzate ammontano a 51 dato che, con riferimento al 2006, le relazioni delle Corti di Appello di Bolzano, Genova e Messina non sono state rese disponibili. La lunghezza di alcune di esse supera le 100 cartelle e, pertanto, il materiale testuale ottenuto è di dimensioni rilevanti per riuscire a procedere con i tradizionali metodi di analisi del contenuto. Quindi, i testi delle relazioni sono stati analizzati con strumenti informatici (in particolare il software ATLAS), che hanno consentito di decomporre il documento nei suoi elementi costitutivi e di valutarne alcuni aspetti, basandosi sulla metodologia qualitativa del grounded theory approach (GTA).

In particolare, il GTA è stato presentato nel 1967 da Glaser e Strauss come strategia di sviluppo della teoria sociologica attraverso l'analisi qualitativa. "Scopo del GTA è lo sviluppo sistematico della teoria attraverso l'indagine completa della realtà sociale. Partendo da un riferimento teorico, l'analista cerca di confrontare continuamente tale riferimento con il campo in esame, in modo da specificare, definire e dare le basi a tali concetti e formulare una teoria sociale sostanziale.

Il GTA è un processo ciclico poiché la raccolta dei dati, l'analisi e la riflessione sulle osservazioni e sulle analisi si alternano in continuazione"⁸.

⁷ Sarzotti C., op. cit.

⁸ Peters V., Wester F., "Fasi analitiche nella grounded theory e uso del computer", in Cipriani R., Bolasco S. (a cura di), *Ricerca qualitativa e computer. Teorie, metodi e applicazioni*, Franco Angeli, Milano, 1995, pp. 287-288.

Ci si sofferma, dunque, brevemente sui seguenti tre elementi: dati, analisi e riflessione.

I dati in questo tipo di ricerca sono costituiti generalmente da materiale di tipo testuale (nel caso specifico dalle relazioni inaugurali), che è stato trattato, cioè letto, organizzato e selezionato, prima di essere utilizzato per l'analisi.

L'analisi non è una fase definita e separata dall'intero processo di ricerca, ma rappresenta una componente ricorrente nel ciclo "riflessione osservazione - analisi - riflessione", attraverso il quale il ricercatore deve continuamente passare. In altri termini, la funzione dell'analisi è quella di essere un collegamento fra la fase dell'osservazione e quella della riflessione, quindi essa costituisce un nesso tra il materiale empirico testuale e le questioni derivanti dall'obiettivo della ricerca e dalla teoria collegata. Pertanto, attraverso l'analisi si tenta di ottenere risposte a tali questioni "interrogando" in svariati modi il materiale raccolto, che viene così organizzato ed elaborato di conseguenza.

Analizzando ed interpretando, il ricercatore cerca di ricavare concetti e caratteristiche rilevanti dal materiale testuale selezionato che riguardano l'argomento oggetto dello studio, oppure egli elabora ulteriormente o convalida concetti e caratteristiche già noti in letteratura.

I risultati di queste interpretazioni vengono elaborati attraverso il processo di riflessione. Questo può significare, da un lato, che il ricercatore riesce a trovare delle risposte alle sue ipotesi oppure, dall'altro, che la riflessione sul materiale e sui risultati dell'interpretazione portano a nuovi problemi di ricerca, che possono essere esaminati più da vicino in una fase successiva o in un'altra ricerca⁹.

La procedura da svolgere consiste approssimativamente nelle attività di ricerca descritte qui di seguito¹⁰:

⁹ Ibidem, pp. 288-290.

¹⁰ Ibidem, pag. 292.

- raccolta dei dati;
- presentazione dei dati in forma leggibile e maneggevole;
- preliminare ordinamento del materiale: divisione in passi, assegnazione di una prima generale parola-chiave per i passi distinti;
- selezione del materiale;
- lettura e interpretazione del testo;
- sviluppo e assegnazione di parole-chiave;
- incorporazione delle risultanze nel riferimento concettuale e formulazione di nuove questioni di ricerca;
- ulteriori analisi: ad esempio, comparazione di casi.

Per svolgere tale tipo di procedura il computer può essere d'ausilio per eseguire una serie di funzioni (non certo quelle di leggere ed osservare che restano appannaggio dell'essere umano) relative all'organizzazione e all'archiviazione del materiale ed è per questo motivo che si è scelto di utilizzare ATLAS in quanto questo software permette di analizzare qualitativamente testi scritti sulla base della metodologia indicata dal GTA. Infatti, ATLAS è un programma che, appunto, grazie al modello teorico su cui si basa, facilita l'organizzazione formale dei dati e la sintesi dei risultati sulla base delle linee guida formulate dal ricercatore.

Si è così operato su due livelli:

- dal punto di vista testuale, si sono preparati i testi (primary documents) sui quali si è poi focalizzata l'analisi e per far ciò è stato selezionato, segmentato e codificato il materiale scritto originario proveniente dalle relazioni inaugurali. In particolare, sono state estratte dai testi integrali scritti quelle parti da cui emergono informazioni relative alla figura del giudice di pace nel sistema giuridico italiano;
- dal punto di vista concettuale, è stato necessario creare una rete di connessioni fra i brani selezionati ed i codici ad essi attribuiti. Il risultato di questo complesso lavoro di sintesi, che si realizza mediante

la costituzione di un insieme di richieste (*query*), è costituito da diagrammi che, graficamente, evidenziano le relazioni e forniscono così al ricercatore la possibilità di riflettere su di esse al fine di soffermarsi su somiglianze, differenze, interconnessioni logiche e teoriche.

Il sofwtare ATLAS opera su sei diversi livelli di analisi, integrati all'interno di una Unità Ermeneutica (HU):

- i documenti primary (*primary documents*), cioè i testi sui quali viene effettuata l'analisi: nel caso specifico, come già evidenziato, si tratta delle relazioni inaugurali degli anni giudiziari;
- le citazioni (*quotations*), che rappresentano brani di testo particolarmente significativi: in questo caso quelle parti delle relazioni relative alle argomentazioni sul giudice di pace;
- i codici (*codes*), che servono ad etichettare particolari passaggi delle citazioni;
- le annotazioni (*memos*), con cui il ricercatore appunta impressioni, didascalie, spunti teorici. I memos sono una rappresentazione delle riflessioni fatte dal ricercatore come conseguenza delle attività di osservazione e di analisi e guidano la direzione dell'analisi e dello studio nel loro insieme¹¹;
- le famiglie (*families*) che raggruppano, ad un livello di astrazione superiore, codici e annotazioni. Le famiglie possono essere utilizzate per unire testi che presentano determinate caratteristiche comuni;
- le reti semantiche (*networks*), attraverso cui si può costruire una rappresentazione del complesso intreccio logico e semantico fra documenti primari, citazioni, codici e annotazioni.

Il procedimento pratico di utilizzo di questo software prevede una serie di passaggi operativi da seguire:

¹¹ Ibidem, pag. 291.

- 1. la trasformazione del materiale da analizzare in appositi file di testo (.txt)
- 2. il caricamento di tali file all'interno del programma;
- 3. l'individuazione delle parti significative di ciascun brano in relazione alle premesse teoriche dell'analisi (citazioni);
- 4. la definizione di codici rilevanti per ogni citazione;
- 5. la selezione dei codici più significativi;
- 6. la sintesi dei risultati estrapolati dai codici, sia in forma tabellare che di grafici e diagrammi.

Dopo avere proceduto all'esecuzione, tramite il programma ATLAS, dei primi quattro passaggi operativi sopra riportati, si riporta qui di seguito un'analisi dei risultati estrapolati dai codici più significativi selezionati, ponendo, così, l'attenzione su alcune aree tematiche:

- 1) aspetti quantitativi dell'operato del giudice di pace nel settore penale. Tale area tematica si riferisce ai seguenti codici: effetto deflativo per i tribunali, mancato alleggerimento del lavoro delle procure, aumento della durata del dibattimento, aumento delle pendenze, breve durata dei procedimenti, capacità di smaltimento del lavoro, competenza in materia di immigrazione;
- 2) assegnazione di risorse: finanziarie, umane e spazi a disposizione;
- aspetti qualitativi dell'operato del giudice di pace nel settore penale, per ciò che concerne i seguenti codici: valutazione operato, ridotto numero di impugnazioni e di ricorsi;
- 4) tipologie di sanzioni, che racchiude i codici relativi a: effetto deterrente delle pene, ricorso immediato al giudice, capacità di mediazione;
- 5) preparazione, professionalità e stato giuridico del giudice di pace.

2.1 – ASPETTI QUANTITATIVI DELL'OPERATO DEL GIUDICE DI PACE NEL SETTORE PENALE

Dall'attribuzione della competenza penale al giudice di pace, molte relazioni inaugurali analizzate nella presente ricerca (quelle del 2005 e del 2006) si soffermano su approfondite valutazioni della sua attività e sottolineano l'effetto deflativo per i tribunali prodotto dall'operato della magistratura onoraria appunto nel settore penale.

Significative appaiono in tal senso le parole del Procuratore Generale della Repubblica presso la Suprema Corte di Cassazione, Francesco Favara, pronunciate durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2005:

"La riforma, dopo le iniziali ed inevitabili difficoltà, ha iniziato a fornire i primi risultati significativi che consentono di esprimere un giudizio positivo in termini di quantità di lavoro complessivamente svolto.

[...] L'attribuzione al giudice di pace della competenza per reati di modesto allarme sociale ha avuto un indubbio effetto deflativo sui carichi di lavoro dei tribunali: nel periodo 1° luglio 2003 – 30 giugno 2004 esso è stato pari al 12%; tale è infatti il rapporto percentuale tra i procedimenti definiti dal primo (294.773, ivi compresi i decreti di archiviazione emessi dal giudice per le indagini preliminari costituito presso di esso) e quelli definiti dai secondi (2.455.378, considerati anche i provvedimenti adottati dal giudice per le indagini preliminari).È impossibile fare raffronti di pendenze, sopravvenienze e definizioni perché quello considerato è stato il primo anno di piena operatività del nuovo organo della giustizia penale; la produttività è, comunque, in aumento".

Anche l'anno successivo (2006) Nicola Marvulli, Primo Presidente presso la Corte Suprema di Cassazione, riconosce l'importante ruolo di sostegno del giudice di pace nel settore penale nei confronti della magistratura ordinaria.

È interessante, quindi, entrare nel dettaglio con riferimento ad alcuni distretti di Corte di Appello i cui Procuratori Generali (nel 2005) e Presidenti (nel 2006) esprimono opinioni positive sull'operato, dal punto di vista quantitativo, del giudice di pace collegandosi anche ad altri aspetti quali la domanda di giustizia dei cittadini, la tempestività nella risposta a queste richieste ed i rapporti con la magistratura ordinaria.

Così si esprime il Procuratore Generale della Corte di Appello di Caltanissetta nel 2005:

"Trattando della magistratura onoraria sostanzialmente positiva è la valutazione circa l'attività e l'impegno dei giudici di pace del distretto che consente sicuramente di snellire il carico di lavoro dei tribunali, contribuendo ad abbreviare i tempi complessivi della risposta giudiziaria alle domande di giustizia dei cittadini, ed anche a propiziare una quota di domanda che in precedenza restava inespressa e senza sbocco.

[...] Notevoli e positivi gli effetti pratici connessi anche con l'attribuzione di competenza penale al Giudice di Pace, che nella prima fase della sua istituzione, trattava soltanto la materia civile.

Trattasi di una scelta che ha liberato il giudice togato da una miriade di procedimenti aventi per oggetto reati di scarso allarme sociale consentendogli di meglio impegnarsi nella definizione dei procedimenti residui.

Superata la prima fase di applicazione della norma va segnalato come attualmente i procedimenti attribuiti alla cognizione del Giudice di Pace si esauriscano, sia nella fase preliminare che in quella dibattimentale, in tempi brevi assicurando così all'utente una risposta tempestiva alla sua domanda di giustizia. Ad abbreviare i tempi dei procedimenti contribuisce poi, è inutile negarlo, il fatto che - mi pare assolutamente giusto e positivo - la retribuzione del Giudice di Pace è sostanzialmente legata alla sua produttività".

Ancora, con riferimento al Presidente della Corte di Appello di Napoli (2006):

"Senza il determinante appoggio della magistratura onoraria i Tribunali sarebbero sommersi da un carico di lavoro insostenibile: basta rilevare che i giudici di pace hanno complessivamente definito in un anno 293.032 procedimenti in materia civile, comprese 73.700 opposizioni a sanzioni amministrative, ma sono stati iscritti 313.552 procedimenti nuovi e la pendenza è aumentata dell'8%, per cui il dato finale è di 275.185 procedimenti".

In sintesi, secondo questo orientamento, "il contributo del giudice di pace è ormai determinante e insostituibile per il buon funzionamento della giustizia"12, egli "smaltisce una enorme mole di lavoro"13, unitamente al fatto che l'innovazione costituita dall'attribuzione della competenza penale alla magistratura onoraria "è in sintonia con la esigenza di riservare alla cognizione dei giudici togati i soli reati di maggiore gravità" ¹⁴.

Alcuni distretti, tuttavia, hanno espresso opinioni discordi al loro interno sulla "produttività di tali giudici e sulla loro convenienza" ¹⁵. In particolare, nel distretto di Corte di Appello di Ancona, il tribunale di Ancona sottolinea la "necessità di stimolare i giudici ad una maggiore produttività onde rendere appagante l'istituto", quello di Macerata evidenzia come la risposta dei giudici di pace si mantenga su "livelli di omogeneità qualitativa, tra la materia civile e penale", mentre i presidenti dei Tribunali di Pesaro e di Ascoli Piceno esprimono valutazioni complessivamente favorevoli, definendo apprezzabile il livello, sia da un punto di vista quantitativo che da un punto di vista qualitativo, dei provvedimenti emessi.

¹² Della Porta M., Relazione del Presidente della Corte di Appello de L'Aquila, Inaugurazione anno

giudiziario 2006, L'Aquila, 28 gennaio 2006.

13 Porcelli D., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Genova*, Inaugurazione anno

giudiziario 2005, Genova, 15 gennaio 2005.

Toriello F., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Lecce*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Lecce, 15 gennaio 2005.

Dragotto G., Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Ancona, Inaugurazione

anno giudiziario 2005, Ancona, 15 gennaio 2005.

La stessa discrepanza si rileva anche nel distretto della Corte di Appello di Catania (2005) in cui il Presidente del Tribunale di Ragusa rimarca la continua e scarsa incidenza della istituzione del giudice di pace penale, eccezion fatta per alcuni settori di minore impegno, mentre nel Tribunale di Modica viene segnalata la sensibile riduzione delle sopravvenienze dei procedimenti di rito monocratico (passati da 850 del precedente anno giudiziario a 532) collegata sostanzialmente alla concreta operatività delle norme sulla competenza penale del giudice di pace.

Questo aspetto può essere probabilmente collegato anche alla questione della distribuzione territoriale degli uffici, della quale si parlerà diffusamente in seguito con riferimento alla seconda area tematica evidenziata e cioè quella dell'assegnazione di risorse.

Occorre a questo punto soffermarsi invece su quei distretti che non hanno rilevato gli effetti positivi auspicati, dal punto di vista quantitativo, in rapporto all'attività svolta dal giudice penale nel settore penale: si tratta, in particolare, di quelli di Palermo, di Potenza, di Roma e di Salerno.

Il Presidente della Corte di Appello di Salerno, durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2006, non entra nel dettaglio numerico, ma esprime comunque efficacemente la sua insoddisfazione nel modo seguente: "la recente legge che ha stabilito la competenza penale del giudice di pace non ha ancora prodotto notevoli risultati positivi, sia perché è molto limitato il numero dei reati attributi a tale figura, sia perché anche la fase dibattimentale, che riguarda i processi che si svolgono innanzi al giudice di pace, risente della lentezza e della macchinosità circa la formazione della prova nel corso del dibattimento medesimo.

La competenza penale del giudice di pace, per quanto modesta, ha comunque alleggerito il carico dei giudici togati".

Angelo Raffaele Vaccaro, Presidente della Corte di Appello di Potenza, fa ricorso alle cifre e segnala che "nell'arco quinquennale, il bilancio è pesantemente negativo perché i 26 uffici del giudice di pace hanno

totalizzato un complessivo saldo negativo tra procedimenti sopravvenuti (19.545) e procedimenti definiti (17.672) e questo spiega perché la pendenza complessiva, nel quinquennio, è aumentata progressivamente da 2.785 procedimenti pendenti all'1 luglio 2000 a 4.470 procedimenti pendenti al 30 giugno 2005 (+60,50%)".

Sulla stessa lunghezza d'onda è il resoconto del Presidente della Corte di Appello di Roma dal quale si evince che "le sopravvenienze sono diminuite (da 9.337 a 8.571), ma le pendenze risultano aumentate (da 5.160 a 6.239) e le definizioni sono lievemente diminuite (da 7.893 a 7.492".

Particolarmente articolata è l'analisi del Procuratore Generale della Corte di Appello di Palermo, che qui di seguito si riporta: "il D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 ha devoluto alla competenza penale del giudice di pace una serie di reati 'minori' che erano di competenza del giudice monocratico, allo scopo di alleggerire il carico di lavoro gravante sui Tribunali e di evitare che alla cognizione dei giudici togati pervengano affari di secondaria importanza, distraendo per la loro definizione preziose energie da più proficuo impiego. Per tale motivo la riforma è stata accolta favorevolmente dagli operatori del diritto anche perché con essa sono state introdotte innovazioni che potrebbero, se positivamente sperimentate, costituire un possibile modello da applicare al processo penale e ciò sia sotto il profilo procedurale (si pensi ai numerosi aspetti innovativi della citazione a giudizio o alla semplicità delle varie fasi processuali) sia sotto il profilo sostanziale (si pensi alla possibilità di applicare sanzioni alternative alla pena tradizionale).

Tuttavia, occorre dire che gli effetti positivi scaturiti dalla riforma non sono stati pari alle attese, poiché i dati statistici forniti dai vari uffici del distretto non hanno evidenziato una sopravvenienza presso i singoli uffici del Giudice di pace tale da permettere una sensibile diminuzione del carico del lavoro dei Tribunali, anche se presso qualche ufficio (come, per esempio, quello di Palermo) il numero dei processi sopravvenuti non è

irrilevante e viene registrata una tendenza all'aumento del carico di lavoro.

Riferiscono, ad esempio le Procure di Palermo ed Agrigento che lo spostamento di competenza non è particolarmente rilevante e riguarda rispettivamente l'8% e il 10% del numero complessivo di procedimenti sopravvenuti, tenuto, inoltre, conto che si tratta, salvo rare eccezioni, di procedimenti molto semplici e poco impegnativi".

Infine, nel distretto di Catanzaro viene segnalata una tendenza all'accumulo di arretrato (2005).

Parallelamente all'effetto deflativo per i Tribunali, viene sottolineata con forza, dalla maggior parte dei distretti di Corte d'Appello, la questione del mancato alleggerimento del lavoro delle Procure in seguito all'attribuzione della competenza penale al giudice di pace.

Infatti, l'introduzione della figura del giudice di pace, soprattutto in sede penale, ha reso necessario l'adeguamento degli uffici giudiziari alla nuova normativa e, pertanto, questo ha avuto delle ripercussioni anche sugli uffici della Procura. Il Pubblico Ministero assume il ruolo di controllo sulle indagini e formula il capo d'imputazione dato che la fase procedimentale, cioè la fase delle indagini preliminari, anche innanzi al giudice di pace conserva un forte connotato inquisitorio¹⁶.

L'ufficio del P.M. è dunque "costretto ad interessarsi attivamente di ogni processo, sia in caso di richiesta di archiviazione che in caso di richiesta di giudizio" ¹⁷. Il carico di lavoro della Procura della Repubblica, secondo i Procuratori Generali della Corte di Appello di Bari, di Bologna e di Lecce e secondo il Presidente della Corte di Appello di Bologna, non ottiene un grande vantaggio dall'operato del giudice di pace dato che tale ufficio continua ad esaminare le notizie di reato, a disporre l'annotazione nel

Pavone M., Le nuove competenze del Giudice di Pace, Halley editrice, Matelica (MC), 2005, pag. 58.
 Commodaro R., Relazione del Presidente della Corte di Appello di Catanzaro F.F., Inaugurazione anno giudiziario 2006, Catanzaro, 28 gennaio 2006.

registro generale, ad acquisire la documentazione anagrafica ed il certificato del casellario, a formulare il capo di imputazione, a predisporre l'autorizzazione alla citazione dell'imputato, ad indicare all'ufficiale di polizia giudiziaria gli atti ed i documenti che dovrà esibire al giudice di pace medesimo, a pronunciare la requisitoria in udienza e, infine, a mantenere i rapporti con gli uffici giudicanti dislocati nel circondario.

C'è chi, poi, manifesta ulteriori opinioni di tenore molto critico nei riguardi di tale questione: "Se il giudice di pace, tuttavia, allevia il carico di lavoro degli organi giudicanti, cosa diversa deve dirsi, in materia penale, per gli uffici del pubblico ministero, in quanto la direzione delle indagini ed i dibattimenti che ne seguono sono affidati comunque alle Procure della Repubblica, che possono avvalersi di collaboratori non sempre professionalmente attrezzati e debbono confrontarsi con decidenti non sempre all'altezza del compito.

Anche se si tratta di giustizia minore, è pur sempre quella che interessa la gran parte dei cittadini, i quali non possono essere lasciati senza tutela seria ed effettiva"¹⁸.

L'aspetto quantitativo della produttività del giudice di pace diventa, infine, l'occasione per denunciare la crisi in cui, sotto svariati punti di vista, versa il sistema di giustizia italiano.

Così si è espresso nel 2005 il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna: "Un esame meno superficiale del settore penale porta più realisticamente a rilevare che l'aumento della pendenza negli uffici dei giudici di pace altro non è che il trasferimento su di un nuovo ufficio (già in difficoltà) di una parte del carico dei tribunali. Non è affatto risolto, perciò, il problema di fondo: la massa dei procedimenti è di continuo incrementata da una legislazione penale eccessiva.

-

¹⁸ Porcelli D., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Genova*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Genova, 15 gennaio 2005.

Dunque, una seria valutazione critica deve portare a liberarsi di finti entusiasmi e a dire senza ipocrisie che le condizioni della giustizia perdurano gravi e non possono migliorare se non se ne riduce il carico, se non si snelliscono e si semplificano i sistemi processuali, se non vengono assicurate le strutture di supporto, soprattutto quelle del personale di cancelleria il cui depauperamento è, ormai, di eccezionale gravità".

In altri termini, l'effetto deflativo per il carico di lavoro della magistratura ordinaria grazie alla cooptazione di giudici laici, prima solamente con competenze in ambito civile a cui, in seguito al decreto legislativo n. 274/2000, si sono sommate quelle nel settore penale, rappresentava, e rappresenta tuttora, un'aspettativa molto forte nutrita dai giudici togati ed è, forse, per questo motivo che tale aspetto è al centro dell'attenzione di molte relazioni inaugurali degli anni giudiziari 2005 e 2006 analizzate dalla presente ricerca.

Essendo ben nota la crisi di efficienza della giustizia nel nostro Paese, come appare anche dai discorsi ufficiali pronunciati, rappresentata dal progressivo carico di lavoro e dalle sempre maggiori difficoltà di smaltimento dei procedimenti pendenti, è stato individuato come possibile rimedio la costituzione di una nuova istituzione giudiziaria, la magistratura di pace, ispirata a modelli di giustizia vicini alla società civile, sussidiaria e ausiliaria rispetto alla giustizia ordinaria, anche se, a tal proposito, alta e forte si eleva ancora la critica del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova: "Per le necessità di adeguamento dell'organico della magistratura ordinaria, si è risposto dirottandone le competenze ai giudici onorari e ciò se da' per un verso prova della consapevolezza politica che i pubblici ministeri e i tribunali non bastano più ad amministrare giustizia, per altro verso priva gli utenti di risposte professionalmente adeguate".

In particolare, dunque, un quesito che anima il dibattito all'interno della letteratura socio-giuridica si concentra sull'analisi delle modalità attraverso le quali la magistratura onoraria potrebbe consentire un processo di

recupero di efficienza, quindi di legittimazione, per quella ordinaria. La risposta che viene individuata si focalizza proprio sul fatto che l'attivazione di meccanismi deflativi, che permettono di "deviare i procedimenti di routine e di minore valore economico e sociale verso istituti che operano 'all'ombra del diritto' e occuparsi solo dei casi di maggiore rilevanza giuridica, sociale ed economica, consente alla magistratura di pronunciarsi su un numero minore di procedimenti di più elevato valore economico-sociale e potrebbe comportare, come conseguenza dell'alleviamento del lavoro, anche una maggiore efficienza nello smaltimento delle cause giudiziarie''¹⁹.

Quindi, grazie all'attività dei giudici laici, oltre al perseguimento dell'obiettivo manifesto della deflazione si tenta di raggiungere quello latente della ri-legittimazione della giustizia ordinaria.

Infatti, la giustizia informale rappresenta un utile strumento tecnico per rafforzare l'idea che quella ordinaria sia in crisi soltanto per questioni quantitative di sovraccarico così che, sgravata dal carico pendente di procedimenti, essa potrà tornare ad esercitare le proprie competenze con efficienza. In tal modo, la capacità costante di rendimento diventa strumentale alla ri-legittimazione²⁰.

Alcune relazioni inaugurali analizzate nell'ambito della presente ricerca, tuttavia, hanno messo in evidenza le aspettative deluse di parte dei magistrati togati per quanto concerne il mancato effetto deflativo così tanto atteso in seguito all'istituzione della figura del giudice laico nel nostro ordinamento giuridico. In un certo senso, può sembrare che i magistrati ordinari attribuiscano molta importanza alla legittimazione del giudice non togato sulla base della misurazione della quantità di lavoro smaltito, lasciando in disparte, come si vedrà nelle seguenti aree tematiche, altri aspetti fondamentali della riforma tra i quali si ricorda la prossimità.

²⁰ Ibidem, pp. 53-55.

^{1.0}

¹⁹ Vidoni Guidoni O., *Quale giustizia per il giudice di pace? Nascita e consolidamento di una magistratura onoraria*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag. 52.

In effetti, secondo alcuni²¹, il problema principale che il giudice di pace dovrà affrontare nei prossimi anni riguarda proprio il mantenimento di livelli di efficienza elevati a fronte della quantità, sempre in aumento, dei procedimenti pendenti, dato che questo rappresenta uno dei modi per aumentare il livello dei consensi e per diminuire parallelamente lo scetticismo sul proprio ruolo istituzionale.

L'ultima area tematica da me individuata nel presente studio (preparazione, professionalità e stato giuridico del giudice di pace), tuttavia, fa riflettere piuttosto su una possibile ricerca di un isomorfismo istituzionale, professionale e culturale fra magistratura onoraria e quella ordinaria che, forse, potrebbe incidere negativamente anche sui livelli di produttività.

Emblematiche, in tal senso, sono le parole pronunciate dal Procuratore Generale della Corte di Appello di Venezia in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2005:

"Un'altra legge poteva essere decisiva, quella sulle competenze penali del giudice di pace, ma il processo relativo, estremamente garantista e originale (senza riti alternativi, tutto deciso in udienza anche le contravvenzioni più modeste) ha messo molto in difficoltà la struttura, senza, per di più, rivelarsi di alcun aiuto alle Procure per la mancata istituzione di un P.M. autonomo. Tutto questo comporta naturalmente ritardi, formalismi esagerati, contrattempi.

L'entrata in funzione del giudice di pace anche nel settore penale apporta ormai a significativi benefici all'insieme, ma, come ho già sottolineato, l'impostazione della legge per quanto ingegnosa, originale e pregevole, risulta incompatibile con un efficace incremento dell'impegno del nuovo organo giudiziario. Al contrario ciò sarebbe non solo opportuno, ma addirittura indispensabile ai fini del conseguimento della normalità della gestione, intendendosi per tale il sostanziale equilibrio tra sopravvenienze e definizioni.

_

²¹ Ibidem, pag. 117.

[...] Un'apposita indagine statistica disposta dal mio Ufficio ha consentito di evidenziare un dato preoccupante: nelle Procure del distretto giacciono inevasi, ma ormai 'scaduti', cioè con il termine per le indagini preliminari abbondantemente superato (non di rado di anni), circa 80.000 procedimenti. Si tratta evidentemente, in larga misura, dei residui inevasi della fallimentare gestione delle Procure Circondariali, ereditati in blocco dalle Procure presso il Tribunale. Ma non mancano purtroppo anche procedimenti sorti in epoca recente, segno che ancora oggi, dopo 15 anni dal varo del nuovo processo, le Procure del Distretto non riescono a tenere il ritmo necessario tra definizioni e sopravvenienze.

[...] Gli Uffici devono mettersi nelle condizioni di smaltire i procedimenti sopravvenuti in tempi accettabili altrimenti il formarsi di altro arretrato può considerarsi un evento inevitabile, a fronte della mole degli affari, della penuria dei magistrati e degli addetti, nonché della complessità e del formalismo, a volte assurdo, delle procedure (ed anzi è questa, soprattutto, la causa principale dei ritardi e dell'arretrato). Se non si trova una soluzione nel senso della semplificazione delle forme ed in generale dalla speditezza delle procedure [...] la macchina della giustizia è destinata ad incepparsi ciclicamente ed inevitabilmente. Sempre di più. Il giudice di pace ci aiuterà, specie se si interviene nel modo suggerito ma forse non basterà, anche tenuto conto del particolare sistema processuale varato.

[...] L'aspettativa che si nutriva in attesa dell'ulteriore riforma che avrebbe portato alla competenza penale del Giudice di pace era nel senso che essa compensasse il maggior onere sottraendo i compiti connessi alla trattazione dei reati divenuti di competenza di quell'ufficio. Tale aspettativa appare vanificata dalla normativa emanata a seguito della delega della legge 24/11/1999 n.468: essa infatti conserva alle Procure un coacervo di compiti che continueranno a coinvolgerle pesantemente nella trattazione di quei procedimenti. L'esperienza maturata in questi mesi pare indicare che la riforma del 1998 non produrrà i benefici sperati se le

Procure non saranno sollevate dalla trattazione di quei procedimenti in maniera più significativa".

Infine, sempre dal punto di vista della valutazione quantitativa dell'operato del giudice di pace, occorre soffermarsi sull'attribuzione al magistrato laico della nuova competenza in materia di immigrazione, in particolare per ciò che concerne la convalida dei provvedimenti di espulsione degli stranieri e di quelli di opposizione a tale decreto, in seguito alla promulgazione del D. Lgs. n. 241 del 14 settembre 2004, in tema di "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione" (c.d. decreto salva espulsioni), che ha modificato la legge Bossi-Fini (legge n. 189 del 30 luglio 2002).

Si precisa che tale disposizione normativa fu emanata d'urgenza dal Governo al fine di ottemperare a due sentenze della Corte Costituzionale (nn. 222 e 223 del 15 luglio 2004), in tema di garanzie del diritto di difesa e dell'obbligo del controllo dell'autorità giudiziaria in materia di espulsione, che avevano dichiarato, rispettivamente, "l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), introdotto dall'art. 2 del decretolegge 4 aprile 2002, n. 51 (Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti provvedimenti di accompagnamento alla frontiera), convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa"22 e "l'illegittimità costituzionale

-

²² A fini esplicativi, si riporta qui di seguito lo stralcio di tale sentenza relativo alla norma dichiarata incostituzionale:

[&]quot;[...] Considerato in diritto

^[...]

^{6.} Il procedimento regolato dall'art. 13, comma 5-bis, contravviene ai principì affermati da questa Corte nella sentenza sopra ricordata: il provvedimento di accompagnamento alla frontiera è eseguito prima della convalida da parte dell'autorità giudiziaria. Lo straniero viene allontanato coattivamente dal territorio nazionale senza che il giudice abbia potuto pronunciarsi sul provvedimento restrittivo della sua libertà personale. È, quindi, vanificata la garanzia contenuta nel terzo comma dell'art. 13 Cost., e cioè la perdita

dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dal comma 1 dell'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto"²³.

_

[...]

di effetti del provvedimento nel caso di diniego o di mancata convalida ad opera dell'autorità giudiziaria nelle successive quarantotto ore. E insieme alla libertà personale è violato il diritto di difesa dello straniero nel suo nucleo incomprimibile. La disposizione censurata non prevede, infatti, che questi debba essere ascoltato dal giudice, con l'assistenza di un difensore. Non è certo in discussione la discrezionalità del legislatore nel configurare uno schema procedimentale caratterizzato da celerità e articolato sulla sequenza provvedimento di polizia-convalida del giudice. Vengono qui, d'altronde, in considerazione la sicurezza e l'ordine pubblico suscettibili di esser compromessi da flussi migratori incontrollati. Tuttavia, quale che sia lo schema prescelto, in esso devono realizzarsi i principî della tutela giurisdizionale; non può, quindi, essere eliminato l'effettivo controllo sul provvedimento de libertate, né può essere privato l'interessato di ogni garanzia difensiva. Le censure svolte dai remittenti non possono infine essere superate facendo ricorso alla tesi del c.d. "doppio binario" di tutela per lo straniero: convalida soltanto "cartolare" del provvedimento di accompagnamento alla frontiera e successivo ricorso sul decreto di espulsione con adeguate garanzie difensive. Sarebbe infatti elusa la portata prescrittiva dell'art. 13 Cost., giacché il ricorso sul decreto di espulsione (art. 13, comma 8) non garantisce immediatamente e direttamente il bene della libertà personale su cui incide l'accompagnamento alla frontiera".

²³ A fini esplicativi, si riporta qui di seguito lo stralcio di tale sentenza relativo alla norma dichiarata incostituzionale:

[&]quot;[...] Considerato in diritto

^{2. -} Poiché tutti i rimettenti sollevano questioni relative alla disciplina dell'arresto obbligatorio dello straniero colto in flagranza del reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale, prevista dall'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, ed il Tribunale di Firenze solleva questione della medesima disposizione anche nella parte in cui prevede che si proceda a giudizio direttissimo, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi.

^{3. -} Per quanto attiene al primo gruppo di questioni, il nucleo centrale delle censure si sostanzia nella violazione degli artt. 3 e 13, terzo comma, Cost. Le questioni sono fondate.

^{3.1 -} Al riguardo, si deve in primo luogo precisare che secondo l'ordinamento processuale le misure coercitive possono essere applicate solo quando si procede per un delitto e, in particolare, ai sensi dell'art. 280 cod. proc. pen., per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero, nel caso in cui sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere, non inferiore nel massimo a quattro anni; nell'ipotesi di convalida dell'arresto l'art. 391, comma 5, cod. proc. pen. consente l'applicazione di una misura coercitiva al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 280 dello stesso codice, ma limitatamente ai delitti di cui all'art. 381, comma 2, o ai delitti per i quali è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

La norma censurata prevede invece l'arresto obbligatorio per un reato contravvenzionale, per di più sanzionato con una pena detentiva, l'arresto da sei mesi a un anno, di gran lunga inferiore a quella per cui il codice ammette la possibilità di disporre misure coercitive. Ne consegue – attesa l'autonomia tra il giudizio di convalida, volto a verificare ex post la legittimità dell'operato dell'autorità di polizia, e la protrazione dello stato di privazione della libertà personale, per la quale è richiesto un ulteriore e autonomo provvedimento (ordinanza n. 297 del 2001) – che il giudice chiamato a pronunciarsi sulla convalida dell'arresto per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998 deve comunque disporre l'immediata liberazione dell'arrestato ex art. 391, comma 6, cod. proc. pen., ove non vi abbia già provveduto il pubblico ministero a norma dell'art. 121 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, posto che per tale reato la legge gli preclude di disporre la custodia cautelare in carcere e, più in generale, qualsiasi misura coercitiva.

Ciò ha rappresentato, per alcuni, un ulteriore alleggerimento dei carichi di lavoro dei tribunali (Catania 2006) e una nuova occasione per esprimere un giudizio positivo ("[...] l'attività svolta dai giudici di pace in questo settore

In questa situazione non potrebbe quindi neppure trovare applicazione quell'orientamento giurisprudenziale per il quale nel giudizio direttissimo il giudice non è tenuto a pronunciarsi sul mantenimento della custodia cautelare subito dopo la convalida dell'arresto, potendo la relativa ordinanza essere emessa in un momento successivo, durante il dibattimento o all'esito dello stesso unitamente alla sentenza che definisce il giudizio, dal momento che tale orientamento presuppone comunque che il reato per cui si procede consenta l'applicazione di una misura custodiale, e cioè che il provvedimento cautelare sia, per lo meno in astratto, ammissibile in relazione alla fattispecie dedotta in giudizio.

L'arresto obbligatorio previsto dall'art. 14, comma 5-quinquies, è dunque privo di qualsiasi sbocco sul terreno processuale, è una misura fine a se stessa, che non potrà mai trasformarsi nella custodia cautelare in carcere, né in qualsiasi altra misura coercitiva, e non trova alcuna copertura costituzionale.

In particolare, a norma dell'art. 13, terzo comma, Cost., all'autorità di polizia è consentito adottare provvedimenti provvisori restrittivi della libertà personale solo quando abbiano natura servente rispetto alla tutela di esigenze previste dalla Costituzione, tra cui in primo luogo quelle connesse al perseguimento delle finalità del processo penale, tali da giustificare, nel bilanciamento tra interessi meritevoli di tutela, il temporaneo sacrificio della libertà personale in vista dell'intervento dell'autorità giudiziaria. Ove – come nel caso di specie – non sia dato riscontrare alcun rapporto di strumentalità tra il provvedimento provvisorio di privazione della libertà personale e il procedimento penale avente ad oggetto il reato per cui è stato disposto l'arresto obbligatorio in flagranza, viene meno, come questa Corte ha in più occasioni rilevato, la giustificazione costituzionale della restrizione della libertà disposta dall'autorità di polizia (v., ad esempio, con riferimento al codice di procedura penale del 1930, sentenza n. 173 del 1971, nella quale gli estremi della necessità e urgenza giustificativi del provvedimento restrittivo della libertà personale sono individuati nelle esigenze processuali di acquisizione e conservazione delle prove; sentenza n. 305 del 1996, secondo cui la "misura precautelare provvisoria [...] può essere adottata solo nella ragionevole prognosi di una sua trasformazione ope iudicis in una misura cautelare più stabile").

Pertanto la misura 'precautelare' prevista dall'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, non essendo finalizzata all'adozione di alcun provvedimento coercitivo, si risolve in una limitazione 'provvisoria' della libertà personale priva di qualsiasi funzione processuale ed è quindi, sotto questo aspetto, manifestamente irragionevole. 3.2 - La disciplina censurata non trova valida giustificazione neppure ove la si voglia ritenere finalizzata, sia pure impropriamente, ad assicurare l'espulsione amministrativa dello straniero che non abbia ottemperato all'ordine di allontanarsi dal territorio dello Stato. I richiami al procedimento di espulsione amministrativa contenuti nei commi 5-ter e 5-quinquies dell'art. 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 dimostrano, infatti, che tale procedimento seguirebbe il suo corso a prescindere dall'arresto dello straniero, destinato comunque a rimanere privo di effetti decorso il termine massimo di novantasei ore previsto per la convalida dall'art. 13, terzo comma, Cost.

L'art. 14, comma 5-ter, dopo aver definito la fattispecie di trattenimento senza giustificato motivo nel territorio dello Stato, dispone che in "tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica", con evidente riferimento alla disciplina di cui all'art. 13, commi 4 (v. sentenza n. 105 del 2001) e 5-bis (v. sentenza n. 222 del 2004); dal canto suo l'art. 14, comma 5-quinquies, prevede nel secondo periodo che, al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, ove non sia possibile eseguirla con immediatezza mediante accompagnamento alla frontiera, il questore può disporre il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea di cui al comma 1.

L'arresto in flagranza per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, non costituisce dunque un presupposto del procedimento amministrativo di espulsione, atteso che l'accompagnamento alla frontiera e il trattenimento in un centro di permanenza temporanea sono autonomamente previsti nei commi 5-ter e 5-quinquies dell'art. 14, che fanno riferimento alle discipline descritte nell'art. 13, commi 4 e 5-bis, e nello stesso art. 14, comma 1, operanti a prescindere dal previo arresto dello straniero.

3.3 - Conclusivamente, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 13 Cost., dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto. Restano così assorbite le censure prospettate in riferimento agli altri parametri".

è stata proficua ed efficiente così superandosi le perplessità manifestatesi nell'atto dell'approvazione della legge che per la prima volta ha attribuito a magistrati onorari anziché ai togati la competenza in materia di libertà in senso ampio delle persone"²⁴ e ancora: "Ritengo che sia da condividere la scelta di trasferire al giudice di pace la competenza a valutare la sussistenza delle condizioni per l'espulsione"²⁵), per altri, invece, tale novella legislativa ha suscitato critiche: "La recente attribuzione di competenze nella materia delle espulsioni degli extracomunitari, fatta con il decreto legge 14.9.2004 n. 241, che si riflette in concreto nella tutela del fondamentale diritto alla libertà riconosciuto anche allo straniero, ha suscitato un coro unanime di critiche da parte della avvocatura, della magistratura e dello stesso Consiglio Superiore. Il decreto legge, però, è stato ugualmente convertito nella legge 12.11.2004 n. 271.

Taluno, a questo proposito, ha avanzato il sospetto che un giudice professionale ed indipendente avrebbe potuto costituire ostacolo al raggiungimento di ben precise finalità politiche^{2,26}.

Alcune perplessità al riguardo sono state espresse dai magistrati togati tramite comunicati dei propri organi associativi e si focalizzano, tra l'altro e per quanto compete ai fini della presente ricerca, sulle questioni attinenti al volto mite del giudice di pace ed alla prospettiva di un diritto penale orientato più alla conciliazione che alla repressione. Secondo questo orientamento, dunque, si da' vita ad una manifesta incompatibilità tra il volto mite della giurisdizione di pace e l'attribuzione ad essa delle competenze in materia di convalida dell'accompagnamento coattivo alla frontiera e di trattenimento nei centri di permanenza temporanea dello straniero raggiunto da un provvedimento di espulsione dal territorio

_

²⁴ Rotolo C., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Palermo*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Palermo, 28 gennaio 2006.

²⁵ Fortuna E., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Venezia*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Venezia, 15 gennaio 2005.

²⁶ Porcelli D., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Genova*, Inaugurazione anno

²⁶ Porcelli D., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Genova*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Genova, 15 gennaio 2005.

italiano. In questo caso, infatti, "il Giudice è chiamato, così come per la convalida dell'arresto e del fermo, ad intervenire nel momento più delicato del conflitto tra autorità e libertà individuale; non deve far incontrare, conciliare posizioni diverse, ma esercitare il controllo sulla legittimità della coercizione personale provvisoria disposta dall'autorità di Polizia"²⁷ ed è per tali ragioni, quindi, che si rivela l'incompatibilità segnalata.

2.2 – ASSEGNAZIONE DI RISORSE

In questa area tematica si fa riferimento a tutti quegli aspetti, evidenziati nelle relazioni inaugurali, relativi sia allo spreco che alla carenza di risorse finanziarie a disposizione degli uffici dei giudici di pace. Si tratta, infatti, di prospettive che appaiono, a prima vista, in contrapposizione fra di loro, ma che, invece, risultano strettamente collegate, così come verrà messo qui di seguito in evidenza.

Innanzi tutto, dal punto di vista delle carenze, vengono segnalate gravi insufficienze di organico del personale di cancelleria (Catania 2006; Firenze 2006; L'Aquila 2006; Lecce 2006; Trieste 2006), che comportano, in alcuni casi, anche la riduzione del numero delle udienze (Torino 2006), di quello giudicante, che determina la situazione di accumulo di arretrato (Palermo 2005; L'Aquila 2006; Torino 2006) e di dotazioni strutturali sia dal punto di vista del materiale a disposizione degli uffici sia nell'edilizia giudiziaria ("[...] i locali degli uffici sono spesso insufficienti, fatiscenti e sprovvisti di aule specificatamente destinate alle udienze penali, con le conseguenze negative che ne derivano per il decoro della funzione e anche per la sicurezza "28, ma anche Trieste 2006).

_

²⁷ Pavone M., op. cit., pag. 143.

²⁸ Celesti S., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Palermo*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Palermo, 15 gennaio 2005.

Molti sono i distretti di Corte di Appello che hanno sollevato la problematica della scarsità di risorse unita contemporaneamente allo spreco, uno fra tutti quello di Campobasso il cui Presidente, nel 2006, ha evidenziato proprio come, a fronte di una mancanza di risorse finanziarie che, da un lato, "soffoca qualsiasi iniziativa", dall'altro lato si assista a "sperperi di denaro pubblico [...] nel mantenere in vita, senza alcuna necessità, un numero di uffici del giudice di pace che trattano solo poche decine di affari in un anno, ma che assorbono risorse non indifferenti per spese del personale, di locazione, di riscaldamento, telefoniche ed altro, con scarse possibilità di applicazione del personale addetto, perché quegli uffici, fino a quando esisteranno, dovranno pur essere tenuti aperti al pubblico, quand'anche scarsissimo.

Nella sola regione Molise, con un bacino di utenza di circa 330.000 abitanti, esiste un reticolo di ben 17 uffici di giudice di pace, dei quali solo sette, attesi i flussi di lavoro, giustificano la loro presenza sul territorio. Tutti gli altri possono essere soppressi od accorpati, senza alcun pregiudizio per l'utenza, ma con grande beneficio per la funzionalità degli uffici residuati".

Dello stesso tenore le relazioni del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza ("Ci sono uffici del giudice di pace dove c'è ben poco da fare. Bisognava accorparli per utilizzare al massimo le risorse umane e i mezzi"), del Presidente della Corte di Appello di Catania, il quale fa riferimento ad esigenze di razionalizzazione nell'utilizzo del personale e di un migliore rendimento complessivo degli uffici, della Corte di Appello di Firenze ("gli uffici dei giudici di pace di Pitigliano e Arcidosso, per l'infinitesimo numero di affari civili e penali, non giustificano la rispettiva sussistenza e potrebbero essere accorpati, rispettivamente, a quelli di Orbetello e Grosseto") e di quella di Palermo (proposta di sopprimere alcune sedi da accorpare a quelle limitrofe).

È dunque interessante soffermarsi sulla questione dell'accorpamento di tali uffici in quanto l'aspetto della prossimità territoriale del giudice di pace, cioè della decentralizzazione delle istituzioni giudiziarie in ambito locale con il conseguente (e auspicato) radicamento nel tessuto sociale, costituiva uno degli snodi importanti della riforma legislativa che istituiva questa figura di magistrato laico. Si precisa, inoltre, a tal proposito che l'articolo 2 della legge del 21 novembre 1991 n. 374 in tema di "Istituzione del giudice di pace" stabilisce che, per ciò che concerne la sede degli uffici del giudice di pace, essi debbano avere sede nei capoluoghi della circoscrizione mandamentale di riferimento (ossia quella esistente fino alla data di entrata in vigore della legge 1 febbraio 1989 n. 30 abolitiva delle circoscrizioni mandamentali) e che, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possano essere istituite sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace in uno o più comuni del mandamento, ovvero in una o più circoscrizioni in cui siano ripartiti i comuni.

È sicuramente opportuno sottolineare che gli ambiti territoriali degli uffici giudiziari risultano ancora oggi delimitati sulla base di quella che era la realtà del nostro paese molti decenni or sono e che ovviamente non tengono conto dell'evoluzione verificatasi, ad esempio, nella distribuzione della popolazione sul territorio nazionale. Secondo alcuni, tuttavia, la dislocazione territoriale stabilita dal legislatore nel 1991 "non facilita un rapporto più diretto tra cittadini e giustizia soprattutto negli Uffici delle grandi città che, nonostante abbiano la possibilità di decentrare la struttura, non sembrano essersene avvalsi" e viene quindi proposto il decentramento di tali uffici dei giudici di pace nei quartieri, "utilizzando uffici comunali o circoscrizionali per garantire una giustizia civile e [...] penale più capillare, più diffusa e visibile"²⁹.

_

²⁹ Vidoni Guidoni O., op. cit., pag. 83.

Quindi, ci si trova si fronte alla seguente situazione per certi aspetti paradossale: da un lato, si registra la inattività di svariati uffici dovuta alla scarsità di affari da trattare per competenza territoriale, dall'altro lato la ratio alla base della figura della magistratura onoraria richiederebbe l'attuazione effettiva del concetto di "prossimità territoriale".

È chiaro che finora si è trattato di analizzare l'andamento del carico di lavoro appannaggio degli uffici al fine di valutare le reali esigenze della cittadinanza in ordine alla loro dislocazione territoriale. Tuttavia, allo stato, appare opportuno non precipitarsi con la soppressione degli uffici inattivi adducendo come spiegazione e giustificazione (pretestuosa?) l'aumento indebito degli oneri a carico dello Stato, ma, considerata l'importanza e la necessità che la figura del giudice di pace riveste per la cittadinanza, appare importante procedere con un ulteriore periodo di sperimentazione che si ponga l'obiettivo di incrementare questo debole radicamento territoriale là dove si è verificato. A tal proposito, si concorda con chi ha suggerito di attivare progetti mirati sia alla conoscenza e all'aumento della visibilità dell'azione del giudice di pace nei confronti della popolazione e di altri enti e istituzioni, sia alla collaborazione fra giudice di pace e altri organismi attraverso, ad esempio, le seguenti iniziative: organizzazione di incontri di presentazione dell'attività del giudice di pace nei quartieri delle città, nelle scuole, nelle università; attuazione di forme di coordinamento più stretto tra giudice di pace ed altre istituzioni che si occupano di tematiche simili (ad esempio, le forze dell'ordine, i vigili urbani, il Pubblico Registro Automobilistico); promozione della collaborazione con le associazioni di tutela dei diritti dei cittadini³⁰.

³⁰ Ibidem, pp. 83-84.

2.3 – ASPETTI QUALITATIVI DELL'OPERATO DEL GIUDICE DI PACE

Ai numerosi apprezzamenti sull'attività svolta dal giudice di pace (Procuratore Generale 2006; Ancona 2006; Caltanissetta 2005; Catania 2005 e 2006; Firenze 2006; Lecce 2005; Perugia 2005; Potenza 2005; Salerno 2006) e sul suo ruolo quale elemento indispensabile per il sistema giudiziario (Bari 2006; L'Aquila 2006; Napoli 2005; Palermo 2005), si contrappongono alcune valutazioni decisamente negative (Genova 2005; Roma 2006).

Quale esempio delle valutazioni positive riferite all'operato del giudice di pace, si riporta qui di seguito uno stralcio del discorso di apertura dell'anno giudiziario 2005 tenuto dal Procuratore Generale della Corte di Appello di Palermo:

"Il livello qualitativo dei provvedimenti emessi appare mediamente sufficiente e, tranne picchi positivi dovuti a specifica professionalità o negativi per opposta ragione, anche adeguato alle funzioni svolte e alla importanza del contenzioso. I provvedimenti sono redatti a volte con accettabile tecnica e terminologia giuridica soprattutto da parte di quei giudici che per una preesistente specifica professionalità (avvocati, insegnanti di materie giuridiche) hanno maturato con l'esperienza le qualità necessarie a chi svolge funzioni giudiziarie. Poco soddisfacente appare il livello qualitativo in qualche ufficio che, dotato di un solo giudice privo di pregressa esperienza acquisita nelle aule giudiziarie, è chiamato in solitudine ad adempiere al compito di giudicare un numero di affari ridotto e, in quanto tale, poco vario in relazione alla materia e all'attività processuale.

Anche buona appare la stima goduta da questa magistratura onoraria. Le ricorrenti critiche di alcuni esponenti del Foro sull'operato dei giudici di pace si rilevano, invero, piuttosto dirette contro aspetti squisitamente formali e spesso poco incidenti sulle decisioni e non considerano che il

ruolo e le funzioni del giudice di pace, anche in altri ordinamenti simili al nostro, sono diversi rispetto a quelli del giudice professionale e soprattutto diretti a raggiungere, anche quando sia necessario pervenire alla sentenza, una composizione equa del contrasto di interessi tra le parti.

Deve convenirsi che il giudice di pace, da anni radicato nel territorio quale giudice di prossimità avente un immediato contatto con l'utenza, risponde validamente alla continua richiesta di giustizia, costituendo idoneo ed efficace interlocutore dei vari problemi sottoposti al suo esame".

Anche il Presidente della Corte di Appello di Bari, nel 2006, sottolinea il contributo notevole del giudice di pace sulla scorta di alcuni fattori quali l'impegno, la celerità e la qualità delle decisioni: "Il contributo degli uffici del Giudice di Pace è notevole. Il livello delle decisioni appare accettabile per impegno profuso, celerità e qualità delle decisioni; dopo l'iniziale scetticismo - diffuso in particolare nel foro - sul giudice di pace, deve riconoscersi che il buon lavoro espletato ha fortemente ridotto le critiche degli operatori del diritto".

Un altro riferimento alle critiche iniziali nel momento di introduzione della figura del magistrato onorario nel nostro ordinamento, seguite però da un deciso cambiamento di giudizi di valore, è riscontrabile nelle seguenti parole pronunciate, nel 2006, dal Presidente della Corte di Appello de L'Aquila: "Tale figura di giudice, introdotta nel 1994 dopo notevoli perplessità e circondata all'inizio da un diffuso scetticismo, ha saputo conquistarsi sul campo credibilità e prestigio, avendo in questi dieci anni operato con solerzia, preparazione e competenza".

La valutazione positiva sull'operato del giudice di pace viene spesso associato all'esiguo numero di ricorsi e impugnazioni avverso le sentenze pronunciate: "La media di poco più del 7% di sentenze civili impugnate è indice di accettabile livello qualitativo. [...] Nel complesso può dirsi che il livello qualitativo dei provvedimenti emessi dai giudici di pace (tranne picchi positivi dovuti a specifica professionalità ovvero negativi per

opposta qualità) è mediamente adeguato alla importanza del contenzioso e in conseguenza buono appare in genere l'apprezzamento goduto da questa magistratura onoraria nei cui confronti sembra diradarsi la diffidenza sul piano della adeguatezza e della capacità"31.

In tal senso, altre cifre riportate in diverse relazioni sono le seguenti: con riferimento all'ufficio del giudice di pace di Taranto si registra il 12% delle sentenze impugnate con appello e il 5% di quelle impugnate con ricorso per Cassazione³²; nel distretto di Bari, l'incidenza delle impugnazioni non raggiunge il 2% dei provvedimenti emessi³³, in quello di Catania il 2,6%³⁴. Altri definiscono il numero di impugnazioni scarso, esiguo o modesto.

Con riferimento al tema delle impugnazioni³⁵, è necessario precisare che viene ritenuta estensibile al processo penale di pace la disciplina ordinaria sulle impugnazioni di cui al libro nono "Impugnazioni", Titolo I "Disposizioni generali", del codice di procedura penale (articoli da 568 a 592). In particolare, relativamente allo specifico potere di impugnazione del Pubblico Ministero, viene segnalato che egli può presentare appello solamente avverso le sentenze del giudice di pace che applichino una pena diversa da quella pecuniaria o quelle di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa. Per ciò che concerne il condannato, invece, egli può appellarsi solamente avverso le sentenze del giudice di pace che comminano una pena diversa da quella pecuniaria (cioè obbligo della permanenza domiciliare o del lavoro sostitutivo), mentre contro la sentenza di condanna che prevede solamente il pagamento di una sanzione pecuniaria egli può avanzare ricorso per Cassazione. Infine, per quanto

³¹ Tufano V., Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Potenza, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Potenza, 15 gennaio 2005.

Toriello F., Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Lecce, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Lecce, 15 gennaio 2005.

33 De Marco G., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Bari*, Inaugurazione anno giudiziario

^{2006,} Bari, 28 gennaio 2006.

³⁴ Scalzo G., Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Catania, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Catania, 15 gennaio 2005.

Pavone M., Le nuove competenze del Giudice di Pace, Halley editrice, Matelica (MC), 2005, pp. 112-

riguarda la vittima, la sua posizione nei confronti della possibilità di impugnare le sentenze emesse è assimilabile a quella del Pubblico Ministero.

Dunque, se, da un lato, risulta "notevolmente valorizzata la posizione della parte offesa querelante nel processo penale di pace, in quanto al potere di impulso riconosciutole con la possibilità di presentazione del ricorso immediato al Giudice è stato collegato il diritto di impugnazione contro le decisioni con il quale il Giudice di Pace abbia reputato infondata l'ipotesi accusatoria"³⁶, dall'altro lato vengono sollevate perplessità circa la "effettiva capacità di tenuta dei ruoli di quei magistrati, già affollati da una notevole mole di processi ordinari, laddove dovesse registrarsi un ricorso massiccio dell'imputato allo strumento dell'appello"³⁷.

Sulla falsariga di queste ultime considerazioni si inseriscono le parole pronunciate dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova nel 2005: "Né inganni il numero esiguo di impugnazioni proposte contro le sentenze dei giudici di pace perché i pubblici ministeri di udienza, prevalentemente ufficiali di polizia giudiziaria, non ne hanno attitudine e i magistrati delle Procure non riescono a farsi carico anche di tali incombenze".

In particolare, le critiche del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova si indirizzano in modo globale alla qualità dell'operato del giudice di pace, arrivando addirittura a mettere in discussione la necessità dell'introduzione della figura del magistrato onorario nel nostro ordinamento: "Più riserve, al contrario, sono state manifestate circa la qualità del lavoro dagli stessi svolto. Il Presidente di un Tribunale del Distretto ha riferito di istanze di ricusazione motivate dalla impreparazione ed inadeguatezza di alcuni di essi.

³⁶ Ibidem, pag. 113.

³⁷ Ibidem, pag. 112.

Il ricorso ai Giudici Onorari, che vengono gravati di svariate competenze, non per affrontare situazioni di emergenza transitoria ma con inserimento permanente nell'ordine giudiziario, non appare giustificato. Ed, infatti, una magistratura professionale, con le sue connaturate qualità di autonomia ed indipendenza, offrirebbe certamente maggiori garanzie per gli utenti. E, quindi, se i giudici ordinari non sono sufficienti, è tempo che si provveda all'ampliamento degli organici.

[...] Per le necessità di adeguamento dello organico della magistratura ordinaria, si è risposto dirottandone le competenze ai giudici onorari e ciò se da' per un verso prova della consapevolezza politica che i pubblici ministeri ed i tribunali non bastano più ad amministrare giustizia, per altro verso priva gli utenti di risposte professionalmente adeguate".

Inoltre, nel 2005, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma sostiene che non sia "ritenuta elevata la considerazione che si ha di questa funzione nel contesto sociale".

2.4 – TIPOLOGIE DI SANZIONI

Al fine di introdurre gli argomenti raccolti all'interno di questa area tematica, è più che mai opportuno riferirsi all'articolo 2, secondo comma, del Decreto Legislativo 274/2000 ("Principi generali del procedimento davanti al giudice di pace") che così recita: "Nel corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti".

Tale comma descrive e prescrive una peculiare modalità di approccio relativa alla competenza penale del giudice di pace che valorizza l'appellativo (di pace, appunto) che definisce tale figura e che si fonda sul principio di conciliazione fra le parti nell'ambito di un campo di intervento

composto di (micro)conflitti che devono essere risolti prima ancora che giudicati. Viene dunque esaltata la "funzione conciliatrice del giudice di pace, che diventa così un 'mediatore effettivo': non solo conosce e apprezza i conflitti, ma dispone di strumenti in grado di suggellarne la composizione"³⁸.

Attraverso tale principio, secondo alcuni, "viene resa esplicita la scelta per un tipo di prevenzione fondato su modalità di giustizia conciliativa e di composizione dialogica del conflitto aperto dal reato: obiettivo, il concretizzarsi di tale modalità, che dev'essere promosso dal giudice stesso; ciò alla luce di una precisa gerarchia dei suoi strumenti d'intervento, fra i quali il ricorso alle sanzioni va inteso come sussidiario (*extrema ratio*) rispetto alle varie forme di definizione anticipata del processo e in particolare [...] rispetto all'estinzione del reato derivante da condotte riparative"³⁹.

Infatti, quale "nuovo giudice" avente competenza penale, al magistrato onorario è stato affidato "un peculiare sistema sanzionatorio caratterizzato da tipologie alternative di pene e di modelli punitivi, che escludono in modo assoluto la detenzione, ma, nel contempo, anche la possibilità di sospensione condizionale della condanna".

Questi strumenti sanzionatori caratterizzano il sistema come mite, ma effettivo, contraddistinguendo, all'apparenza in maniera contraddittoria, la pena come conciliativa, da un lato, ed effettivamente punitiva, dall'altro⁴¹.

Estremamente esplicativo a tal proposito appare il punto 10.1. ("Problemi posti dalla legge delega"), parte IV, della Relazione al decreto legislativo 274/2000 che tratteggia la disciplina sanzionatoria: "Il modello di giustizia

Relazione al decreto legislativo 28.8.2000 n. 274, punto 6.1. "Casi di estinzione del reato per condotte riparatorie".

^{39¹} Eusebi L., "Strumenti di definizione anticipata del processo e sanzioni relative alla competenza penale del giudice di pace: il ruolo del principio conciliativo", in Picotti L., Spangher G. (a cura di), *Competenza penale del giudice di pace e "nuove" pene detentive. Effettività e mitezza della sua giurisdizione*, Giuffrè Editore, Milano, 2003, pag. 74.

⁴⁰ Picotti L., Spangher G., "Presentazione", in Picotti L., Spangher G. (a cura di), op. cit., pag. VII.

⁴¹ Cfr. Stortoni L., "Introduzione sugli aspetti di diritto sostanziale", in Picotti L., Spangher G. (a cura di), *op. cit.*, pp. 15-17.

prescelto gioca le sue carte non più sulla minaccia astratta di una pena detentiva (destinata sempre più frequentemente a rimanere sulla carta ovvero ad applicazioni casuali e quindi sperequative), quanto sull'effettività della risposta, e soprattutto sulla supplenza da parte di modelli *lato sensu* compensativi, che antepongano le aspettative dei cittadini alla pretesa punitiva dello Stato, come tradizionalmente intesa".

Si tratta, prosegue la relazione, di "una sorta di 'microsistema di tutela integrata', vale a dire un meccanismo in cui le funzioni conciliative del giudice di pace condizionano la creazione di un sistema di diritto penale più mite dal punto di vista delle sanzioni applicabili".

In tal senso, fra gli strumenti che il giudice di pace ha a disposizione per incentivare l'azione conciliativa si ricordano i seguenti: la remissione della querela (articolo 29, comma 4, D. Lgs. 274/2000), la possibilità di dichiarare, "quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato", il non doversi procedere per particolare tenuità del fatto (articolo 34) e la possibilità di estinguere il reato in conseguenza di condotte riparatorie a favore della persona offesa (articolo 35).

Tale importante funzione di mediazione e di conciliazione attribuita dal legislatore al giudice di pace nel momento in cui gli è stata affidata la competenza penale non risalta però dalla lettura delle relazioni inaugurali degli anni giudiziari.

Infatti, sulle 51 relazioni oggetto di studio nell'ambito della presente ricerca, solamente 4 di esse si occupano in modo specifico dell'argomento in modo più o meno articolato ed approfondito: c'è chi elogia la "grande capacità di mediazione" del giudice di pace in quanto egli riesce "a concludere la quasi totalità dei procedimenti procedibili a querela con

declaratoria di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela",42; chi ritiene degno di interesse "notare l'altissima incidenza, nei relativi processi, delle conciliazioni e delle remissioni di querela", puntualizzando che tale fenomeno era "affatto insolito quando le stesse materie erano rimesse alla competenza del giudice ordinario", c'è chi, poi, ricorre alle cifre per dar conto dello smaltimento di lavoro compiuto dal magistrato laico grazie alla conciliazione ("i giudici di pace hanno, inoltre, provveduto alla eliminazione mediante conciliazione in fase non contenziosa di 115 controversie",44).

Più strutturata e corredata da riferimenti anche alla vittima del reato, pur in assenza di un richiamo diretto alla funzione conciliativa del giudice onorario, appare, invece, l'analisi effettuata, nel 2005, dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste: "Vi è, inoltre, la significativa introduzione da parte del Legislatore – con gli artt. 34 e 35 del D.Lgs.vo 28 agosto 2000, N. 274 ("Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace") – di un'ulteriore ipotesi di esclusione della procedibilità, nei casi di particolare tenuità del fatto che non giustifichino l'esercizio dell'azione penale, anche in considerazione della occasionalità della condotta e del grado della colpevolezza.

Tale innovazione (ispirata anche a criteri di rieducazione e recupero dell'agente), unitamente all'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie (art. 35 del citato decreto legislativo) ha un effetto positivo sulla deflazione e deve essere apprezzata perché, in entrambi i casi, si sono presi in considerazione i diritti delle persone offese.

Tali modifiche vanno nel senso auspicato dalla migliore dottrina penalistica, che ha evidenziato il principio della minima offensività nel

⁴² Petraccone E., Relazione del Presidente della Corte di Appello di Ancona F.F., Inaugurazione anno giudiziario 2006, Ancona, 28 gennaio 2006.

43 Palomba F., Relazione del Sostituto Avvocato Generale dello Stato della Corte di Appello di Cagliari,

Inaugurazione anno giudiziario 2005, Cagliari, 15 gennaio 2005.

⁴⁴ Tufano V., Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Potenza, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Potenza, 15 gennaio 2005.

senso di prevedere che le norme incriminatrici non si applichino ai fatti privi di allarme sociale e che non determinino un'offesa ai beni giuridici tutelati, ovvero cagionino un'offesa di particolare tenuità in considerazione sia della esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, sia della occasionalità del comportamento (da intendersi in senso cronologico e in senso psicologico), sia della personalità e del grado della colpevolezza dell'agente".

Si è poc'anzi accennato al fatto che il giudice di pace, nel caso in cui sia fallita la trama processuale conciliativa, ha a disposizione una diversa gamma di sanzioni penali da comminare al reo che non prevedono la misura della detenzione.

In dottrina, da più parti, è stato appunto sottolineato "come per la prima volta si sia forzato [...] il catalogo codicistico delle pene principali" (previsto dagli articoli 17-27, Titolo II "Delle pene", del codice penale) che "tuttora s'incentra, risultando residuale la comminazione di una mera pena pecuniaria, sul ruolo egemone di quella detentiva" La riforma introdotta dal decreto legislativo 274/2000 ha così delineato una identità originale per il sistema sanzionatorio a disposizione del giudice di pace, "che lo colloca in una posizione autonoma rispetto agli altri sistemi punitivi rappresentati - oltre che da quello penale comune - da quello delle sanzioni pecuniarie amministrative di natura punitiva e da quello, di nuovo conio, concernente la responsabilità sanzionatoria degli enti.

Rispetto ad essi, quello affidato alla competenza penale del giudice di pace presenta principi propri, che derogano a quelli penali comuni, nonché a quelli propri dei sistemi sanzionatori amministrativi, non solo sul piano delle tipologie sanzionatorie, ma anche su quello dei relativi presupposti e meccanismi applicativi"⁴⁶.

.

⁴⁵ Eusebi L., *op. cit.*, pag. 59.

⁴⁶ Picotti L., "Il nuovo volto del sistema sanzionatorio del giudice di pace: considerazioni conclusive", in Picotti L., Spangher G. (a cura di), *Competenza penale del giudice di pace e "nuove" pene detentive. Effettività e mitezza della sua giurisdizione*, Giuffrè Editore, Milano, 2003, pag. 198.

Di fatti, al posto delle pene detentive edittalmente previste dall'ordinamento penale, il giudice di pace per punire i reati di sua competenza deve, sulla scorta dell'articolo 52 "Sanzioni" del D. Lgs. 274/2000, utilizzare la permanenza domiciliare, il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria. Sia la permanenza domiciliare che il lavoro di pubblica utilità rievocano affini istituti previsti già dal codice Zanardelli quali l'arresto in casa e la prestazione d'opera a favore dello Stato, della provincia o del comune.

prestazione d'opera a favore dello Stato, della provincia o del comune, quest'ultima misura inserita tra i cosiddetti "surrogati penali, denominazione con la quale la dottrina coeva indicava le sanzioni non detentive previste per la piccola criminalità".⁴⁷.

Nell'ordinamento vigente, si trova analogia dal punto di vista dei contenuti con la misura alternativa della detenzione domiciliare contemplata dall'ordinamento penitenziario (Legge n. 354 del 1975) e con la figura del lavoro sostitutivo "prevista in sede di conversione di pena pecuniaria ineseguita per insolvibilità, in virtù di apposita disciplina demandata all'art. 105 l. 24 novembre 1981 n. 689"⁴⁸ (in tema di "Modifiche al sistema penale").

In particolare, come si evince dall'articolo 53 del citato decreto, "la pena della permanenza domiciliare comporta l'obbligo di rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo di cura, assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e domenica; il giudice, avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato, può disporre che la pena venga eseguita in giorni diversi della settimana ovvero, a richiesta del condannato, continuativamente".

Per quanto concerne, invece, il lavoro di pubblica utilità, l'articolo 54 stabilisce che si tratta della prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i

⁴⁸ Peroni F., "Un inedito schema conciliativo nella condanna alla permanenza domiciliare", in Scalfati A. (a cura di), *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, Cedam, Padova, 2001, pag. 298.

61

⁴⁷ Leoncini I., "L'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità", in Scalfati A. (a cura di), *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, Cedam, Padova, 2001, pag. 442.

Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato e dispone altresì che il giudice di pace possa applicare tale pena solo su richiesta dell'imputato. L'introduzione della specificazione riportata in quest'ultima disposizione (la richiesta dell'imputato) si è resa necessaria sia per evitare il rischio che la sanzione si configuri come "lavoro forzato", vietato dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, sia per ragioni collegate alla sua stessa natura di concreta misura risocializzatrice in virtù della sua spiccata notazione solidaristica⁴⁹.

Proprio contro queste sanzioni, assurte dunque a nuove pene principali nell'ambito del nostro ordinamento, nel 2005 si scagliano le critiche del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia ("Di contro, la scelta di prevedere sempre pene pecuniarie o pene paradetentive di dubbia capacità deterrente (permanenza domiciliare), che sinora hanno incontrato ostacoli pratici insormontabili alla loro attuazione, come è avvenuto per il lavoro sostitutivo, rischiano di svuotare di ogni efficacia le sanzioni irrogate dal giudice di pace al termine di un processo che presenta gradi di tecnicismo e di complessità non inferiori al procedimento davanti al tribunale. Più in generale si rileva che la pena pecuniaria, la quale in astratto potrebbe costituire una valida alternativa alla pena detentiva, è assai raramente portata ad esecuzione per le inefficienze del sistema di esazione coattiva") e di quello di Messina ("Tutta da verificare è poi la scelta, peraltro astrattamente adeguata alla natura dei reati di competenza del giudice di pace, di privilegiare l'opzione sanzionatoria della pena pecuniaria, poiché è notoria la difficoltà di porre in esecuzione tale tipologia di sanzioni").

Queste parole pronunciate direttamente contro le pene comminate dal magistrato di pace richiamano alla mente un'arguta osservazione di chi ritiene che "la rinuncia all'opzione carceraria in Italia avvenga non già per l'intrinseca crisi di legittimazione e di funzionalità della pena detentiva,

40

⁴⁹ Cfr. Leoncini I., *op. cit.*, pp. 448-463.

quanto piuttosto per la scarsa 'fiducia' nella figura professionale del nuovo giudice penale [...]"⁵⁰.

Tuttavia, anche in dottrina⁵¹ sono già state segnalate le difficoltà pratiche che potrebbe comportare un controllo effettivo e capillare sull'osservanza delle sanzioni della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità in quanto, ai sensi dell'articolo 59 del D. Lgs 274/2000, tale controllo spetta all'ufficio di pubblica sicurezza del luogo di esecuzione della pena o, in mancanza dell'ufficio di pubblica sicurezza, al comando dell'Arma dei Carabinieri territorialmente competente.

Certamente, sono ormai consolidate le questioni riguardanti l'operato delle forze dell'ordine relativo al controllo della presenza del condannato nel domicilio stabilito. Merita, invece, alcune considerazioni in più l'ambito del controllo del condannato circa lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Infatti, secondo alcuni⁵², dato che per poter verificare l'adempimento degli obblighi connessi alla sanzione inflitta si renderà necessario che l'operatore delle forze dell'ordine si rechi sul luogo di lavoro, osservi la presenza del condannato, ascolti i responsabili della struttura, sarà essenziale istituzionalizzare uno stabile canale di comunicazione ed uno spirito di collaborazione fra le forze dell'ordine e gli enti che accolgono i "lavoratori di pubblica utilità" al fine del raggiungimento del sottile equilibrio fra le esigenze di attuazione dell'ordinamento tramite l'espiazione della pena con quelle di recupero e di risocializzazione intimamente connesse a tale tipo di sanzione.

Per quanto riguarda, poi, l'effettività della sanzione pecuniaria, il decreto in questione prevede, in caso di inottemperanza, una conversione automatica

⁵⁰ Brunelli D., "Il congedo della pena detentiva nel microsistema integrato del diritto penale 'mite'", in Scalfati A. (a cura di), *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, Cedam, Padova, 2001, pag. 403.

pag. 403. ⁵¹ Leoncini I., *op. cit.*, pag. 465; Benelli C., "L'effettività delle sanzioni applicabili dal giudice di pace", in Scalfati A. (a cura di), *op. cit.*, pp. 469-495.

⁵² Profiti P., "Controllo giudiziario sull'esecuzione delle pene alternative", in Picotti L., Spangher G. (a cura di), *Competenza penale del giudice di pace e "nuove" pene detentive. Effettività e mitezza della sua giurisdizione*, Giuffrè Editore, Milano, 2003, pp. 166-169.

secondo i dettami dell'articolo 55, comma 1: "Per i reati di competenza del giudice di pace, la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato si converte, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi con le modalità indicate nell'articolo 54".

Secondo alcuni, infatti, appare indispensabile "la garanzia di effettività della pena pecuniaria attraverso il rafforzamento dei meccanismi organizzativi ed istituzionali deputati alla sua esecuzione, che oggi appaiono intollerabilmente inconsistenti e che non potranno certo divenire improvvisamente in grado di assicurare il pagamento del ben più alto numero di sanzioni oggetto di condanna, da attendersi dopo la riforma"⁵³.

Nonostante le naturali difficoltà insorte in seguito alla riforma che ha attribuito la competenza penale al giudice di pace, sistema complesso che presenta un numero elevato di innovazioni, occorre tuttavia segnalare l'importanza dell'occasione offerta "per sviluppare un diverso rapporto fra Stato e cittadini, con riguardo al 'servizio giustizia': occasione che non può non significare recupero del rapporto fra autori e vittime dei reati al di là dei profili meramente risarcitori o sanzionatori"54, anche in vista di assicurare risposte certe alle domande di tutela che provengono proprio dalle vittime e di attenzione alle esigenze di protezione della collettività.

In questa prospettiva, occorre inserire l'istituto del "ricorso immediato al giudice" che è disciplinato dall'articolo 21 del D. Lgs. 274/2000 e che, al primo comma, così recita: "Per i reati procedibili a querela è ammessa la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace della persona alla quale il reato è attribuito su ricorso della persona offesa".

Fra le relazioni inaugurali degli anni giudiziari analizzate nel corso della presente ricerca, soltanto quella della Corte di Appello di Catania fa

⁵⁴ Picotti L., "Il nuovo volto del sistema sanzionatorio del giudice di pace: considerazioni conclusive", ",

in Picotti L., Spangher G. (a cura di), op. cit., pag. 205.

⁵³ Picotti L., "Il nuovo volto del sistema sanzionatorio del giudice di pace: considerazioni conclusive", in Picotti L., Spangher G. (a cura di), Competenza penale del giudice di pace e "nuove" pene detentive. Effettività e mitezza della sua giurisdizione, Giuffrè Editore, Milano, 2003, pag. 217.

riferimento a tale misura, relazione nel cui ambito il Procuratore Generale, nel 2005, sottolinea "la modesta incidenza del ricorso immediato al giudice" soffermandosi sul fatto che si tratta di un istituto che, "innovando in maniera moderna sulla rigida concezione dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, offre alla persona offesa dal reato la possibilità di ottenere una risposta di giustizia in tempi assai rapidi. Evidentemente l'istituto, che comporta la assistenza obbligatoria del difensore, non è stato ancora metabolizzato dalla classe forense che preferisce dare inizio al procedimento mediante il tradizionale strumento della querela, rinunziando senza ragione ad un mezzo di reale attuazione del principio della economia processuale".

Il riconoscimento di poteri di iniziativa al privato, nell'ambito del rito introdotto per il giudizio, dunque, è caratterizzato, da un lato, dalla valorizzazione del ruolo della vittima e da un significativo riconoscimento dei suoi diritti, ma dall'altro "è bilanciato da una serie di cautele, volte ad evitare citazioni infondate e pretestuose, a garanzia della serietà dell'iniziativa dell'offeso. Il risultato è un meccanismo assai complesso, che pone a carico del ricorrente l'onere di una serie di adempimenti e che, al contempo, prevede controlli preliminari del pubblico ministero e del giudice di pace sulla sua iniziativa, rendendo così difficoltoso l'inquadramento sistematico dell'istituto".55.

La presentazione del ricorso è atto equipollente alla querela, dalla quale però si differenzia per il contenuto più ampio e complesso: accanto alla manifestazione di volontà che l'illecito sia perseguito penalmente, l'atto presenta requisiti propri del decreto di citazione a giudizio e della costituzione di parte civile⁵⁶. Infatti, secondo l'articolo 21, comma 2, lettera f, il ricorso deve contenere "la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita alla persona citata a giudizio, con l'indicazione degli

_

⁵⁵ Quaglierini C., "Il ricorso immediato al giudice da parte dell'offeso", in Scalfati A. (a cura di), *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, Cedam, Padova, 2001, pag. 234. ⁵⁶ Ibidem, pag. 235.

articoli di legge che si assumono violati" e, lettera h, "l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonché delle circostanze su cui deve vertere l'esame dei testimoni e dei consulenti tecnici".

Il risultato è che la redazione di tale ricorso immediato "può rivelarsi piuttosto impegnativa e rendere di fatto necessaria l'opera di un giurisperito, con conseguenti costi che potrebbero incidere significativamente sulla diffusione dello stesso"⁵⁷.

Inoltre, anche in questo caso, diventa fondamentale la collaborazione fra i diversi soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nella procedura e sempre più importante per la riuscita del nuovo sistema appare il ruolo degli avvocati. Come già riportato nello stralcio di relazione inaugurale poc'anzi considerata, "il ruolo del difensore nel ricorso diretto (istituto rispetto al quale il legislatore ha riposto notevole fiducia) è un ruolo radicalmente diverso da tutte le funzioni che il difensore attualmente riveste nel processo penale"⁵⁸ e implica inevitabilmente un certo tempo per l'adeguamento agli impegni richiesti dalla riforma nonché la necessità di un costante aggiornamento professionale.

2.5 – Preparazione, professionalità e stato giuridico del giudice di Pace

A proposito delle tematiche relative alla formazione e all'aggiornamento, si sottolinea come, nel corso del tempo, la figura del magistrato onorario si sia modificata, anche dal punto di vista della sua identità professionale. Di

⁵⁸ Cimini B. R., "I soggetti dell'attuazione delle pene alternative del giudice di pace e gli interventi del Ministro della Giustizia", in Picotti L., Spangher G. (a cura di), *Competenza penale del giudice di pace e "nuove" pene detentive. Effettività e mitezza della sua giurisdizione*, Giuffrè Editore, Milano, 2003, pag. 187.

⁵⁷ Filippi L., "Tra esigenze di conciliazione e garanzie di una giustizia mite: la disciplina del giudizio davanti al magistrato di pace", in Scalfati A. (a cura di), *op. cit.*, pag. 282.

fatti, si registra un processo, definito di isomorfismo mimetico, nel quale "l'interazione continua del giudice di pace in ambito processuale con avvocati o magistrati ordinari facilita un processo di apprendimento e di formazione professionale vicino a quello delle professioni giuridiche. Infatti, al giudice di pace sono richieste in primo luogo da parte degli avvocati, ma anche della magistratura, professionalità, conoscenza del diritto, capacità di conduzione del processo. In sintesi, i giudici di pace non vengono considerati dagli altri operatori del diritto come giudici *sui generis* che devono decidere con buon senso ed equità, ma magistrati a tutti gli effetti, a cui è richiesta la stessa prestazione professionale di un giudice ordinario". 59.

È logico che, in tal senso, sia stato recentemente da più parti richiesto un rigoroso reclutamento ed una formazione professionale continua: "È stata lungimirante anche l'attribuzione di competenze penali al giudice di pace e la prospettiva di un ampliamento di tale previsione, che lascerebbe il magistrato togato impegnato nella trattazione dei processi più impegnativi, pare opportuna e da incoraggiare qualora si addivenga, com'è auspicabile, all'approvazione di una normativa per un più rigoroso reclutamento dei nuovi aspiranti giudici onorari ed in ogni caso per una formazione professionale continua ed altrettanto rigorosa" ("in generale l'aumento delle competenze ed il potenziamento, con una dotazione autonoma e sufficiente di strutture, di personale e di risorse del giudice di pace il cui aggiornamento professionale dovrebbe essere sempre più valorizzato" ("la legge 168 del 2005 prevede per i giudici di pace un ulteriore proroga di quattro anni. La positiva esperienza maturata sul campo potrà essere arricchita in questo periodo con adeguati percorsi formativi, secondo le

⁵⁹ Vidoni Guidoni O., *Quale giustizia per il giudice di pace? Nascita e consolidamento di una magistratura onoraria*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag. 120.

⁶⁰ Pagano U., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Lecce*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Lecce, 28 gennaio 2006.

⁶¹ Lo Turco G. F., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Roma*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Roma, 28 gennaio 2006.

indicazioni del CSM. Quantità e qualità del lavoro potranno in tal modo ancora migliorare",62.

A queste considerazioni tendenzialmente positive, se ne affiancano alcune di tenore opposto che denunciano scarsa preparazione e professionalità ("Non mi sembra condivisibile neppure l'intento di alleggerire il carico giudiziario aumentando la competenza del Giudice di Pace ad euro 25.000,00 senza distinzione alcuna tra cause relative al risarcimento per incidenti stradali ed altre cause, perché nei limiti di quella competenza che, con molta disinvoltura viene definita minore, vi sono controversie che interessano la gran parte dei cittadini di fascia media che risentono più degli altri gli effetti di una giustizia non adeguata ed a volte sommaria. Dico questo non perché diffidi in generale dei Giudici di Pace ai quali va la mia stima ed il mio apprezzamento per l'opera prestata con sacrificio e con impegno, ma perché il sistema di reclutamento iniziale ha consentito la nomina di alcuni giudici di scarsa professionalità, senza stimoli e certamente non interessati ad acquisire, con l'aggiornamento, quel minimo indispensabile di preparazione, idonea per l'esercizio delle funzioni giudiziarie"63), situazione che impone "senza ritardi una migliore scelta dei requisiti per la nomina ed una seria formazione professionale"⁶⁴.

Questa questione si affianca poi a quella dello stato giuridico dei giudici di pace⁶⁵. È comprensibile, infatti, che se, da un lato, dai magistrati laici si esigono le stesse professionalità e competenze di quelle di un giudice ordinario, dall'altro lato, essi reagiranno "reclamando gli stessi diritti, le stesse prerogative, la stessa possibilità di partecipare e incidere sulle decisioni rilevanti per la giustizia"66.

66 Vidoni Guidoni O., op. cit., pag. 121.

⁶² Numeroso R., Relazione del Presidente della Corte di Appello di Napoli., Inaugurazione anno

giudiziario 2006, Napoli, 28 gennaio 2006.

63 Passarelli N., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Campobasso*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Campobasso, 28 gennaio 2006.

64 Porcelli D., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Genova*, Inaugurazione anno

giudiziario 2005, Genova, 15 gennaio 2005.

Della Porta M., Relazione del Presidente della Corte di Appello de L'Aquila, Inaugurazione anno giudiziario 2006, L'Aquila, 28 gennaio 2006.

Si profila così un possibile futuro ambito di sfida per la figura del giudice di pace che coinvolgerà, da un lato, tutto il sistema di giustizia ed i suoi attori e, dall'altro, i cittadini in generale, ma in particolare la vittima con i suoi diritti e le sue necessità.

3. L'ANALISI DELLE SENTENZE ARCHIVIATE E PRONUNCIATE DAL GIUDICE DI PACE

Sono stati analizzati i fascicoli di sentenze archiviate provenienti dal Tribunale di Padova e pronunciate dal Giudice di Pace negli anni 2002, 2003 e 2004; queste sentenze riguardano quei reati che sono diventati di competenza esclusiva del Giudice di Pace in materia penale a seguito del Decreto legislativo n. 274 del 2000. Questi reati sono considerati di minore entità e riguardano una microconflittualità senza rilevanti effetti sociali; sono di notevole diffusione e, per esempio, contemplano i delitti contro la persona, come le percosse, le lesioni, l'omissione di soccorso; i delitti contro l'onore, come l'ingiuria e la diffamazione; i delitti contro il patrimonio, come il danneggiamento e l'ingresso abusivo nel fondo altrui.

Le sentenze sono state archiviate in un lasso di tempo che va dal 27/02/2002 al 17/05/2005; nella mia analisi ho scelto di commentarle e analizzarle dividendole nei tre anni; fra questi fascicoli sono presenti anche quelli con le denunce contro ignoti.

Ho analizzato questi incartamenti attraverso 24 variabili che riguardano: la data di presentazione e di archiviazione della querela, il motivo dell'azione legale, dell'accaduto e dell'archiviazione, il luogo in cui è avvenuto l'illecito, alcune caratteristiche personali riguardanti sia l'autore, che la vittima del reato (il sesso, l'età, la nazionalità, lo stato civile, il comune di residenza, la professione, il titolo di studio), il luogo in cui è avvenuta la denuncia. Inoltre sono stati analizzati anche i rapporti che intercorrono nella dinamica autore-vittima (rapporti di parentela e conoscenza), infine la presenza di testimoni durante il compimento dell'azione delittuosa. Successivamente i risultati di queste analisi sono stati inseriti in un programma di elaborazione statistica dei dati chiamato SPSS, il quale ha calcolato per ogni valore delle 24 variabili le frequenze, le percentuali

(valide e cumulate) e ha realizzato tre tipologie di grafici: il grafico a barre, il grafico a torta e l'istogramma. Nella seguente analisi, oltre alle tabelle contenenti i dati statistici, aggiungerò il grafico a torta.

3.1 – ANNO 2002

Il primo anno preso in esame è il 2002. Le querele sono state presentate fra il 7/06/2000 e l'11/12/2002 e sono 308; ogni anno è stato a sua volta suddiviso in intervalli di durata di sei mesi ciascuno. Come si evince dalla Tabella e dal Grafico n. 1, il periodo in cui si è concentrata la massima frequenza è quello dal 10/12/2001 al 10/06/2002, con 220 querele sporte e una percentuale del 72%.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	da 7/06/2000 a 7/12/2000	4	1,3	1,3	1,3
	da 8/12/2000 a 8/06/2001	14	4,5	4,5	5,8
	da 9/06/2001 a 9/12/2001	34	11,0	11,0	16,9
	da 10/12/2001 a 10/06/2002	220	71,4	71,4	88,3
	da 11/06/2002 a 11/12/2002	36	11,7	11,7	100,0
	Totale	308	100,0	100,0	

Tabella 1 – Data di presentazione delle querele




Grafico a torta 1 – Data di presentazione delle querele

Le sentenze sono invece state archiviate dal 27/02/2002 al 3/09/2004, con predominanza del primo periodo, cioè di quello che va dal 27/02/2002 al 27/08/2002. Gli ultimi due periodi (dal 1/03/2003 al 1/09/2003 e dal 3/03/2004 al 3/09/2004) contano frequenze e percentuali bassissime (vedasi Tabella e Grafico n. 2).

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	da 27/02/2002 a 27/08/2002	168	54,5	54,5	54,5
	da 28/08/2002 a 28/02/2003	137	44,5	44,5	99,0
	da 1/03/2003 a 1/09/2003	2	0,6	0,6	99,7
	da 3/03/2004 a 3/09/2004	1	0,3	0,3	100,0
	Totale	308	100,0	100,0	

Tabella 2 – Data di archiviazione delle querele




Grafico a torta 2 – Data di archiviazione delle guerele

Le motivazioni previste dal Decreto legislativo secondo le quali è possibile archiviare una querela sono numerose, le principali che si rincontrano in questo caso sono due: la rimessa e la rinuncia alla presentazione della querela. La prima motivazione consiste nella revoca, da parte del

querelante, della denuncia al fine di annullarne gli effetti, rinunciando, eventualmente, ad esercitare il diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno. La rimessa è la motivazione dell'archiviazione più frequente: i casi sono 126, la percentuale è 40,9%.

La rinuncia alla presentazione della querela conta invece 106 casi e una percentuale del 34,4% ed è la seconda motivazione dell'archiviazione. La rinuncia viene presentata dal querelante; in questi fascicoli la quasi totalità delle rinunce avviene nelle carceri da parte o di agenti della Polizia Penitenziaria nei confronti di detenuti oppure da parte di detenuti contro altri detenuti.

Le altre motivazioni dell'archiviazione sono varie ed hanno una frequenza molto bassa: in 32 casi il fatto denunciato non è previsto dalla legge come reato, in 15 casi si ha l'infondatezza della notizia di reato, in 11 casi la disposizione non è idonea ad ottenere il giudizio di piena attendibilità (cioè non sono stati presentati elementi tali da sostenere l'accusa in giudizio), in 9 casi è rimasto ignoto l'autore del reato, in 3 casi la querela è stata presentata fuori dai termini previsti dalla legge (il diritto di querela non può essere esercitato se sono trascorsi tre mesi dal giorno in cui l'offeso ha avuto notizia del fatto), sempre in 3 si è riscontrato un difetto nella condizione di procedibilità (cioè il giudice sentenzia di non dover procedere poiché l'azione penale non doveva essere iniziata), infine in un caso è sopraggiunta la morte del querelato. Inoltre in 2 fascicoli non era specificata la motivazione dell'archiviazione; tutti i dati sono contenuti nella seguente Tabella.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	presentata fuori termini	3	1,0	1,0	1,0
	infondatezza della notizia di reato	15	4,9	4,9	5,9
	disposizione non idonea a sostenere il giudizio di piena attendibilità	11	3,6	3,6	9,5
	rimessa	126	40,9	41,2	50,7
	rinuncia alla presentazione della querela	106	34,4	34,6	85,3
	morte del querelato	1	0,3	0,3	85,6
	difetto della condizione di procedibilità	3	1,0	1,0	86,6
	il fatto non è previsto dalla legge come reato	32	10,4	10,5	97,1
	è rimasto ignoto l'autore del reato	9	2,9	2,9	100,0
	Totale	306	99,4	100,0	
Mancanti		2	0,6		
Totale		308	100,0		

Tabella 3 – Motivazione dell'archiviazione




Grafico a torta 3 - Motivazione dell'archiviazione

Le querele sono state sporte presso diverse istituzioni diffuse sul territorio di Padova. Come si evince dalla Tabella e dal Grafico n.4, i cittadini si rivolgono principalmente alle Caserme dei Carabinieri (164 casi, 53,2%); di seguito abbiamo il Comando di Polizia Penitenziaria (vengono prese in esame anche querele sporte all'interno degli Istituti penitenziari, soprattutto quelle presentate nella Casa Circondariale di Padova, 90 casi, 29,2%), la Procura della Repubblica (28 casi, 9,1%), la Questura (21 casi, 6,8%), il Comando di Polizia Municipale (4 casi, 1,3%), infine il Comando di Polizia Ferroviaria (1 solo caso, 0,3%).

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Caserma dei Carabinieri	164	53,2	53,2	53,2
	Questura	21	6,8	6,8	60,1
	Comando di Polizia Municipale	4	1,3	1,3	61,4
	Procura della Repubblica	28	9,1	9,1	70,5
	Comando di Polizia Penitenziaria	90	29,2	29,2	99,7
	Comando di Polizia Ferroviaria	1	0,3	0,3	100,0
	Totale	308	100,0	100,0	

Tabella 4 – Luogo in cui è stata presentata la querela




Grafico a torta 4 - Luogo in cui è stata presentata la querela

I reati denunciati in questi fascicoli sono molteplici e la maggioranza di questi riguardano i delitti contro la persona e contro l'onore. Come si ricava dalla Tabella e dal Grafico n.5, i motivi delle querele a maggiore frequenza e percentuale sono, in ordine decrescente, le lesioni personali, l'ingiuria, le minacce, le percosse, le lesioni colpose, il danneggiamento, la diffamazione, le violazioni del Codice della Strada (in particolare guida in stato di ebbrezza e guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti), l'invasione di terreni o edifici, l'uccisione o il danneggiamento di animali altrui.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	lesioni personali	61	19,8	19,8	19,8
	ingiuria	59	19,2	19,2	39,0
	percosse	40	13,0	13,0	51,9
	lesioni colpose	35	11,4	11,4	63,3
	minacce	46	14,9	14,9	78,2
	danneggiamento	28	9,1	9,1	87,3
	diffamazione	21	6,8	6,8	94,2
	violazione del Codice della Strada	4	1,3	1,3	95,5
	invasione di terreni o edifici	4	1,3	1,3	96,8
	uccisione o danneggiamento di animali altrui	1	0,3	0,3	97,1
	altro	3	1,0	1,0	100,0
	Totale	308	100,0	100,0	·

Tabella 5 – Motivo della querela




Grafico a torta 5 - Motivo della querela

Sono stati inoltre esaminati i motivi che hanno portato al compimento di tali reati, questi sono visibili nella Tabella e dal Grafico n.6. Le motivazioni dell'accaduto non sono però 308, bensì 301: in 7 casi, infatti, queste non erano specificate nei fascicoli provenienti dal Tribunale.

Le cause sono numerose e variabili, le più comuni sono gli incidenti stradali (52 casi, 16,9%, in genere consistono in tamponamenti, collisioni, urti fra autovetture oppure fra autovetture e motocicli, biciclette, pedoni), i dissidi fra detenuti (50 casi, 16,2%) e i dissidi con le Forze dell'Ordine (46 casi, 14,9%, questi avvenimenti si verificano soprattutto all'interno delle carceri).

Vi sono dissidi amicali o fra conoscenti (41 casi, 13,3%), in seguito per esempio a forti divergenze sorte durante partite a carte all'interno di un bar, rancori fra ex fidanzati, fra conoscenti o coinquilini. È purtroppo molto alta la percentuale riguardante i dissidi familiari (10,4%), infatti nelle 308 sentenze prese in esame in 32 casi si è sporta denuncia contro un parente. I contrasti riguardano per la maggior parte il rapporto genitori-figli e fra exconiugi, le discussioni nascono per motivazioni futili che poi degenerano in minacce, ingiurie e lesioni.

La stessa frequenza (19 casi, 6,2%) si è verificata nei casi di dissidi fra colleghi di lavoro e nei dissidi fra sconosciuti; questi ultimi possono riguardare, per esempio, risse fra gestori di una discoteca e clienti. Proseguendo, fra le motivazioni dell'accaduto vi sono dissidi fra acquirenti ed esercenti (15 casi, 4,9%; si discute soprattutto sul prezzo della merce in vendita), rapporti di cattivo vicinato (10 casi, 3,2%; in conseguenza, per esempio, alla difficoltà nel gestire uno spazio comune), 7 casi in cui l'autore del reato è rimasto ignoto, infine un unico caso è rappresentato da dissidi fra capo e dipendente, dissidi fra detenuti e personale dell'Amministrazione Penitenziaria (si intendono gli educatori, gli psicologi, i medici, gli infermieri), l'infortunio domestico.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	sinistri stradali	52	16,9	17,3	17,3
	rapporti di cattivo vicinato	10	3,2	3,3	20,6
	dissidi familiari	32	10,4	10,6	31,2
	dissidi con forze dell'ordine	46	14,9	15,3	46,5
	dissidi fra detenuti	50	16,2	16,6	63,1
	dissidi amicali o fra conoscenti	41	13,3	13,6	76,7
	dissidi fra sconosciuti	19	6,2	6,3	83,1
	dissidi fra colleghi di lavoro	19	6,2	6,3	89,4
	dissidi in cui l'autore del reato è rimasto ignoto	7	2,3	2,3	91,7
	dissidi fra acquirenti ed esercenti	15	4,9	5,0	96,7
	dissidi fra capo e dipendente	1	0,3	0,3	97,0
	dissidi fra detenuti e personale dell'amministrazione Penitenziaria	1	0,3	0,3	97,3
	infortunio domestico	1	0,3	0,3	97,7
	altro	7	2,3	2,3	100,0
	Totale	301	97,7	100,0	
Mancanti		7	2,3	·	
Totale		308	100,0		

Tabella 6 – Motivazione dell'accaduto




Grafico a torta 6 - Motivazione dell'accaduto

Un'altra caratteristica dell'evento delittuoso presente nei verbali di denuncia è rappresentato dal luogo in cui è stato commesso l'illecito. Anche per questa variabile, i fascicoli in cui questo dato è mancante sono 7. Lo spazio che ricorre maggiormente, come si può notare dalla Tabella e dal Grafico n. 7, è il luogo di detenzione (92 casi), seguito dalla strada (84 casi) e dall'abitazione privata (73 casi). Nelle abitazioni l'illecito può avvenire sia tra parenti che fra conoscenti; non sono presenti casi in cui un qualsiasi reato compiuto nella casa familiare sia stato commesso da sconosciuti. La strada è invece il luogo in cui avvengono principalmente sinistri stradali.

Vi sono dissidi anche sul luogo di lavoro (frequenza 33, 10,7%), la maggior parte dei quali provocati da colleghi, 16 sono invece i reati provocati in bar o in luoghi di divertimento (ristoranti, discoteche, sale giochi). Infine vi sono tre luoghi che hanno solo un caso ciascuno (0,3%): il Comune, un negozio e una scuola.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	bar/luogo di divertimento	16	5,2	5,3	5,3
	abitazione	73	23,7	24,3	29,6
	luogo di detenzione	92	29,9	30,6	60,1
	strada	84	27,3	27,9	88,0
	luogo di lavoro	33	10,7	11,0	99,0
	comune	1	0,3	0,3	99,3
	negozio	1	0,3	0,3	99,7
	scuola	1	0,3	0,3	100,0
	Totale	301	97,7	100,0	
Mancanti		7	2,3		
Totale		308	100,0		

Tabella 7 – Luogo in cui il fatto è avvenuto

Errore.




Grafico a torta 7 - Luogo in cui il fatto è avvenuto

Sia l'autore che la vittima dei reati sono stati analizzati secondo sette caratteristiche: il sesso, l'età, la nazionalità, lo stato civile, il comune di residenza, la professione e il titolo di studio.

Grazie a questi aspetti si può delineare una sorta di identikit riguardante i due attori di un crimine. È necessario però considerare che fra i 308 fascicoli presi in esame vi sono 9 casi in cui è stata sporta denuncia contro ignoti, e 10 casi in cui l'autore del delitto è da identificare e di conseguenza non si ha nessuna informazione riguardante la persona in questione. L'identikit risulterà sicuramente valido, ma non del tutto completo.

Da quanto emerge da questa analisi, l'autore del reato risulta essere una persona di sesso maschile, di età compresa fra i 27 e i 37 anni, di

nazionalità italiana, coniugato, residente in un comune della provincia di Padova, di professione lavoratore autonomo. Un discorso separato va realizzato per quanto riguarda la variabile titolo di studio: in questo caso, vi sono 285 casi mancanti; sappiamo solo che una persona ha la licenza di scuola media inferiore, una di scuola superiore, una la laurea. Di conseguenza è impossibile trarre delle conclusioni a causa della scarsità dei dati a disposizione, come si può chiaramente notare dalla Tabella n. 8 e dal seguente Grafico a torta.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	licenza scuola media	1	0,3	4,3	4,3
	diploma scuola superiore	1	0,3	4,3	8,7
	laurea	1	0,3	4,3	13,0
	da identificare	11	3,6	47,8	60,9
	ignoto	9	2,9	39,1	100,0
	Totale	23	7,5	100,0	
Mancanti		285	92,5		
Totale		308	100,0		

Tabella 8 – Titolo di studio dell'autore del reato

Significativo è sottolineare, comunque, che il titolo di studio è un parametro non fondamentale in sede di denuncia, per cui l'operatore di polizia, o chi stila la denuncia, spesso omette questo dato.

Errore.




Grafico a torta 8 - Titolo di studio dell'autore del reato

Entrando nello specifico di ogni caratteristica degli autori dei reati, si può notare dalla seguente Tabella che l'età varia dai 16 agli 85 anni, con una percentuale del 4,9% di dati mancanti.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	da 16 a 26 anni	41	13,3	14,0	14,0
	da 27 a 37 anni	113	36,7	38,6	52,6
	da 38 a 48 anni	62	20,1	21,2	73,7
	da 49 a 59 anni	36	11,7	12,3	86,0
	da 60 a 70 anni	19	6,2	6,5	92,5
	da 71 a 85 anni	3	1,0	1,0	93,5
	da identificare	10	3,2	3,4	96,9
	ignoto	9	2,9	3,1	100,0
	Totale	293	95,1	100,0	
Mancanti		15	4,9		
Totale		308	100,0		

Tabella 9 – Età dell'autore del reato




Grafico a torta 9 - Età dell'autore del reato

Per quanto riguarda la nazionalità, oltre a quella italiana, che prevale, sono presenti in un numero abbastanza alto quelle nordafricane (63 casi, 20,5%); vedasi Tabella e Grafico n. 10.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	italiana	205	66,6	66,6	66,6
	europea	14	4,5	4,5	71,1
	nordafricana	63	20,5	20,5	91,6
	centro- sudafricana	3	1,0	1,0	92,5
	mediorientale	2	0,6	0,6	93,2
	australiana	2	0,6	0,6	93,8
da identificare	da identificare	10	3,2	3,2	97,1
	ignoto	9	2,9	2,9	100,0
	Totale	308	100,0	100,0	

Tabella 10 – Nazionalità dell'autore del reato




Grafico a torta 10 - Nazionalità dell'autore del reato

Per quanto riguarda lo stato civile dell'autore del reato, è rilevante notare l'alto numero dei casi in cui il dato è mancante: 166 contro 142 fascicoli in cui il dato è presente. Fra i dati presenti, si nota che 69 persone sono coniugate, 49 celibi/nubili, 4 separati/divorziati e 1 vedovo (Tabella n. 11).

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	coniugato	69	22,4	48,6	48,6
	celibe/nubile	49	15,9	34,5	83,1
	separato/divorziato	4	1,3	2,8	85,9
	vedovo	1	0,3	0,7	86,6
	da identificare	10	3,2	7,0	93,7
	ignoto	9	2,9	6,3	100,0
	Totale	142	46,1	100,0	
Mancanti		166	53,9		
Totale		308	100,0		

Tabella 11 – Stato civile dell'autore del reato




Grafico a torta 11 - Stato civile dell'autore del reato

La maggior parte di questi individui (129) abita in comuni in provincia di Padova, 47 di loro abita a Padova, 27 in altri comuni. In 86 fascicoli il dato è mancante.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Padova città	47	15,3	21,2	21,2
	comuni in provincia di Padova	129	41,9	58,1	79,3
	altri comuni	27	8,8	12,2	91,4
	da identificare	10	3,2	4,5	95,9
	ignoto	9	2,9	4,1	100,0
	Totale	222	72,1	100,0	
Mancanti		86	27,9		
Totale		308	100,0		

Tabella 12 – Comune di residenza dell'autore del reato




Grafico a torta 12 - Comune di residenza dell'autore del reato

Infine, le professioni sono numerose e le più varie (Tabella e Grafico n. 13): il numero di quelle conosciute e di quelle mancanti è quasi equivalente (rispettivamente 152 e 156). Tra le più frequenti notiamo il lavoratore autonomo, l'operaio, il pensionato, l'impiegato, la casalinga.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	pensionato	16	5,2	10,5	10,5
Validi	operaio		_	,	•
	•	22	7,1	14,5	25,0
	libero professionista	8	2,6	5,3	30,3
	impiegato	10	3,2	6,6	36,8
	personale sanitario	7	2,3	4,6	41,4
	personale addetto alla ristorazione	3	1,0	2,0	43,4
	forze dell'ordine	4	1,3	2,6	46,1
	lavoratore autonomo	29	9,4	19,1	65,1
	casalinga	8	2,6	5,3	70,4
	disoccupato	3	1,0	2,0	72,4
	insegnante	1	0,3	0,7	73,0
	commesso	1	0,3	0,7	73,7
	avvocato	1	0,3	0,7	74,3
	autista/autotrasportatore	8	2,6	5,3	79,6
	operatore sociale	1	0,3	0,7	80,3
	collaboratrice domestica	2	0,6	1,3	81,6
	altro	9	2,9	5,9	87,5
	da identificare	10	3,2	6,6	94,1
	ignoto	9	2,9	5,9	100,0
	Totale	152	49,4	100,0	,
Mancanti		156	50,6		
Totale		308	100,0		

Tabella 13 – Professione dell'autore del reato




Grafico a torta 13 - Professione dell'autore del reato

Si possono dunque analizzare le vittime dei fascicoli attraverso le stesse variabili usate per gli autori.

Essa è una persona di sesso maschile, di età compresa fra i 25 e i 35 anni, di nazionalità italiana, coniugata, abitante in un comune della provincia di Padova, appartenente alle Forze dell'Ordine. Stesse considerazioni per quanto riguarda il titolo di studio della vittima: in questo caso i dati validi sono solamente 2 (un diploma di scuola superiore e una laurea) a fronte di 306 dati mancanti.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	diploma scuola superiore	1	0,3	50,0	50,0
	laurea	1	0,3	50,0	100,0
	Totale	2	0,6	100,0	
Mancanti		306	99,4		
Totale		308	100,0		

Tabella 14 – Titolo di studio della vittima




Grafico a torta 14 - Titolo di studio della vittima

Nello specifico, come si evince dalla Tabella e dal Grafico n. 15, l'età varia tra i 14 e i 91 anni, con frequenze alte nelle fasce 25-35 anni (93 casi) e 36-46 anni (79 casi). Il dato è mancante in 33 incartamenti.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	da 14 a 24 anni	28	9,1	10,2	10,2
	da 25 a 35 anni	93	30,2	33,8	44,0
	da 36 a 46 anni	79	25,6	28,7	72,7
	da 47 a 57 anni	32	10,4	11,6	84,4
	da 58 a 68 anni	33	10,7	12,0	96,4
	da 69 a 79 anni	8	2,6	2,9	99,3
	da 80 a 91 anni	2	0,6	0,7	100,0
	Totale	275	89,3	100,0	
Mancanti		33	10,7		
Totale		308	100,0		

Tabella 15 – Età delle vittima




Grafico a torta 15 - Età delle vittima

Le nazionalità sono anche in questo caso numerose, quelle che hanno una maggiore frequenza sono quella italiana (252) e quella nordafricana (41). Come si può notare dalla Tabella e dal Grafico n. 16, in questo caso non vi sono dati mancanti.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	italiana	252	81,8	81,8	81,8
	europea	10	3,2	3,2	85,1
	nordafricana	41	13,3	13,3	98,4
	centro- sudafricana	2	0,6	0,6	99,0
	sudamericana	3	1,0	1,0	100,0
	Totale	308	100,0	100,0	

Tabella 16 – Nazionalità della vittima




Grafico a torta 16 - Nazionalità della vittima

I dati mancanti dello stato civile della vittima si equivalgono quasi perfettamente a quelli validi (49,7% i primi, 50,3% i secondi). Fra questi ultimi, 92 vittime sono coniugate, 45 celibi/nubili, 9 separati/divorziati e 9 vedovi (Tabella e Grafico n. 17).

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	coniugato	92	29,9	59,4	59,4
	celibe/nubile	45	14,6	29,0	88,4
	separato/divorziato	9	2,9	5,8	94,2
	vedovo	9	2,9	5,8	100,0
	Totale	155	50,3	100,0	
Mancanti		153	49,7		
Totale		308	100,0		

Tabella 17 – Stato civile della vittima




Grafico a torta 17 - Stato civile della vittima

Il 48,8% delle vittime vive in provincia di Padova, il 14,3% a Padova città, l'11,7% risiede in altri comuni. Vi è inoltre la presenza di dati mancanti, la percentuale è del 29,2%.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Padova città	44	14,3	20,2	20,2
	comuni in provincia di Padova	138	44,8	63,3	83,5
	altri comuni	36	11,7	16,5	100,0
	Totale	218	70,8	100,0	·
Mancanti		90	29,2		
Totale		308	100,0		

Tabella 18 – Comune di residenza della vittima




Grafico a torta 18 - Comune di residenza della vittima

Nel momento in cui veniva commesso il reato, 51 vittime appartenevano alle Forze dell'Ordine; fra le professioni più frequenti (tutte le altre sono riportate nella Tabella e nel Grafico n. 19), vi sono l'operaio, il pensionato, il lavoratore autonomo. Le Forze dell'Ordine sono, nella quasi totalità dei casi, agenti di Polizia Penitenziaria che lavorano all'interno delle Carceri; questo dato è un'ulteriore prova del fatto che molte sono le querele provenienti dalle case di detenzione.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	pensionato	22	7,1	11,6	11,6
	operaio	37	12,0	19,5	31,1
	libero professionista	9	2,9	4,7	35,8
	impiegato	14	4,5	7,4	43,2
	personale sanitario	2	0,6	1,1	44,2
	personale addetto alla ristorazione	5	1,6	2,6	46,8
	forze dell'ordine	51	16,6	26,8	73,7
	lavoratore autonomo	22	7,1	11,6	85,3
	casalinga	13	4,2	6,8	92,1
	studente	6	1,9	3,2	95,3
	disoccupato	2	0,6	1,1	96,3
	insegnante	2	0,6	1,1	97,4
	commesso	1	0,3	0,5	97,9
	avvocato	1	0,3	0,5	98,4
	operatore sociale	1	0,3	0,5	98,9
	custode di un museo	1	0,3	0,5	99,5
	addetto alla sicurezza	1	0,3	0,5	100,0
	Totale	190	61,7	100,0	
Mancanti		118	38,3		
Totale		308	100,0		

Tabella 19 – Professione svolta dalla vittima




Grafico a torta 19 - Professione svolta dalla vittima

Ho inoltre analizzati due tipologie di rapporti esistenti fra autori e vittime del reato: quella di conoscenza e quella di parentela.

Per quanto riguarda il primo tipo, si può notare dalla Tabella e dal Grafico n. 20 che vi è effettiva conoscenza fra questi due attori in 201 casi (65,3%); i dati mancanti sono solo 7.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	si	201	65,3	66,8	66,8
	no	100	32,5	33,2	100,0
	Totale	301	97,7	100,0	
Mancanti		7	2,3		
Totale		308	100,0		

Tabella 20 – Rapporto di conoscenza

Errore.




Grafico a torta 20 - Rapporto di conoscenza

Per quanto riguarda il secondo tipo di rapporto, invece, vi è parentela nel 12,3% dei casi, nel 2,3% dei casi il dato è mancante (Tabella e Grafico n. 21).

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	si	38	12,3	12,6	12,6
	no	263	85,4	87,4	100,0
	Totale	301	97,7	100,0	
Mancanti		7	2,3		
Totale		308	100,0		

Tabella 21 - Rapporto di parentela




Grafico a torta 21 - Rapporto di parentela

Infine, l'ultima variabile presa in considerazione è quella riguardante la presenza di testimoni nel momento in cui avviene il reato (Tabella e Grafico n. 22). È predominante la presenza di almeno un testimone; il suo ruolo diventa fondamentale per chiarire l'esatta dinamica dei fatti laddove il racconto dell'autore o della vittima di un reato non è preciso ed accurato.

La posizione di testimone è dunque quello di fornire il racconto sulla ricostruzione del fatti così come lui li ha visti, vissuti e percepiti; è necessario tuttavia che la testimonianza resa sia il più imparziale possibile, depurata da elementi soggettivi e personali.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	si	190	61,7	63,1	63,1
	no	111	36,0	36,9	100,0
	Totale	301	97,7	100,0	
Mancanti		7	2,3		
Totale		308	100,0		

Tabella 22 – Presenza di testimoni




Grafico a torta 22 - Presenza di testimoni

3.2 – ANNO 2003

L'anno 2003 conta molti più fascicoli rispetto l'anno precedente: sono 1173. Le sentenze sono state presentate fra il 7/06/2000 e il 13/12/2003, come si può notare dalla Tabella e dal Grafico n. 1.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	dal 7/06/2000 al 7/12/2000	3	0,3	0,3	0,3
	dal 8/12/2000 al 8/06/2001	4	0,3	0,3	0,6
	dal 9/06/2001 al 9/12/2001	39	3,3	3,3	3,9
	dal 10/12/2001 al 10/06/2002	244	20,8	20,8	24,7
	dal 11/06/2002 al 11/12/2002	408	34,8	34,8	59,5
	dal 12/12/2002 al 12/06/2003	346	29,5	29,5	89,0
	dal 13/06/2003 al 13/12/2003	129	11,0	11,0	100,0
	Totale	1173	100,0	100,0	

Tabella 1 – Data di presentazione della querela




Grafico a torta 1 - Data di presentazione della querela

Il periodo (anche in questo caso la durata è di sei mesi) fra l'11/06/2002 e l'11/12/2002 è quello in cui sono state presentate più denunce, cioè 408. Anche il periodo precedente (dal 10/12/2001 al 10/06/2002) e quello successivo (dal 12/12/2002 al 12/06/2003) hanno una frequenze alta: rispettivamente 244 e 346.

Le querele sono state sporte presso diverse istituzioni: la Tabella e il Grafico n.2 mostrano dove. Il luogo con una maggiore frequenza nel quale i cittadini si recano per denunciare il fatto delittuoso subito è, come nell'anno precedente, la Caserma dei Carabinieri con una percentuale del 49,6%. Di seguito vi è il Comando di Polizia Penitenziaria (18,3%), la

Procura della Repubblica (17,1%), il Comando di Polizia Municipale (7,2%), la Questura (7,1%), il Comando di Polizia Ferroviaria (0,6%), infine vi è un unico caso in cui la denuncia è stata sporta in un Comando della Stazione Forestale.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Caserma dei Carabinieri	582	49,6	49,6	49,6
	Questura	83	7,1	7,1	56,7
	Comando di Polizia Municipale	84	7,2	7,2	63,9
	Procura della Repubblica	201	17,1	17,1	81,0
	Comando di Polizia Penitenziaria	215	18,3	18,3	99,3
	Comando della Polizia Ferroviaria	7	0,6	0,6	99,9
	Comando della Stazione Forestale	1	0,1	0,1	100,0
	Totale	1173	100,0	100,0	

Tabella 2 – Luogo in cui è stata presentata la querela




Grafico a torta 2 - Luogo in cui è stata presentata la querela

Queste sentenze sono state archiviate in un lasso di tempo che va dal 27/02/2002 al 17/05/2005; dal 2/09/2003 al 2/03/2004 è stato compiuto il 52% del lavoro (vedasi Tabella e Grafico n. 3).

Dal 1/03/2003 al 1/09/2003 sono state archiviate 424 sentenze, 113 dal 28/08/2002 al 28/02/2003, 22 dal 3/03/2004 al 3/09/2004, infine 2 dal 4/09/2004 al 17/05/2005 e dal 27/02/2002 al 27/08/2002.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	dal 27/02/2002 al 27/08/2002	2	0,2	0,2	0,2
	dal 28/08/2002 al 28/02/2003	113	9,6	9,6	9,8
	dal 1/03/2003 al 1/09/2003	424	36,1	36,1	46,0
	dal 2/09/2003 al 2/03/2004	610	52,0	52,0	98,0
	dal 3/03/2004 al 3/09/2004	22	1,9	1,9	99,8
	dal 4/09/2004 al 17/05/2005	2	0,2	0,2	100,0
	Totale	1173	100,0	100,0	

Tabella 3 - Data di archiviazione delle sentenze




Grafico a torta 3 - Data di archiviazione delle sentenze

Le motivazioni dell'archiviazione sono anche in questo caso molteplici; le più frequenti sono, come nel 2002, la rimessa (427casi) e la rinuncia alla presentazione della querela (369 casi). Successivamente si trovano: la disposizione non è idonea a sostenere il giudizio di piena attendibilità (106 casi), l'infondatezza della notizia di reato (73 casi), il fatto non è previsto dalla legge come reato (48 casi), è rimasto ignoto l'autore del reato (45 casi), la querela è stata presentata fuori dai termini stabiliti dalla legge (39 casi), difetto della condizione di procedibilità (8 casi), morte del querelato (5 casi).

Sono inoltre presenti tre nuove motivazioni di archiviazione delle sentenze: la reciprocità delle offese (33 casi), la particolare tenuità del fatto (9 casi) e il reato non è punibile perché commesso a danno dei congiunti (1 caso). La prima modalità di archiviazione sancisce che, se le offese sono reciproche, nei casi di ingiuria, il giudice può dichiarare non punibile uno o entrambi gli offensori; la particolare tenuità del fatto rappresenta invece un meccanismo deflativo del sistema penale, è una definizione alternativa al procedimento che è circoscritto alla giurisdizione del giudice di pace, ed è stato introdotto proprio con il D.lgs. 274/2000. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato (art. 34, comma 1 del suddetto decreto). Infine, non è punibile chi commette delitti contro il patrimonio (ad eccezione della rapina, dell'estorsione, del sequestro di persona a scopo di estorsione e di ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso a violenza alle persone) a danno di congiunti, quali il coniuge non legalmente separato, un ascendente o un discendente, un fratello o una sorella convivente. Il dato è mancante in 10 fascicoli.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	presentata fuori termini	39	3,3	3,4	3,4
	infondatezza della notizia di reato	73	6,2	6,3	9,6
	disposizione non idonea a sostenere il giudizio di piena attendibilità	106	9,0	9,1	18,7
	rimessa	427	36,4	36,7	55,5
	rinuncia alla presentazione della querela	369	31,5	31,7	87,2
	morte del querelato	5	0,4	0,4	87,6
	reciprocità delle offese	33	2,8	2,8	90,5
	difetto della condizione di procedibilità	8	0,7	0,7	91,1
	il fatto non è previsto dalla legge come reato	48	4,1	4,1	95,3
	è rimasto ignoto l'autore del reato	45	3,8	3,9	99,1
	reato non punibile perchè commesso a danno dei congiunti	1	0,1	0,1	99,2
	particolare tenuità del fatto	9	0,8	0,8	100,0
	Totale	1163	99,1	100,0	
Mancanti		10	0,9		
Totale	ziono doll'archiviazion	1173	100,0		

Tabella 4 – Motivazione dell'archiviazione




Grafico a torta 4 – Motivazione dell'archiviazione

I reati che sono stati compiuti sono contenuti nella Tabella e nel Grafico n. 5: la maggior parte è rappresentata da ingiurie e lesioni colpose, con percentuali molto simili e rispettivamente del 23,2% e del 23,5%. Successivamente, in ordine decrescente, si hanno lesioni personali, minacce, danneggiamento (per esempio, una querela è stata sporta a causa del danneggiamento di un terreno provocato dal passaggio di un gregge di pecore), percosse, diffamazione, violazione del Codice della Strada (come l'anno 2002, riguardano in particolare guida in stato di ebbrezza e guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti), deturpamento e imbrattamento di cose altrui, appropriazione di cose altrui, uccisione di animali, inosservanza di obbligo di istruzione elementare dei minori (sono

insegnanti elementari che denunciano le famiglie di genitori di alunni che non adempiono a questo obbligo), danneggiamento di animali altrui, infine omissione di soccorso. Nella voce altro, per esempio, vi è un furto punibile a querela in una profumeria.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	lesioni personali	186	15,9	15,9	15,9
	ingiuria	272	23,2	23,2	39,0
	percosse	70	6,0	6,0	45,0
	lesioni colpose	276	23,5	23,5	68,5
	minacce	153	13,0	13,0	81,6
	danneggiamento	99	8,4	8,4	90,0
	diffamazione	43	3,7	3,7	93,7
	violazione del Codice della Strada	15	1,3	1,3	95,0
	invasione di terreni o edifici	14	1,2	1,2	96,2
	deturpamento e imbrattamento di cose altrui	11	0,9	0,9	97,1
	appropriazione di cose altrui	8	0,7	0,7	97,8
	uccisione o danneggiamento di animali altrui	5	0,4	0,4	98,2
	omissione di soccorso	3	0,3	0,3	98,5
	inosservanza di obbligo di istruzione elementare dei minori	7	0,6	0,6	99,1
	altro	11	0,9	0,9	100,0
	Totale	1173	100,0	100,0	

Tabella 5 – Motivo della querela




Grafico a torta 5 – Motivo della querela

Sono stati inoltre analizzati i motivi che hanno portato al compimento di tali reati: sono numerosi e solo in un caso il dato è mancante. La causa in assoluto più frequente è rappresentata dagli incidenti stradali: sono 311 e alcuni con conseguenze mortali. Poi, vi sono dissidi amicali o fra conoscenti (176 casi, per esempio in un campo di calcio durante una partita fra amici); successivamente vi sono cinque motivazioni, cioè i rapporti di cattivo vicinato, i dissidi con le forze dell'ordine e fra detenuti, i dissidi fra sconosciuti e i dissidi familiari (anche quest'anno, la percentuale è sempre alta, il 9,2%) che più o meno si equivalgono su circa un centinaio di casi a testa. Quest'anno sono presenti più casi, rispetto a quello precedente, di dissidi fra detenuti e personale dell'amministrazione penitenziaria (22 contro 1 solo dell'anno precedente): questo dato, sommato agli altri due

riguardanti i reati commessi all'interno delle carceri, fa sì che vi sia un'altissima percentuale di crimini commessi all'interno delle carceri (ciò è confermato anche dalla Tabella e dal Grafico n. 7 riguardante il luogo in cui l'atto criminoso è avvenuto). A questo proposito è da rilevare, come nota aggiuntiva, che vi sono 7 denunce sporte all'interno della Casa di Reclusione Padova riguardanti il detenuto Donato Bilancia (il famoso serial killer di Genova).

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	sinistri stradali	311	26,5	26,5	26,5
	rapporti di cattivo vicinato	116	9,9	9,9	36,4
	dissidi familiari	108	9,2	9,2	45,6
	dissidi con forze dell'ordine	112	9,5	9,6	55,2
	dissidi fra detenuti	110	9,4	9,4	64,6
	dissidi amicali o fra conoscenti	176	15,0	15,0	79,6
	dissidi fra sconosciuti	103	8,8	8,8	88,4
	dissidi fra colleghi di lavoro	37	3,2	3,2	91,6
	dissidi fra acquirenti ed esercenti	12	1,0	1,0	92,6
	dissidi fra capo e dipendente	15	1,3	1,3	93,9
	dissidi fra detenuti e personale dell'amministrazione penitenziaria	22	1,9	1,9	95,7
	abusiva occupazione	9	0,8	0,8	96,5
	persona assalita da animali	9	0,8	0,8	97,3
	dissidi fra padroni di animali	4	03	0,3	97,6
	infortunio domestico	4	0,3	0,3	98,0
	altro	24	2,0	2,0	100,0
	Totale	1172	99,9	100,0	
Mancanti		1	0,1		
Totale		1173	100,0		

Tabella 6 – Motivazione dell'accaduto




Grafico a torta 6 - Motivazione dell'accaduto

Come già anticipato, il luogo che ha una frequenza molto alta (è infatti al terzo posto, con 224 casi) è il luogo di detenzione. Il luogo per eccellenza dove i delitti vengono consumati è la strada (484 casi), al secondo posto vi è purtroppo l'abitazione privata (292 casi), sintomo che continuano ad essere alti i reati consumati fra le mura domestiche e di conseguenza compiuti da persone che la vittima conosce, amici e anche parenti. Gli altri luoghi, contenuti nella Tabella e nel Grafico n.7, sono numerosi e hanno tutti una frequenza abbastanza bassa.

Da segnalare che 15 delitti sono stati compiuti per mezzo del cellulare e si tratta di ingiurie, minacce e diffamazioni avvenute appunto tramite telefono cellulare, ad opera di persona a volte conosciute, a volte ignote. Solo in un caso, il dato è risultato mancante.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	bar/luogo di divertimento	30	2,6	2,6	2,6
	abitazione	292	24,9	24,9	27,5
	luogo di				
	detenzione	224	19,1	19,1	46,6
	strada	484	41,3	41,3	87,9
	luogo di lavoro	64	5,5	5,5	93,3
	comune	3	0,3	0,3	93,6
	appezzamento di terreno	14	1,2	1,2	94,8
	fabbricato	7	0,6	0,6	95,4
	negozio	2	0,2	0,2	95,6
	telefono cellulare	15	1,3	1,3	96,8
	stazione	4	0,3	0,3	97,2
	scuola	6	0,5	0,5	97,7
	officina	2	0,2	0,2	97,9
	ospedale	5	0,4	0,4	98,3
	hotel	2	0,2	0,2	98,5
	altro	18	1,5	1,5	100,0
	Totale	1172	99,9	100,0	
Mancanti		1	0,1		
Totale		1173	100,0		

Tabella 7 – Luogo in cui il fatto è avvenuto




Grafico a torta 7 – Luogo in cui il fatto è avvenuto

Anche nell'anno 2003 sono state analizzate le caratteristiche degli autori e delle vittime dei reati. È da sottolineare che fra i fascicoli presi in esame sono state sporte 46 denunce contro ignoti e 92 contro persone da identificare. Inoltre è sempre carente il dato riguardante il titolo di studio, come si può notare dalla Tabella e dal Grafico n. 8: abbiamo solamente 1 caso di licenza di scuola media e 5 di laurea.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	licenza scuola media	1	0,1	0,7	0,7
	laurea	5	0,4	3,5	4,2
	da identificare	92	7,8	63,9	68,1
	ignoto	46	3,9	31,9	100,0
	Totale	144	12,3	100,0	
Mancanti		1029	87,7		
Totale		1173	100,0		

Tabella 8 – Titolo di studio dell'autore del reato




Grafico a torta 8 – Titolo di studio dell'autore del reato

Ecco dunque l'identikit dell'autore del reato riferito all'anno 2003: è una persona di sesso maschile, di età compresa tra i 27 e i 37 anni, di nazionalità italiana, coniugata, abitante in provincia di Padova, di

professione lavoratore autonomo. Questo profilo ricalca esattamente quello dell'autore del reato del 2002.

Nello specifico, il querelato è di sesso maschile nel 71,9% dei casi (Tabella e Grafico n. 9)

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	maschio	843	71,9	71,9	71,9
	femmina	192	16,4	16,4	88,2
	da identificare	92	7,8	7,8	96,1
	ignoto	46	3,9	3,9	100,0
	Totale	1173	100,0	100,0	

Tabella 9 – Sesso dell'autore del reato

Errore.




Grafico a torta 9 – Sesso dell'autore del reato

Per quanto concerne l'età, questa varia dai 16 agli 85 anni, la percentuale dei dati mancanti è il 5,5%. E' abbastanza alta la percentuale di coloro che compiono delitti in età giovanile: infatti fra i 16 e i 26 anni si hanno 158 giovani (13,5%) che attuano illeciti penali.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	da 16 a 26 anni	158	13,5	14,3	14,3
	da 27 a 37 anni	370	31,5	33,4	47,7
	da 38 a 48 anni	210	17,9	19,0	66,6
	da 49 a 59 anni	134	11,4	12,1	78,7
	da 60 a 70 anni	69	5,9	6,2	84,9
	da 71 a 85 anni	29	2,5	2,6	87,5
	da identificare	92	7,8	8,3	95,8
	ignoto	46	3,9	4,2	100,0
	Totale	1108	94,5	100,0	
Mancanti		65	5,5		
Totale		1173	100,0		

Tabella 10 – Età dell'autore del reato




Grafico a torta 10 - Età dell'autore del reato

La nazionalità prevalente dell'autore del reato è, come già riportato, italiana (69,6%); fra le altre, degne di nota abbiamo la nordafricana (10,2%) e l'europea (5,4%).

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	italiana	816	69,6	69,6	69,6
	europea	63	5,4	5,4	74,9
	nordafricana	120	10,2	10,2	85,2
	centro- sudafricana	14	1,2	1,2	86,4
	mediorientale	2	0,2	0,2	86,5
	asiatica	3	0,3	0,3	86,8
	sudamericana	8	0,7	0,7	87,5
	australiana	9	0,8	0,8	88,2
	da identificare	92	7,8	7,8	96,1
	ignoto	46	3,9	3,9	100,0
	Totale	1173	100,0	100,0	

Tabella 11 – Nazionalità dell'autore del reato




Grafico a torta 11 – Nazionalità dell'autore del reato

Per quanto riguarda lo stato civile dell'autore del reato, è rilevante notare l'alto numero dei casi in cui il dato è mancante, cioè 760, mentre i dati validi sono solamente 413. In ogni caso, come si evince dalla seguente Tabella, prevale lo stato civile coniugato (13,2%), poi quello celibe/nubile (8,5%), separato/divorziato (1,3%), infine vedovo (0,4%).

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	coniugato	155	13,2	37,5	37,5
	celibe/nubile	100	8,5	24,2	61,7
	separato/divorziato	15	1,3	3,6	65,4
	vedovo	5	0,4	1,2	66,6
	da identificare	92	7,8	22,3	88,9
	ignoto	46	3,9	11,1	100,0
	Totale	413	35,2	100,0	
Mancanti		760	64,8		
Totale		1173	100,0		

Tabella 12 – Stato civile dell'autore del reato

Errore.




Grafico a torta 12 – Stato civile dell'autore del reato

La maggior parte di questi individui (524) abita in un comune della provincia di Padova, 206 a Padova città e 69 in altri comuni. I dati mancanti sono in questo caso inferiori: sono 236 contro i 937 validi.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Padova	206	17,6	22,0	22,0
	comuni in provincia di Padova	524	44,7	55,9	77,9
	altri comuni	69	5,9	7,4	85,3
	da identificare	92	7,8	9,8	95,1
	ignoto	46	3,9	4,9	100,0
	Totale	937	79,9	100,0	
Mancanti		236	20,1		
Totale		1173	100,0		

Tabella 13 – Comune di residenza dell'autore del reato




Grafico a torta 13 – Comune di residenza dell'autore del reato

Infine, l'ultima variabile utilizzata per l'analisi dell'autore del reato è la professione. Queste sono molto numerose e, come si può leggere dalla

Tabella e dal Grafico n. 14, non vi è una netta predominanza di una sull'altra. Le più frequenti sono comunque il lavoratore autonomo e l'operaio.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	pensionato	21	1,8	5,2	5,2
	operaio	52	4,4	12,8	18,0
	libero professionista	27	2,3	6,7	24,6
	impiegato	28	2,4	6,9	31,5
	personale sanitario	5	0,4	1,2	32,8
	personale addetto alla ristorazione	12	1,0	3,0	35,7
	forze dell'ordine	4	0,3	1,0	36,7
	lavoratore autonomo	66	5,6	16,3	53,0
	casalinga	9	0,8	2,2	55,2
	studente	3	0,3	0,7	55,9
	disoccupato	7	0,6	1,7	57,6
	insegnante	3	0,3	0,7	58,4
	commesso	1	0,1	0,2	58,6
	avvocato	5	0,4	1,2	59,9
	autista/autotrasportatore	11	0,9	2,7	62,6
	operatore sociale	4	0,3	1,0	63,5
	collaboratrice domestica	2	0,2	,5	64,0
	altro	8	0,7	2,0	66,0
	da identificare	92	7,8	22,7	88,7
	ignoto	46	3,9	11,3	100,0
	Totale	406	34,6	100,0	
Mancanti		767	65,4		
Totale		1173	100,0		

Tabella 14 – Professione dell'autore del reato





Grafico a torta 14 – Professione dell'autore del reato

Successivamente è stata analizzata la vittima dei reati. È da premettere che durante l'anno 2003 si sono rese parte lesa tre enti: lo Stato italiano, le Ferrovie e le Poste Italiane e la somma delle denunce ammonta a 21. Di conseguenza è stata creata una nuova categoria, denominata "ente pubblico" nella tabella riguardante il sesso della vittima e "non è possibile" nelle altre.

L'identikit della vittima del 2003 è il seguente: sesso maschile, età 25-35 anni, nazionalità italiana, coniugato, abitante in provincia di Padova, di professione appartenente alle Forze dell'Ordine; il titolo di studio è anche in questo caso ininfluente (Tabella e Grafico n. 15).

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	diploma scuola superiore	1	0,1	3,4	3,4
	laurea	7	0,6	24,1	27,6
	non possibile	21	1,8	72,4	100,0
	Totale	29	2,5	100,0	
Mancanti		1144	97,5		
Totale		1173	100,0		

Tabella 15 – Titolo di studio della vittima



Errore.

Grafico a torta 15 – Titolo di studio della vittima

La vittima è di sesso maschile nel 68,1% dei casi, il 30,1% dei casi è femmina ed è, come precedentemente specificato, ente pubblico l'1,8%.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	maschio	799	68,1	68,1	68,1
	femmina	353	30,1	30,1	98,2
	ente pubblico	21	1,8	1,8	100,0
	Totale	1173	100,0	100,0	

Tabella 16 - Sesso della vittima




Grafico a torta 16 - Sesso della vittima

L'età della vittima oscilla fra i 14 e i 91 anni; i dati mancanti sono 69. Le fasce di età con una frequenza maggiore (Tabella e Grafico n.17) sono 14-24 anni (136 casi), 25-35 anni (390 casi), 36-46 anni (281 casi) e 47-57 anni (133 casi).

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	da 14 a 24 anni	136	11,6	12,3	12,3
	da 25 a 35 anni	390	33,2	35,3	47,6
	da 36 a 46 anni	281	24,0	25,5	73,1
	da 47 a 57 anni	133	11,3	12,0	85,1
	da 58 a 68 anni	94	8,0	8,5	93,7
	da 69 a 79 anni	41	3,5	3,7	97,4
	da 80 a 91 anni	8	0,7	0,7	98,1
	non è possibile	21	1,8	1,9	100,0
	Totale	1104	94,1	100,0	
Mancanti		69	5,9		
Totale		1173	100,0		

Tabella 17 – Età della vittima




Grafico a torta 17 – Età della vittima

Le nazionalità prevalenti sono quella italiana, europea e nordafricana.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	italiana	988	84,2	84,2	84,2
	europea	69	5,9	5,9	90,1
	nordafricana	62	5,3	5,3	95,4
	centro- sudafricana	15	1,3	1,3	96,7
	mediorientale	5	0,4	0,4	97,1
	asiatica	6	0,5	0,5	97,6
	sudamericana	6	0,5	0,5	98,1
	australiana	1	0,1	0,1	98,2
	non è possibile	21	1,8	1,8	100,0
	Totale	1173	100,0	100,0	

Tabella 18 – Nazionalità della vittima




Grafico a torta 18 – Nazionalità della vittima

Per quanto riguarda lo stato civile della vittima, si nota dalla Tabella e dal Grafico n. 19 che i dati mancanti sono molto superiori rispetto a quelli validi.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	coniugato	260	22,2	57,1	57,1
	celibe/nubile	117	10,0	25,7	82,9
	separato/divorziato	45	3,8	9,9	92,7
	vedovo	12	1,0	2,6	95,4
	non è possibile	21	1,8	4,6	100,0
	Totale	455	38,8	100,0	
Mancanti		718	61,2		
Totale		1173	100,0		

Tabella 19 – Stato civile della vittima




Grafico a torta 19 – Stato civile della vittima

Le vittime, come già anticipato, abitano prevalentemente in paesi in provincia di Padova e la percentuale collegata (53,7%) è nettamente superiore rispetto al comune di Padova (16,2%) e ad altri comuni (7,2%).

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Padova città	190	16,2	20,5	20,5
	comuni in provincia di Padova	630	53,7	68,1	88,6
	altri comuni	84	7,2	9,1	97,7
	non è possibile	21	1,8	2,3	100,0
	Totale	925	78,9	100,0	
Mancanti		248	21,1		
Totale		1173	100,0		

Tabella 20 – Comune di residenza della vittima




Grafico a torta 20 - Comune di residenza della vittima

Infine, abbiamo la professione della vittima. Predominano, come l'anno 2002, le Forze dell'Ordine: questo coerentemente con le analisi precedenti riguardanti il luogo in cui sono avvenuti gli illeciti e le motivazioni dell'accaduto. Le altre professioni più frequenti sono l'operaio, il pensionato, il libero professionista, l'impiegato, il lavoratore autonomo.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	pensionato	51	4,3	8,2	8,2
	operaio	80	6,8	12,9	21,2
	libero professionista	49	4,2	7,9	29,1
	impiegato	49	4,2	7,9	37,0
	personale sanitario	37	3,2	6,0	43,0
	personale addetto alla ristorazione	17	1,4	2,7	45,7
	forze dell'ordine	120	10,2	19,4	65,1
	lavoratore autonomo	74	6,3	12,0	77,1
	casalinga	43	3,7	6,9	84,0
	studente	9	0,8	1,5	85,5
	disoccupato	7	0,6	1,1	86,6
	insegnante	9	0,8	1,5	88,0
	commesso	10	0,9	1,6	89,7
	avvocato	7	0,6	1,1	90,8
	autista/autotrasportatore	12	1,0	1,9	92,7
	operatore sociale	8	0,7	1,3	94,0
	collaboratrice domestica	4	0,3	0,6	94,7
	altro	12	1,0	1,9	96,6
	non è possibile	21	1,8	3,4	100,0
	Totale	619	52,8	100,0	
Mancanti		554	47,2		
Totale		1173	100,0		

Tabella 21 – Professione della vittima





Grafico a torta 21 - Professione della vittima

Come per il 2002, anche nel 2003 sono stati analizzati due tipologie di rapporti che intercorrono fra autore e vittima di un crimine: il rapporto di conoscenza e il rapporto di parentela.

Per quanto riguarda il primo rapporto, si nota che vi è conoscenza fra i due attori nel 56,2% delle volte; non vi sono dati mancanti.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	si	659	56,2	56,2	56,2
	no	514	43,8	43,8	100,0
	Totale	1173	100,0	100,0	

Tabella 22 – Rapporto di conoscenza



Torta a grafico 22 – Rapporto di conoscenza

Per quanto riguarda invece il secondo tipo di rapporto, vi è parentela nell'8,9% dei casi. Questa percentuale è diminuita rispetto al 2002, quando era del 12,3%.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	si	104	8,9	8,9	8,9
	no	1069	91,1	91,1	100,0
	Totale	1173	100,0	100,0	

Tabella 23 – Rapporto di parentela



Grafico a torta 23 – Rapporto di parentela

L'ultima variabile presa in considerazione è quella riguardante la presenza dei testimoni nel momento esatto in cui vengono consumati i delitti. La loro presenza, come già rappresentato per l'analisi dell'anno 2002, è sicuramente molto preziosa, soprattutto per chiarire quelle situazioni che dai verbali di denuncia risultano confusionarie e caotiche. Nel 2003, dunque, la presenza di testimoni vi è nel 53,2% dei casi.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	si	624	53,2	53,2	53,2
	no	549	46,8	46,8	100,0
	Totale	1173	100,0	100,0	

Tabella 24 – Presenza di testimoni




Grafico a torta 24 – Presenza di testimoni

3.3 – ANNO 2004

Infine, l'ultimo anno preso in analisi è il 2004. Si può subito notare che le denunce presentate sono in numero ancora maggiore rispetto il 2003: da 1173 a 1641 (Tabella e Grafico n. 1). Il periodo di maggiore frequenza (500) è quello che va dal 14/12/2003 al 14/06/2004.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	dal 7/06/2000 al 7/12/2000	4	0,2	0,2	0,2
	dal 8/12/2000 al 8/06/2001	8	0,5	0,5	0,7
	dal 9/06/2001 al 9/12/2001	5	0,3	0,3	1,0
	dal 10/12/2001 al 10/06/2002	128	7,8	7,8	8,8
	dal 11/06/2002 al 11/12/2002	255	15,5	15,5	24,4
	dal 12/12/2002 al 12/06/2003	225	13,7	13,7	38,1
	dal 13/06/2003 al 13/12/2003	331	20,2	20,2	58,3
	dal 14/12/2003 al 14/06/2004	500	30,5	30,5	88,7
	dal 15/06/2004 al 15/11/2004	185	11,3	11,3	100,0
	Totale	1641	100,0	100,0	

Tabella 1 – Data di presentazione della querela




Grafico a torta 1 – Data di presentazione della querela

Le querele sono invece state archiviate in un lasso di tempo (dal 2/09/2003 al 17/05/2005, vedasi Tabella e Grafico n. 2) complessivamente molto breve, il 75,4% del lavoro è stato compiuto negli ultimi otto mesi, cioè fra il 4/09/2004 e il 17/05/2005. Solo 4 querele sono state archiviate fra il 2/09/2003 al 2/03/2004.

		Frequenza	Percentuale	Percentu ale valida	Percentuale cumulata
Validi	dal 2/09/2003 al 2/03/2004	4	0,2	0,2	0,2
	dal 3/03/2004 al 3/09/2004	400	24,4	24,4	24,6
	dal 4/09/2004 al 17/05/2005	1237	75,4	75,4	100,0
	Totale	1641	100,0	100,0	

Tabella 2 – Data di archiviazione della querela




Grafico a torta 2 – Data di archiviazione della querela

Le querele sono state sporte presso diverse istituzioni e come si nota dalla Tabella e dal Grafico n. 3, i cittadini si rivolgono principalmente, come accade anche nel 2002 e nel 2003, alle Caserme dei Carabinieri (956 casi), di seguito abbiamo la Procura della Repubblica (333 casi), il Comando di

Polizia Penitenziaria (170 casi), il Comando di Polizia Municipale (101 casi), la Questura (71 casi), il Comando di Polizia Ferroviaria (8 casi). Infine è presente in 2 casi una nuova modalità di presentazione della querela: il ricorso immediato al Giudice di Pace, regolato dall'articolo 21 del D.lgs. 274/2000. Questo meccanismo significa che per quei reati perseguibili a querela è possibile per la persona offesa dal reato citare a giudizio il querelato direttamente dinanzi al Giudice di Pace; ciò per permettere alle vittime un mezzo rapido di accesso alla giurisdizione.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Caserma dei Carabinieri	956	58,3	58,3	58,3
	Questura	71	4,3	4,3	62,6
	Comando di Polizia Municipale	101	6,2	6,2	68,7
	Procura della Repubblica	333	20,3	20,3	89,0
	Comando di Polizia Penitenziaria	170	10,4	10,4	99,4
	Comando della Polizia Ferroviaria	8	0,5	0,5	99,9
	ricorso immediato al Giudice di Pace	2	0,1	0,1	100,0
	Totale	1641	100,0	100,0	

Tabella 3 – Luogo in cui è stata presentata la denuncia




Grafico a torta 3 – Luogo in cui è stata presentata la denuncia

Le motivazioni secondo le quali è possibile archiviare una sentenza sono anche in questo anno molteplici, le principali rimangono sempre la rimessa (451 casi) e la rinuncia alla presentazione della querela (345 casi). Successivamente si hanno motivazioni presenti anche negli anni scorsi, le più frequenti sono: disposizione non idonea a sostenere il giudizio di piena attendibilità (313 casi), infondatezza della notizia di reato (168 casi), è rimasto ignoto l'autore del reato (97 casi). Vi sono inoltre due novità: 8 casi in cui la querela è stata presentata da persona non dotata dei necessari poteri e 2 casi in cui il reato è caduto in prescrizione (cioè il reato non è più perseguibile). In 26 fascicoli la motivazione dell'archiviazione è mancante.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	presentata fuori termini	34	2,1	2,1	2,1
	infondatezza della notizia di reato	168	10,2	10,4	12,5
	disposizione non idonea a sostenere il giudizio di piena attendibilità	313	19,1	19,4	31,9
	rimessa	451	27,5	27,9	59,8
	rinuncia alla presentazione della querela	345	21,0	21,4	81,2
	morte del querelato	3	0,2	0,2	81,4
	reciprocità delle offese	19	1,2	1,2	82,5
	difetto della condizione di procedibilità	70	4,3	4,3	86,9
	il fatto non è previsto dalla legge come reato	39	2,4	2,4	89,3
	è rimasto ignoto l'autore del reato	97	5,9	6,0	95,3
	particolare tenuità del fatto	66	4,0	4,1	99,4
	prescrizione	2	0,1	0,1	99,5
	querela presentata da persona non dotata dei necessari poteri	8	0,5	0,5	100,0
	Totale	1615	98,4	100,0	
Mancanti		26	1,6		
Totale		1641	100,0		

Tabella 4 – Motivazione dell'archiviazione




Grafico a torta 4 – Motivazione dell'archiviazione

I reati che sono stati compiuti in questi fascicoli dagli autori dei reati sono numerosi, come si può vedere bene dalla Tabella e dal Grafico n. 5. I più frequenti sono sicuramente le lesioni colpose (23,2%) le ingiurie (21,7%), le lesioni personali (14,4%) e le minacce (14,1%).

Nel 2004 sono inoltre presenti 68 casi di doppia sottoscrizione di presentazione di lista (art. 65, comma 3 del DPR 753/1980).

		Percentuale	Percentuale
Frequenza	Percentuale	valida	cumulata

Validi	lesioni personali	236	14,4	14,4	14,4
	ingiuria	356	21,7	21,7	36,1
	percosse	67	4,1	4,1	40,2
	lesioni colpose	380	23,2	23,2	63,3
	minacce	231	14,1	14,1	77,4
	doppia sottoscrizione di presentazione di lista	68	4,1	4,1	81,5
	danneggiamento	138	8,4	8,4	89,9
	diffamazione	94	5,7	5,7	95,7
	violazione del Codice della Strada	9	0,5	0,5	96,2
	invasione di terreni o edifici	28	1,7	1,7	97,9
	deturpamento e imbrattamento di cose altrui	14	0,9	0,9	98,8
	appropriazione di cose smarrite	6	0,4	0,4	99,1
	uccisione o danneggiamento di animali altrui	6	0,4	0,4	99,5
	altro	8	0,5	0,5	100,0
	Totale	1641	100,0	100,0	

Tabella 5 – Motivo della querela




Grafico a torta 5 - Motivo della querela

Sono stati inoltre analizzati i motivi che hanno portato al compimento di tali reati (1 solo dato è mancante), i più frequenti rimangono sempre i sinistri stradali (Tabella e Grafico n.6). Vi sono inoltre casi di dissidi amicali o fra conoscenti, rapporti di cattivo vicinato, dissidi fra sconosciuti, con forze dell'ordine, familiari (la percentuale, rispetto agli altri anni, è in calo). Sono inoltre presenti i 68 casi di irregolarità della sottoscrizione delle liste elettorali. Le altre numerose motivazioni hanno frequenze molto basse.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	sinistro stradale	439	26,8	26,8	26,8
	rapporti di cattivo vicinato	239	14,6	14,6	41,3
	dissidi familiari	120	7,3	7,3	48,7
	dissidi con forze dell'ordine	127	7,7	7,7	56,4
	dissidi fra detenuti	67	4,1	4,1	60,5
	dissidi amicali o fra conoscenti	249	15,2	15,2	75,7
	dissidi fra sconosciuti	173	10,5	10,5	86,2
	dissidi fra colleghi di lavoro	43	2,6	2,6	88,8
	dissidi fra acquirenti ed esercenti	16	1,0	1,0	89,8
	irregolarità della sottoscrizione delle liste elettorali	68	4,1	4,1	94,0
	dissidi fra capo e dipendente	16	1,0	1,0	94,9
	dissidi fra detenuti e personale dell'amministrazione penitenziaria abusiva occupazione	13	0,8	0,8 1,2	95,7 97,0
	persona assalita da		·		
	animali	12	0,7	0,7	97,7
	dissidi fra padroni di animali	6	0,4	0,4	98,0
	infortunio domestico	5	0,3	0,3	98,4
	sfratto	7	0,4	0,4	98,8
	altro	20	1,2	1,2	100,0
	Totale	1640	99,9	100,0	
Mancanti		1	0,1		
Totale		1641	100,0		

Tabella 6 – Motivazione dell'accaduto




Grafico a torta 6 - Motivazione dell'accaduto

La successiva caratteristica presa in esame è rappresentata dai luoghi in cui sono avvenuti gli illeciti (in un caso il dato è mancante). Il luogo che in assoluto ricorre maggiormente è la strada, con una percentuale del 42,7%; il secondo è invece l'abitazione privata, 22,7% (nella quale, come già ricordato, gli illeciti sono sempre commessi da persone conosciute o da parenti). Successivamente, in ordine decrescente, vi sono il luogo di detenzione, il luogo di lavoro, il bar/luogo di divertimento, il Comune, l'appezzamento di terreno, il fabbricato, il negozio, il telefono cellulare, la stazione, la scuola, la casa di riposo (si è avuto un episodio di scabbia), l'officina, l'hotel e l'ospedale.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	bar/luogo di divertimento	73	4,4	4,5	4,5
	abitazione	373	22,7	22,7	27,2
	luogo di detenzione	174	10,6	10,6	37,8
	strada	700	42,7	42,7	80,5
	luogo di lavoro	92	5,6	5,6	86,1
	comune	74	4,5	4,5	90,6
	appezzamento di terreno	52	3,2	3,2	93,8
	fabbricato	20	1,2	1,2	95,0
	negozio	15	0,9	0,9	95,9
	telefono cellulare	14	0,9	0,9	96,8
	stazione	11	0,7	0,7	97,4
	scuola	11	0,7	0,7	98,1
	officina	7	0,4	0,4	98,5
	casa di riposo	10	0,6	0,6	99,1
	ospedale	3	0,2	0,2	99,3
	hotel	4	0,2	0,2	99,6
	altro	7	0,4	0,4	100,0
	Totale	1640	99,9	100,0	
Mancanti		1	0,1		
Totale		1641	100,0		

Tabella 7 – Luogo in cui il fatto è avvenuto




Grafico a torta 7 – Luogo in cui il fatto è avvenuto

Anche nel 2004 sono stati analizzati l'autore e la vittima dei reati attraverso le sette caratteristiche utilizzate per gli altri anni. E' da sottolineare che fra i 1641 fascicoli presi in esame sono state sporte 97 denunce contro ignoti e 148 contro persone da identificare. Inoltre risulta sempre carente il dato riguardante il titolo di studio: 3 casi di licenza di scuola media, 1 caso di diploma di scuola superiore, 14 casi di laurea.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	licenza scuola media	3	0,2	1,1	1,1
	diploma scuola superiore	1	0,1	0,4	1,5
	laurea	14	0,9	5,3	6,8
	da identificare	148	9,0	56,3	63,1
	ignoto	97	5,9	36,9	100,0
	Totale	263	16,0	100,0	
Mancanti		1378	84,0		
Totale		1641	100,0		

Tabella 8 – Titolo di studio dell'autore del reato




Grafico a torta 8 – Titolo di studio dell'autore del reato

L'identikit riferito all'autore del reato è il seguente: è una persona di sesso maschile, di età compresa fra i 27 e i 37 anni, di nazionalità italiana,

coniugata, che abita in un comune in provincia di Padova, di professione operaio.

Nello specifico, il sesso dell'autore del reato è maschile nel 66,1% delle volte (vedasi Tabella e Grafico n. 9).

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	maschio	1084	66,1	66,1	66,1
	femmina	312	19,0	19,0	85,1
	da identificare	148	9,0	9,0	94,1
	ignoto	97	5,9	5,9	100,0
	Totale	1641	100,0	100,0	

Tabella 9 – Sesso dell'autore del reato




Grafico a torta 9 – Sesso dell'autore del reato

Per quanto riguarda l'età, questa varia fra i 16 e gli 85 anni, i dati mancanti sono 91. Le fasce d'età in cui si commettono più illeciti sono quelle fra i 27 e i 37 anni (376 casi), fra i 38 e i 48 anni (318 casi) e fra i 49 e 59 anni (233 casi).

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	da 16 a 26 anni	183	11,2	11,8	11,8
	da 27 a 37 anni	376	22,9	24,3	36,1
	da 38 a 48 anni	318	19,4	20,5	56,6
	da 49 a 59 anni	233	14,2	15,0	71,6
	da 60 a 70 anni	142	8,7	9,2	80,8
	da 71 a 85 anni	53	3,2	3,4	84,2
	da identificare	148	9,0	9,5	93,7
	ignoto	97	5,9	6,3	100,0
	Totale	1550	94,5	100,0	
Mancanti		91	5,5		
Totale		1641	100,0		

Tabella 10 – Età dell'autore del reato




Grafico a torta 10 - Età dell'autore del reato

Nella Tabella e nel Grafico n. 11 sono riportate le varie nazionalità degli autori dei reati. La netta prevalenza è rappresentata, come già anticipato, dalla nazionalità italiana (73,1%), le altre nazionalità più frequenti sono quella europea (5%) e quella nordafricana (5,1%).

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	italiana	1200	73,1	73,1	73,1
	europea	82	5,0	5,0	78,1
	nordafricana	84	5,1	5,1	83,2
	centro- sudafricana	22	1,3	1,3	84,6
	mediorientale	2	0,1	0,1	84,7
	asiatica	3	0,2	0,2	84,9
	sudamericana	3	0,2	0,2	85,1
	da identificare	148	9,0	9,0	94,1
	ignoto	97	5,9	5,9	100,0
	Totale	1641	100,0	100,0	

Tabella 11 – Nazionalità dell'autore del reato




Grafico a torta 11 – Nazionalità dell'autore del reato

Anche nel 2004, in più della metà dei fascicoli è mancante lo stato civile dell'autore del reato: 1062, il 64,7%. Fra i dati rimanenti, 226 querelati sono coniugati, 75 celibi/nubili, 21 separati/divorziati e 12 vedovi.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	coniugato	226	13,8	39,0	39,0
	celibe/nubile	75	4,6	13,0	52,0
	separato/divorziato	21	1,3	3,6	55,6
	vedovo	12	0,7	2,1	57,7
	da identificare	148	9,0	25,6	83,2
	ignoto	97	5,9	16,8	100,0
	Totale	579	35,3	100,0	
Mancanti		1062	64,7		
Totale		1641	100,0		

Tabella 12 – Stato civile dell'autore del reato




Grafico a torta 12 - Stato civile dell'autore del reato

835 autori di reati abita in provincia di Padova, 257 a Padova e 71 in altri comuni. I dati mancanti sono 234.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Padova città	257	15,7	18,3	18,3
	comuni in provincia di Padova	834	50,8	59,3	77,5
	altri comuni	71	4,3	5,0	82,6
	da identificare	148	9,0	10,5	93,1
	ignoto	97	5,9	6,9	100,0
	Totale	1407	85,7	100,0	
Mancanti		234	14,3		
Totale		1641	100,0		

Tabella 13 – Comune di residenza dell'autore del reato




Grafico a torta 13 – Comune di residenza dell'autore del reato

Infine, l'ultima variabile esamina la professione dell'autore del reato; i dati mancanti riguardano ben più della metà dei fascicoli analizzati (1111, Tabella e Grafico n. 14). Le professioni sono numerose, non ce n'è una che spicca nettamente sulle altre: fra le più frequenti 63 sono operai, 38 pensionati, 32 lavoratori autonomi, 23 impiegati e liberi professionisti, 20 casalinghe.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	pensionato	38	2,3	7,2	7,2
	operaio	63	3,8	11,9	19,1
	libero professionista	23	1,4	4,3	23,4
	impiegato	23	1,4	4,3	27,7
	personale sanitario	5	0,3	0,9	28,7
	personale addetto alla ristorazione	10	0,6	1,9	30,6
	forze dell'ordine	13	0,8	2,5	33,0
	lavoratore autonomo	32	2,0	6,0	39,1
	casalinga	20	1,2	3,8	42,8
	studente	5	0,3	,9	43,8
	disoccupato	8	0,5	1,5	45,3
	insegnante	6	0,4	1,1	46,4
	commesso	2	0,1	0,4	46,8
	avvocato	4	0,2	0,8	47,5
	autista/autotrasportatore	13	0,8	2,5	50,0
	operatore sociale	1	0,1	0,2	50,2
	collaboratrice domestica	2	0,1	0,4	50,6
	altro	17	1,0	3,2	53,8
	da identificare	148	9,0	27,9	81,7
	ignoto	97	5,9	18,3	100,0
	Totale	530	32,3	100,0	·
Mancanti		1111	67,7	,	
Totale		1641	100,0		

Tabella 14 – Professione dell'autore del reato




Grafico a torta 14 – Professione dell'autore del reato

Successivamente si è analizzato il dato relativo alle vittime dei reati. Anche questa volta è valida la stessa premessa che si è avuta nell'anno 2003: si sono rese parte lesa tre enti: lo Stato italiano, le Ferrovie e le Poste Italiane e la somma delle denunce ammonta a 76. È stata così creata, come per l'analisi dell'anno 2003, una categoria denominata "ente pubblico" nella tabella riguardante il sesso della vittima e "non è possibile" nelle altre.

L'identikit della vittima riferita all'anno 2004 è il seguente: sesso maschile, di età compresa fra i 25 e i 35 anni, di nazionalità italiana, coniugata, abitante in provincia di Padova, di professione operaio; il titolo di studio è

come sempre ininfluente a causa della scarsità dei risultati (Tabella e Grafico n. 15).

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	laurea	28	1,7	26,9	26,9
	non è possibile	76	4,6	73,1	100,0
	Totale	104	6,3	100,0	
Mancanti		1537	93,7		
Totale		1641	100,0		

Tabella 15 – Titolo di studio della vittima




Grafico a torta 15 – Titolo di studio della vittima

In prevalenza, il sesso della vittima è maschile e la percentuale è del 61,5%, come si può evincere dalla Tabella e dal Grafico n. 16.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	maschio	1009	61,5	61,5	61,5
	femmina	556	33,9	33,9	95,4
	ente pubblico	76	4,6	4,6	100,0
	Totale	1641	100,0	100,0	

Tabella 16 – Sesso della vittima




Grafico a torta 16 - Sesso della vittima

L'età della vittima varia dai 14 ai 91 anni e le fasce di età in cui si concentrano la maggiori frequenze sono quelle fra i 25 e i 57 anni.

Rappresentano solamente lo 0,5% le vittime più anziane, cioè di età compresa fra gli 80 e i 91 anni (Tabella e Grafico n. 17).

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	da 14 a 24 anni	147	9,0	9,6	9,6
	da 25 a 35 anni	431	26,3	28,2	37,8
	da 36 a 46 anni	344	21,0	22,5	60,3
	da 47 a 57 anni	283	17,2	18,5	78,9
	da 58 a 68 anni	168	10,2	11,0	89,9
	da 69 a 79 anni	71	4,3	4,6	94,5
	da 80 a 91 anni	8	0,5	0,5	95,0
	non è possibile	76	4,6	5,0	100,0
	Totale	1528	93,1	100,0	
Mancanti		113	6,9		
Totale		1641	100,0		

Tabella 17 – Età della vittima




Grafico a torta 17 - Età della vittima

Le percentuali delle nazionalità delle vittime dei reati del 2004 sono: 87,4% italiana, 2,7% europea, 3% nordafricana, 1% centro-sudafricana, 0,4% mediorientale, 0,5% asiatica e 0,2% sudamericana.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	italiana	1435	87,4	87,4	87,4
	europea	45	2,7	2,7	90,2
	nordafricana	49	3,0	3,0	93,2
	centro- sudafricana	17	1,0	1,0	94,2
	mediorientale	7	0,4	0,4	94,6
	asiatica	9	0,5	0,5	95,2
	sudamericana	3	0,2	0,2	95,4
	non è possibile	76	4,6	4,6	100,0
	Totale	1641	100,0	100,0	

Tabella 18 – Nazionalità della vittima




Grafico a torta 18 – Nazionalità della vittima

Per quanto riguarda invece lo stato civile della vittima, si può notare dalla Tabella e dal Grafico n.19 che i dati mancanti sono di poco superiori rispetto a quelli validi (852 dei primi rispetto ai 789 dei secondi). 448 persone sono coniugate, 190 celibi/nubili, 49 separati/divorziati e 26 vedovi.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	coniugato	448	27,3	56,8	56,8
	celibe/nubile	190	11,6	24,1	80,9
	separato/divorziato	49	3,0	6,2	87,1
	vedovo	26	1,6	3,3	90,4
	non è possibile	76	4,6	9,6	100,0
	Totale	789	48,1	100,0	
Mancanti		852	51,9		
Totale		1641	100,0		

Tabella 19 – Stato civile della vittima




Grafico a torta 19 - Stato civile della vittima

Il 61,1 % delle vittime vive in provincia di Padova, il 14,7% vive a Padova città, il 5,4% in altri comuni; la percentuale dei dati mancanti è del 14,1%.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Padova città	242	14,7	17,2	17,2
	comuni in provincia di Padova	1003	61,1	71,2	88,4
	altri comuni	88	5,4	6,2	94,6
	non è possibile	76	4,6	5,4	100,0
	Totale	1409	85,9	100,0	
Mancanti		232	14,1		
Totale		1641	100,0		

Tabella 20 – Comune di residenza della vittima




Grafico a torta 20 – Comune di residenza della vittima

Infine, l'ultima variabile utilizzata per analizzare la vittima di un reato è la professione. Come negli anni passati, sono varie e numerose; la più frequente è l'operaio, seguita dalle forze dell'ordine, il lavoratore autonomo, l'impiegato, la casalinga e il pensionato. Tutte le professioni sono contenute nella Tabella e nel Grafico n. 21

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	pensionato	70	4,3	7,7	7,7
	operaio	142	8,7	15,6	23,3
	libero professionista	58	3,5	6,4	29,7
	impiegato	88	5,4	9,7	39,3
	personale sanitario	28	1,7	3,1	42,4
	personale addetto alla ristorazione	22	1,3	2,4	44,8
	forze dell'ordine	122	7,4	13,4	58,2
	lavoratore autonomo	103	6,3	11,3	69,6
	casalinga	85	5,2	9,3	78,9
	studente	14	0,9	1,5	80,4
	disoccupato	13	0,8	1,4	81,9
	insegnante	20	1,2	2,2	84,1
	commesso	13	0,8	1,4	85,5
	avvocato	10	0,6	1,1	86,6
	autista/autotrasportatore	14	0,9	1,5	88,1
	operatore sociale	11	0,7	1,2	89,3
	collaboratrice domestica	7	0,4	0,8	90,1
	altro	14	0,9	1,5	91,6
	non è possibile	76	4,6	8,4	100,0
	Totale	910	55,5	100,0	
Mancanti		731	44,5		
Totale		1641	100,0		

Tabella 21 – Professione della vittima




Grafico a torta 21 - Professione della vittima

Anche nel 2004 sono state analizzate due tipologie di rapporti che possono intercorrere fra vittima e autore di un reato: il rapporto di conoscenza e quello di parentela.

Per quanto riguarda il rapporto di conoscenza, come si può anche leggere dalla Tabella e dal Grafico n. 22, si nota che il querelato e il querelante si conoscono nella maggioranza dei casi, cioè in 865 casi. Solo in un fascicolo proveniente dal Tribunale il dato è mancante.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	si	865	52,7	52,7	52,7
	no	775	47,2	47,3	100,0
	Totale	1640	99,9	100,0	
Mancanti		1	0,1		
Totale		1641	100,0		

Tabella 22 - Rapporto di conoscenza




Grafico a torta 22 - Rapporto di conoscenza

Per quanto concerne invece il secondo tipo di rapporto, vi è parentela nell'8% dei casi. Si può notare che questo dato, nel corso degli anni presi in esame, è diminuito. In un caso il dato è mancante.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	si	132	8,0	8,0	8,0
	no	1508	91,9	92,0	100,0
	Totale	1640	99,9	100,0	
Mancanti		1	0,1		
Totale		1641	100,0		

Tabella 23 – Rapporto di parentela



Grafico a torta 23 – Rapporto di parentela

L'ultima variabile presa in considerazione è quella riguardante la presenza dei testimoni nel momento esatto in cui vengono consumati i delitti. Questa presenza molto preziosa nella ricostruzione del delitto vi è nel 42,8% dei casi (Tabella e Grafico n. 24). Vi è sempre un caso in cui il dato è mancante.

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	si	703	42,8	42,9	42,9
	no	937	57,1	57,1	100,0
	Totale	1640	99,9	100,0	
Mancanti		1	0,1		
Totale		1641	100,0		

Tabella 24 – Presenza di testimoni




Grafico a torta 24 – Presenza di testimoni

4. IL RUOLO DEL GIUDICE DI PACE NELLE CONDOTTE RIPARATORIE

4.1 - PREMESSA

Le radici del paradigma della *restorative justice* affondano lontano nel tempo e, tuttavia, di assai maggiore vicinanza temporale sono le ragioni che ne hanno portato allo sviluppo ed alla diffusione. Le motivazioni che hanno dato impulso e ragione d'essere alla giustizia riparativa possono essere enucleate in tre passaggi centrali, a tutt'oggi oggetto di dibattito.

Innanzitutto. la constatazione dell'irrisolta questione relativa al funzionamento ed alle finalità del sistema di giustizia minorile in tutto il mondo occidentale. Di fronte ai fallimenti dei paradigmi di giustizia retributiva e riparativa, parecchie domande sono rimaste senza risposta, e questo è vero principalmente per l'ambito penale minorile ma anche per quanto riguarda la criminalità degli adulti. Tali domande si richiamano al senso della pena, alle sue finalità ed alla capacità deterrente, alla possibilità della stessa pena di influire positivamente sui tassi di recidivismo; in particolare, esse sottolineano l'assenza di chiarezza relativamente ai propositi di fondo per cui una pena viene comminata. Ad esempio, ci si può domandare se la punizione inflitta al reo sia volta a modificarne il comportamento nel tempo; se, invece, essa non abbia come scopo il fungere da deterrente in rapporto al comportamento deviante di altri soggetti e, quindi, l'essere da monito rispetto ad azioni simili; ed ancora, ci si può chiedere se il proposito di una punizione quale l'incarcerazione non sia unicamente quello di togliere dall'ambito sociale, per un determinato periodo di tempo, un soggetto ritenuto pericoloso, impedendogli di compiere qualsivoglia azione.

Il presente riferimento alla funzione della punizione è solo per ricordare quanto i paradigmi retributivo e riabilitativo non siano stati all'altezza della gravità della situazione attuale, in cui la criminalità minorile – ma anche quella adulta – sembra crescere nonostante, ad esempio, la vasta applicazione negli Stati Uniti di politiche che si richiamano ad un inasprimento delle pene. M. Umbreit¹ sottolinea a tal proposito che se le pene più severe e l'incarcerazione fossero realmente efficaci, gli Stati Uniti sarebbero certamente fra le nazioni più sicure del mondo. È un dato di fatto che gli Stati Uniti condividono con la Russia il triste primato della più elevata popolazione carceraria, fra tutte le nazioni sviluppate; qui le condanne sono in numero maggiore che in qualsiasi altro Paese democratico occidentale e, aspetto negativo ed oggetto di costanti critiche, sono l'unico Paese democratico al mondo che ancora applichi la pena di morte.

Una seconda ragione che ha portato all'affermazione del modello di giustizia riparativa è stata la crescente attenzione da parte di molti soggetti (operatori del sistema di giustizia, accademici, politici, mass-media ed opinione pubblica), nei confronti del senso di frustrazione ed alienazione sperimentato dalle vittime di un crimine, destinato ad acuirsi durante le differenti fase del procedimento penale. Infatti, nonostante il sistema di giustizia esista proprio perché esistono cittadini che sono stati violati nei loro diritti fondamentali da un atto criminale, le vittime del crimine non sono legittimate ad avere un proprio posto nelle corti di giustizia in molti Paesi del mondo. Il crimine viene interpretato essenzialmente come "atto contro lo Stato" e gli interessi dello Stato sono l'elemento che deve essere principalmente tutelato dal sistema di giustizia. I soggetti che hanno sperimentato l'atto deviante in prima persona ed i loro rappresentanti vengono lasciati a margine ed ancor meno coinvolti nelle decisioni del giudice riguardanti la loro storia. Perciò, rispetto a questa situazione, si parla di ulteriore processo di vittimizzazione: le vittime di un crimine

¹ M. Umbreit, *Victim meets Offender. The impact of Restorative Justice and Mediation*, Criminal Justice Press, Inc., Monsey, New York, 1994.

vengono prima vittimizzate dall'offensore e, successivamente, dalla non considerazione e dalle negligenze dell'apparato di giustizia. Per molti soggetti che hanno subito un danno, l'incontro con le aule dei tribunali è sinonimo di sentimenti quali crescente frustrazione e rabbia, nel momento in cui essi realizzano quanto siano ignorati ed abbandonati a se stessi durante tutto il processo.

Infine, una terza ragione che ha portato alla diffusione del modello di giustizia riparativa è legata ai costi elevati implicati dalle forme correzionali e dall'incarcerazione in particolare². Interessante è l'esempio offerto dal caso statunitense. Nonostante nel corso degli anni 1960 e nei primi Anni '70 la popolazione carceraria avesse iniziato a diminuire sensibilmente in quel Paese, dalla prima metà degli Anni '80 essa ha ripreso a crescere in modo vertiginoso. Questo aumento pare rifletta soprattutto l'inasprimento delle politiche relative alle condanne, ormai assai diffuso in tutti gli Stati Uniti. Se si considera che il sistema carcerario americano è costituito da "jails", prigioni impiegate per i crimini minori e "prisons", carceri destinate ad ospitare i criminali condannati per reati gravi (a loro volta queste ultime si distinguono in carceri di minima, media e massima sicurezza), si può intuire la numerosità da tali istituti e comprendere il peso -economico, funzionale, amministrativo- di tale sistema. Attualmente, la popolazione carceraria negli Stati Uniti è di circa 2 milioni di persone, per il controllo delle quali sono impiegati più di 250.000 operatori. Le ragioni della numerosità dei detenuti sono da attribuire, in massima parte, ad un mutamento a livello di opinione pubblica, la quale ha richiesto – a partire dagli Anni '80 – una maggiore severità delle pene per gli autori di reato. Il timore e l'allarme sociale derivanti dall'aumento dei crimini violenti e dei reati collegati al traffico di droga si è tradotto in una serie di provvedimenti legislativi ben sintetizzati

² J.J. Senna – L. J. Siegel (edited by), *Essentials of Criminal Justice*, cap. 13, Wadsworth, Thomson Learning, Canada, 2001, third edition.

negli slogan "three strikes and you're out" e "get tough policies". Perciò, le cosiddette "mandatory sentencing laws", attualmente applicate nella maggior parte degli stati e dal governo federale hanno avuto per conseguenza l'aumento della popolazione carceraria, limitando nel contempo la possibilità di un più veloce rilascio del reo "via parole". Infatti, questo tipo di leggi, se da un lato limita il potere discrezionale del giudice, dall'altro prevede che i soggetti condannati per certi crimini (quali aggressioni violente o i recidivi) debbano trascorrere una parte della loro pena dietro le sbarre. Le "mandatory sentencing laws" implicano una forte limitazione nell'individualizzazione della condanna, provvedendo invece a restringere le possibilità di un trattamento diseguale rispetto agli offensori condannati per lo stesso tipo di crimine. Oltre a ciò, la crescente severità prevista dai codici penali, ha aumentato in modo considerevole la durata degli anni in carcere per molti delitti (e non soltanto per quelli più gravi). Al di là del drammatico problema del sovraffollamento degli istituti di pena, che qui non è peraltro oggetto d'analisi, il dato che non passa certo inosservato e che si può immaginare abbia un'influenza sulla propensione dei cittadini statunitensi a porre in atto forme di giustizia riparativa, riguarda i costi della detenzione. Infatti, nel 1996, i costi federali relativamente a tale aspetto furono di circa 24 miliardi di dollari; la somma mediamente spesa per un singolo detenuto nelle prigioni degli Stati fu di \$20,100 e per i detenuti nelle prigioni federali di \$23,500. Gli uomini sono rappresentati 8 volte più delle donne, gli afro americani rappresentano il doppio della popolazione carceraria costituita da ispanici e sono 6 volte in numero maggiore rispetto agli appartenenti alla razza bianca. Questo problema attualmente non è ignorato dagli osservatori del sistema penitenziario negli Stati Uniti. Di fronte al palese fallimento dei metodi della giustizia retributiva ed al crescente aumento dei tassi di criminalità nonostante le politiche di inasprimento delle pene, ci si sta interrogando sull'opportunità di porre in atto alternative correzionali meno costose e

volte a contenere, per altre vie, i livelli del crimine: la giustizia riparativa sembra essere una risposta possibile a tali questioni.

4.2 – I FONDAMENTI DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

La giustizia riparativa è un modello di "giustizia che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di una soluzione che promuova la riparazione, la riconciliazione e il senso di sicurezza collettivo".3

Sebbene le si faccia risalire la nascita attorno agli anni settanta in Canada, la giustizia riparativa ha radici ben più remote, risalenti addirittura alle culture indigene tradizionali come le popolazioni Maori della Nuova Zelanda, ove il conflitto fra vittima ed offensore era inteso come un problema riguardante tutti i membri della comunità, la cui risoluzione avveniva in un'audizione pubblica cui vi partecipavano le parti, le loro famiglie e la comunità, allo scopo di ripristinare l'armonia e l'equilibrio sociale.4

Il concetto di riparazione nasce dalle inadeguatezze della pratica retributiva che non è riuscita a mantenere le promesse di sicurezza. La giustizia riparativa si inserisce tra le strategie di ricerca di una sicurezza attiva, emancipata dalla tradizionale concezione repressiva che identifica la sicurezza nell'assenza di turbamento, nella quiete irraggiungibile dell'ordine pubblico.

La sicurezza attiva⁵, non si limita ad anestetizzare l'ansia del disordine, ma cerca di dare voce ai bisogni di partecipazione e riconoscimento che promana dalle vittime, e riconosce la sua impotenza di fronte alle molteplici forme della violenza (soprattutto quella urbana).

177

³ G. Mannozzi, *La giustizia senza spada*, Giuffrè, Milano, 2003.

⁴ S. Vezzadini, *Mediazione penale fra vittima ed autore del reato*, Clueb, Bologna 2003.

⁵ P. Ceri, *La società vulnerabile*, Laterza, Roma-Bari, 2003.

La giustizia riparativa si distingue dalla cultura della punizione, della vendetta, del far pagare, per la sua particolare propensione a scavare nell'intimo delle persone, a cogliere gli aspetti umani che si fossilizzano e che troppo spesso non si esprimono, a causa dell'omogeneità del modello di "super uomo" proposto dalla società contemporanea, che non prevede momenti di debolezza. È un concetto alternativo perché offre la possibilità al reo di riparare veramente il danno causato alla vittima e favorire la reintegrazione dello stesso offensore nella comunità, attraverso un processo in cui l'obiettivo primario sarà la ricostituzione del legame sociale.

La riparazione ha come oggetto i danni provocati alla vittima in quanto conseguenza del reato e, come obiettivo, l'eliminazione di tali conseguenze attraverso l'attività riparatrice intrapresa dall'autore del reato, assistito dalla comunità. In questo senso G. Bazemore parla del "three dimensional collaborative process" (processo collaborativo tridimensionale), in quanto vittima, offensore e comunità sono chiamati a svolgere ruoli di copartecipanti, qualunque sia la forma di giustizia riparativa.

L'azione a trecentosessanta gradi della giustizia riparativa è talmente intrecciata e ricca di variabili che un'unica definizione rischia di non esprimere appieno le potenzialità del paradigma riparativo. Per questo motivo, le definizioni che seguono prenderanno in considerazione sia i destinatari (vittima del reato e comunità), sia i contenuti che il paradigma riparativo intende raggiungere.

4.2.1 – La vittima del reato e la giustizia riparativa

L'idea della riparazione ed il concetto di giustizia riparativa si sviluppano sul principio di soddisfazione della vittima, valorizzando la responsabilizzazione di tutti gli attori, in funzione delle aspettative della persona offesa. La giustizia riparativa rappresenta una giustizia che cerca di curare il danno⁶ arrecato alla vittima e/o comunità. Ne segue il superamento della concezione del reato come mera violazione di una norma giuridica e l'accoglimento di una visione allargata del fatto criminoso, che tiene conto delle possibili ripercussioni secondarie dell'offesa. Mentre l'enfasi posta sulla violazione delle regole porta a considerare i concetti di reato e di colpevolezza puramente normativi e, quindi, ogni questione morale e sociale che ne segue è irrilevante, con la giustizia riparativa il reato è visto come violazione di un individuo e delle relazioni sociali che esso instaura.⁷ Pertanto il reato non si esaurisce in una condotta che provoca una frattura dell'ordine imposto dai codici, ma diventa espressione di una realtà molto più complessa, che si compone di offese multiple, quante sono le sfere soggettive, intime della vittima e delle persone che le stanno accanto.

Quando un individuo subisce un crimine prova un'esperienza di annullamento, di perdita, di negazione della sua identità costruita sulle relazioni umane. Accettando di identificarsi nel suo momentaneo ruolo di vittima (innocente), il soggetto dichiara pubblicamente di voler recuperare la propria integrità e dignità come persona e di tornare a far parte al più presto della comunità.

Sovente accade che il processo penale esprima una verità diversa da quella narrata dalla vittima e che questa non abbia più le risorse per riabilitarsi, cadendo in una spirale di sofferenza e disperazione. Ecco, allora, che "troppo spesso la sofferenza, invece di essere un passaggio, diviene uno stato in cui ci si installa. Essa diventa un monologo nel quale ci si irrigidisce, nel quale ci si nutre di tutto ciò che ci separa dall'altro. Tutte le delusioni e le ferite accumulate nel passato rendono invivibile il

⁶ G. Mannozzi, *La giustizia senza spada*, Giuffrè, Milano, 2003.

presente. Ma noi ci aggrappiamo a tale sofferenza poiché essa diviene l'unica identità rimasta della relazione perduta"⁸

La prospettiva vittimologica diventa così il cardine del "conflitto allargato"⁹; la conseguente centralità della vittima nella prospettiva riparatoria, assume il significato di costruire e salvaguardare un complesso di istituti per assicurarne una sua completa protezione.

4.2.2 – Il reo e la giustizia riparativa

La prospettiva adottata dalla giustizia retributiva permette che lo stigma lasciato dal crimine sull'offensore permanga e diventi irreparabile: non vi è atto che possa "lavare" questa etichetta dalla vita di colui che ha commesso l'atto. Potremmo anzi ricordare che tipi di punizione quali la detenzione rendono ancora più indelebile tale stigma, quale prodotto di un etichettamento da parte della società, nonché di una ridefinizione del sé da parte dello stesso soggetto deviante. Al contrario, il nuovo paradigma prevede che lo stigma prodotto dall'atto deviante sia riparabile attraverso un'azione di giustizia riparativa che coinvolga vittima, autore del reato e comunità. Il problema delle conseguenze derivanti da processi di etichettamento e di ridefinizione del sé a seguito della commissione di un atto deviante erano già stati evidenziati alla fine degli Anni '60 dai teorici dell'etichettamento ("labelling theorists"). I contributi di tali autori (fra i quali troviamo E.M. Lemert e H.S. Becker) suggeriscono tutti che «(...) è proprio il tentativo di identificare, punire e prevenire la deviazione a causarne, di fatto, l'insorgenza» 10.

J. Morineau, Lo spirito della mediazione, Franco Angeli editore, Milano, 2000 pag. 22.
 G. Mannozzi, La Giustizia senza Spada, op. cit.

¹⁰ A. Balloni, *Criminologia in prospettiva, op.cit.*, p.157.

Come lo stesso E. Lemert ricorda¹¹, egli impiegò per la prima volta il concetto di "deviazione secondaria" (secondary deviation) per richiamare l'attenzione sull'importanza della reazione sociale nell'eziologia della devianza, sulle forme da essa assunte e sul suo stabilizzarsi in modelli di condotta criminale. Perciò, la nozione di "deviazione secondaria" fu utilizzata al fine di distinguere le cause originali del comportamento illegittimo da quelle effettive. La "deviazione primaria" (primary deviation), differentemente da quella secondaria, dipende da una varietà di fattori sociali, culturali, psicologici e fisici, operanti sia singolarmente che in combinazione gli uni con gli altri. Si può ipotizzare che l'essere stigmatizzati conduca a mettere in atto ripetuti comportamenti illegittimi, simili a quello posto in essere inizialmente. Ma non si può neppure escludere la possibilità che questa devianza prodotta da processi di stigmatizzazione divenga una risposta strategica, volontaria o comunque accettata quale soluzione, per gli individui oggetto di un tale processo. Anticipando uno degli assunti di fondo della giustizia riparativa, Lemert cita G.H. Mead e la sua analisi dello stigma criminale in relazione al quantitativo di punizioni inflitte al soggetto che ha violato le norme. Infatti, partendo da presupposti simili a quelli di E. Durkheim, Mead -nel saggio The Psychology of Punitive Justice- sottolinea la funzione della punizione nel preservare la coesione del gruppo e nel rafforzarne la solidarietà interna, ma evidenzia anche come queste stesse punizioni siano del tutto incompatibili con l'idea di un reinserimento del reo nel tessuto sociale¹².

È dunque chiaro che il modello retributivo non incoraggia il reo al pentimento, demandando la riflessione personale ad un atto di volontà fra le pareti di una cella o ad un atto strumentale in vista di benefici accordati dal sistema di giustizia (*probation*, arresti domiciliari, etc.). Al contrario, la giustizia riparativa richiede, perché possa esservi un esito positivo, che il

¹

¹¹ E.M. Lemert, *Human deviance, social problems and social control*, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, N. J., 1972.

¹² *Ibidem*, p.66.

pentimento avvenga –ad esempio- nel corso dello stesso processo di mediazione, sottoponendolo alla valutazione ed all'accoglimento del mediatore, dei membri della comunità e, soprattutto, della vittima stessa. Allo stesso modo, all'atto di pentimento dell'offensore può corrispondere quello di perdono da parte della vittima, aspetto anch'esso assolutamente ignorato nell'ambito della giustizia retributiva.

4.2.3 – La comunità e la giustizia riparativa

La comunità rappresenta un punto di forza della giustizia riparativa e può ricoprire ruoli diversi a seconda della posizione in cui si trova:¹³

- a) *vittima o danneggiato*, in relazione alla titolarità del bene giuridico protetto dalla norma penale ed alla quantificazione del danno;
- b) destinatario degli interventi di riparazione e di rafforzamento del senso di sicurezza collettivo; in questo senso la comunità fruisce dei benefici delle politiche di riparazione, come ad esempio il pagamento di una somma di denaro a favore di Fondi di garanzia delle vittime o la prestazione, da parte del reo, di una attività lavorativa socialmente utile;
- c) *attore sociale* nel percorso riparativo: a protezione delle vittime e del reo dalla vendetta della vittima o dei suoi familiari; per definire i contenuti della condotta riparativa e favorire i presupposti perché ciò avvenga.

Mentre la giustizia retributiva richiama la comunità in modo assolutamente astratto ed impersonale (limitandosi a definire il reato come violazione di una norma giuridica e riconoscendo lo Stato come vittima del reato), la giustizia retributiva la rende partecipe, sia come ambiente che come attore, nel ristabilire il legame sociale che il reato ha incrinato o compromesso.

_

¹³ G. Mannozzi, La Giustizia Senza Spada, op. cit.

Al termine "comunità" possono essere attribuite più accezioni, ma quella a cui si fa riferimento in questo lavoro è di tipo *funzionale*, che richiama gruppi sociali o etnici compatti, caratterizzati da una forte identificazione culturale e da interessi collettivi condivisi.

Analizzando le società post-moderne occidentali, risulta difficile stabilire l'esatto valore del vincolo sociale e dell'identità collettiva, a causa del diffuso relativismo culturale che alleggerisce i valori morali e dalla convivenza forzata di più culture nello stesso ambiente, quale effetto della globalizzazione.

Partendo da questi presupposti la giustizia riparativa risponde a più esigenze:

- a) con il ridimensionamento del ruolo della comunità a favore dell'individuo, quindi maggiore attenzione alle sofferenze ed ai problemi della singola vittima, la giustizia riparativa promuoverebbe un consenso di valori tra reo e vittima ed uno spazio in cui la responsabilità sarebbe condivisa. Da questo punto i vista il relativismo morale ed il pluralismo culturale conferiscono alla comunità dei confini molto labili, relegandola ad un ruolo marginale.
- b) laddove l'idea di comunità possa essere rivitalizzata, la giustizia riparativa svolgerebbe la funzione di saldatrice dei legami sociali, promovendo forme alternative di controllo del crimine, gestite da associazioni intermedie tra l'autorità dello Stato e l'individuo.

L'importanza della "giustizia di comunità" la si riscontra dal successo ottenuto dai modelli operativi di giustizia riparativa, che sono sorti in seno alla comunità, soprattutto in paesi come il Canada, gli Stati Uniti, l'Australia, che già da anni implementano la restorative justice. I Family Groups Conferencing, la Community Justice, la Neighbourhood Justice (la giustizia di vicinato) sono la felice conferma della partecipazione attiva della comunità nella giustizia. La fitta rete di relazioni interpersonali e di scambio di informazioni che si instaura tra le persone e le agenzie preposte

al controllo sociale, permette di creare progetti di intervento che riconoscono ed isolano i fattori di rischio di vittimizzazione all'interno della comunità, attivando meccanismi mirati, di prevenzione e controllo del territorio.

In questo modo si instaura un rapporto di collaborazione fra le forze di polizia, i servizi sociali e la comunità; quest'ultima, un poco alla volta, si riappropria del territorio che le era stato sottratto dalla criminalità, cosa che in precedenza non avveniva, in quanto le politiche di sicurezza erano prerogativa solo delle istituzioni e percorrevano la strada della forza e della repressione.

4.2.4 – I principi della giustizia riparativa

I principali contenuti della giustizia riparativa sono la riparazione del danno in senso stretto e l'aspetto comunicativo-relazionale del conflitto.

La riparazione non si limita solamente al danno materiale, ma considera anche la difficoltà psicologica e relazionale, la sofferenza, il disagio ed il senso di insicurezza della vittima.

La "restitution" intesa in questa accezione globale rappresenta il momento centrale e qualificante della risposta istituzionale al reato, distanziandosi dalla giustizia penale, limitatamente retributiva e che non prevede alcuna forma di riparazione verso la vittima.

Ma le finalità della restorative justice vanno ben oltre la "semplice" riparazione, infatti:

a) è alla continua ricerca dei modelli sanzionatori alternativi a quelli prettamente afflittivi;

- b) promuove una forma meno intrusiva di rieducazione del reo, grazie alla responsabilizzazione che scaturisce "dall'apertura" degli attori in causa;
- c) consente alle vittime di dar sfogo ai loro sentimenti di vendetta¹⁴ con il dialogo ed il confronto pacifico tra le parti interessate, superando il freddo principio di contenere e frenare il desiderio della vendetta personale attraverso le norme penali, che negano al soggetto di esprimere i propri sentimenti che, seppur negativi, esistono in quanto parte della natura umana.

Secondo Barnett i vantaggi del modello restitutivo sono¹⁵:

- 1) la capacità di offrire assistenza concreta alle vittime, anche sul piano emotivo psicologico, comprendendo, in questa attenzione, coloro che vivono accanto alla vittima e che, perciò, condividono il suo stesso dolore;
- 2) la vittima, consapevole che attorno a sé c'è una comunità ed un sistema che la tutela, è propensa a denunciare ogni atto criminale, risaltando la visibilità del crimine;
- 3) una forte valenza rieducativa e responsabilizzante, come frutto dell'attività di riparazione;
- 4) l'opportunità per il reo di autodeterminare i contenuti della sua condanna, nel caso in cui la riparazione consista, ad esempio, in un lavoro risarcitorio;
- 5) un contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia: tutte le spese, oltre alla riparazione, sono a carico del reo, sgravando i cittadini e lo Stato;
- 6) maggior efficacia general-preventiva della giustizia: l'obbligo di riparare il danno alla vittima, in tutta la sua globalità, dovrebbe convincere le persone che il crimine "non paga".

_

¹⁴ J. Morineau, *Lo spirito della mediazione*, Franco Angeli, Milano, 2003.

¹⁵ G. Mannozzi, La giustizia senza spada, op. cit.

I limiti che si intravedono tra questi primi punti sono diversi.

Primo fra tutti è una considerazione di carattere pratico, relativa alla quantificazione del danno. È infatti difficile quantificare l'entità del danno da risarcire o riparare, sia in termini di denaro, sia in termini soprattutto emotivi, legati alla sofferenza della vittima. Tra l'altro è la stessa definizione "allargata" di vittima a complicare il calcolo del danno provocato, che si può ripercuotere, ad esempio, sulla comunità.

Le spese economiche legate alla riparazione poi, non eserciterebbero una efficace deterrenza, così come avviene, di fatto, con la minaccia detentiva della sanzione penale tradizionale.

Le ultime considerazioni sono legate a quei reati tentati o ad altri, per i quali è difficile individuare una vittima precisa; in questi casi verrebbe meno l'effetto responsabilizzante della riparazione.

L'aspetto comunicativo - relazionale racchiude in sé la necessità, della giustizia riparativa, di ripristinare la relazione sociale fra autore e vittima che la commissione del reato ha compromesso.

Secondo Burnside e Baker si può parlare di "Relational Justice": 16

"uno dei fondamenti di questo nuovo approccio è quello di considerare il reato primariamente come una rottura delle relazioni sociali; persino in quei casi in cui l'autore del reato non conosce personalmente la vittima, si può dire che esista una relazione per il fatto di essere entrambi cittadini, legati da regole che governano il comportamento sociale. Il reato solo secondariamente può essere considerato come un'offesa contro lo Stato e le sue leggi."

Concludiamo la definizione del paradigma riparativo con le parole di Marshall: "la giustizia riparativa è un processo in cui tutte le parti interessate da un particolare reato si incontrano per decidere insieme

¹⁶ Ihidem.

come affrontare le conseguenze del reato stesso e le implicazioni per il futuro che potranno derivare dalla commissione di questo".

Perciò la giustizia riparativa ha la peculiarità di "curare" anziché "punire" ed il significato della riparazione si arricchisce di uno spessore etico molto più profondo del mero risarcimento, riscontrabile in ogni fase del procedimento di riparazione, sino a giungere alla "restituzione del danno". I valori su cui si affida la giustizia riparativa per perseguire i suoi obiettivi sono:¹⁷

- 1) reintegrative shaming o vergogna reintegrativa (così come teorizzata da J. Braithwaite) presuppone una reintegrazione dell'offensore nella comunità evitando la sua stigmatizzazione ed il suo isolamento, successivo al comportamento deviante;
- 2) earned redemption o riscatto guadagnato (concetto analizzato da G. Bazemore), per cui il reo si guadagna la possibilità di essere riammesso nella comunità attraverso il proprio impegno riparativo, previo un sincero pentimento;
- 3) il perdono (trattato da H. Dumont) spetta, infine, alla persona offesa e successivamente alla comunità cui appartengono i soggetti in causa; esso è il valore umano essenziale che porta all'autentica riconciliazione fra le parti e quindi al successo della giustizia riparativa.

I principali obiettivi che la giustizia riparativa intende perseguire sono riassumibili in sei punti:

1) Il riconoscimento della vittima: la parte lesa deve potersi sentire dalla parte della ragione e deve poter riguadagnare il controllo sulla propria vita

-

¹⁷ S. Vezzadini, Mediazione penale fra vittima ed autore del reato, op. cit.

- e sulle proprie emozioni, superando gradualmente i sentimenti di vendetta, rancore, ma anche di sfiducia verso l'autorità che avrebbe dovuto tutelarla.
- 2) La riparazione del danno nella sua dimensione "globale": deve essere valutata oltre alla componente economica del danno, anche la dimensione psicologica ed emozionale dell'offesa, che può essere causa di insicurezza collettiva e può indurre i cittadini a modificare le abitudini comportamentali.
- 3) La responsabilizzazione del reo: ogni tentativo di promuovere concrete attività riparative si fonda in primo luogo sul consenso dell'autore del reato e, secondariamente, si snoda lungo un percorso mirato, che dovrebbe condurre il medesimo a rielaborare il conflitto e i motivi che lo hanno causato, a riconoscere la propria responsabilità e ad avvertire la necessità della riparazione.
- 4) Il coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione: nel doppio ruolo di destinataria delle politiche di riparazione (sia dell'azione positiva che del rafforzamento del senso di sicurezza collettivo) e di attore sociale nel percorso "di pace", che si fonda sull'azione riparativa da parte del reo.
- 5) Il rafforzamento degli standards morali: dalla gestione comunicativa e comunitaria del conflitto e dallo svolgimento di concrete attività riparative dovrebbero emergere concrete indicazioni di comportamento per i consociati.
- 6) Il contenimento dell'allarme sociale: ciò diventa possibile a condizione che si restituisca alla comunità la gestione di determinati avvenimenti che hanno un impatto significativo sulla percezione della sicurezza da parte dei consociati.¹⁸

¹⁸ A. Ceretti, G. Mannozzi, *Sfide: la giustizia riparativa*, da Omicron/29, Novembre/Dicembre 2000.

4.2.5 – Gli strumenti della giustizia riparativa

La giustizia riparativa è caratterizzata da una pluralità di programmi operativi che, per la loro implementazione, necessitano di particolari strumenti di intervento. Per fornire una chiara visione d'insieme, ci si avvale dell'ufficialità del lavoro svolto dall'*International Scientific and Professional Advisory Council*, che ha tenuto conto di quanto suggerito dal § 7 della risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni unite 53/10 del 9 Dicembre 1998 e dei §§ 5 e 11 della risoluzione 54/125 del 17 Dicembre 1999¹⁹.

- 1) *Apology* (scuse formali): si tratta di una comunicazione verbale o scritta indirizzata alla vittima in cui l'autore del reato descrive il proprio comportamento e dichiara di sentirsene pienamente responsabile.
- 2) Community/family Group Conferencing: è una forma di mediazione allargata in cui tutti i soggetti che sono stati coinvolti dalla commissione di un reato, compresi i familiari delle parti in conflitto, decidono collettivamente come gestire la soluzione del conflitto.
- 3) Community/Neighbourhood/victim Impact Statements: si tratta di una mera descrizione, da parte di una vittima individuale o anche della comunità, di come un determinato reato abbia condizionato la vita e gli effetti di coloro che lo hanno subito.
- 4) Community Restorative Board: trattasi di un organismo informale, composto da un piccolo gruppo di cittadini, avente il compito di svolgere una serie di colloqui con il reo circa la natura del reato e le sue conseguenze dannose o pericolose, allo scopo di proporre una serie di azioni riparative, che il reo si impegna a compiere entro un periodo di tempo determinato. Fa seguito una relazione che viene inviata alla Corte competente.

¹⁹ S. Vezzadini, Mediazione penale fra vittima ed autore di reato, op. cit.

- 5) Community Sentencing/Peacemaking Circles: la comunità, quale partnership del processo, cerca di raggiungere un accordo su un programma sanzionatorio a contenuto riparativo, che tenga conto dei bisogni di tutte le parti interessate dal conflitto. I Sentencing Circles costituiscono un processo aperto al pubblico in cui compaiono, davanti alla Corte, anche i familiari delle parti e dove ognuno può esprimere la propria opinione.
- 6) *Community Service*: si tratta di una prestazione lavorativa dell'autore del reato, a favore della comunità.
- 7) *Compensation Programs*: si tratta di programmi per la compensazione dei danni da reato, predisposti esclusivamente dallo Stato.
- 8) *Diversion*: termine col quale si indica ogni tecnica volta ad evitare che l'autore di un reato entri nel circuito penale-processuale.
- 9) Financial Restitution to Victims: la Corte competente, avvalendosi anche dei Victims Impact Statements, quantifica il danno derivante dalla commissione dell'illecito ed impone al reo il pagamento di una corrispondente somma di denaro.
- 10) *Personal Service to Victims*: si tratta di attività lavorative che il reo compie a favore delle persone danneggiate dal reato commesso.
- 11) Victim/Community Impact Panel: è una specie di forum in cui un gruppo ristretto di vittime (quattro o cinque) esprime, ad un piccolo gruppo di autori di reato che non corrispondono a quelli delle vittime, gli effetti dannosi o comunque negativi, sulla loro esistenza e su quella dei familiari derivanti dal reato subito. Si tratta per lo più di monologhi senza scambi di battute.
- 12) Victim Empathy Groups or Classes: sono programmi educativi che tendono a far acquisire al reo la piena consapevolezza di tutte le conseguenze dannose derivate dall'azione criminosa commessa.
- 13) *Victim-Offender Mediation*: si tratta di un processo informale in cui l'autore e la vittima del reato, sotto la guida di un mediatore, discutono del

fatto criminoso e dei suoi effetti sulla vita e sulle relazioni sociali della vittima.

Ogni programma riparativo viene utilizzato in base all'esigenza specifica del caso in esame; alcuni programmi si distinguono per rivolgersi solamente a certe categorie di destinatari (ad esempio i minorenni), altri prendono in esame la tipologia di reato commesso.

Differenti sono anche le modalità di ingresso nel sistema giustizia; vi sono degli istituti che cominciano la loro azione nella fase pre-processuale, altri durante la fase processuale, altri ancora al termine del procedimento.

Pur rappresentando uno strumento di intervento particolarmente duttile, che consente, laddove possibile, di rinunciare alla pena o addirittura al processo, e di avvalersi di tecniche extragiudiziali di riparazione e composizione del conflitto, la giustizia riparativa non è in grado di sostituirsi alla giustizia penale e neppure al ricorso alla pena. Il raccordo tra la giustizia riparativa e la giustizia penale è pertanto necessario e indispensabile e si concretizza nella regolamentazione dei circuiti di attivazione della mediazione o degli altri strumenti riparativi.

La giustizia riparativa può diventare la corsia preferenziale tutte le volte in cui sia necessario riparare il danno alla vittima quando l'applicazione della pena retributiva appaia, in relazione al suo destinatario, inutile o addirittura controproducente.

Il ricorso alla giustizia riparativa può anche svolgere un effetto deterrente, almeno sotto il profilo del rafforzamento degli standard di comportamento, sebbene non usi il potere che caratterizza il diritto penale. Non è da escludere, anzi, che il modello possa agire da fattore di stabilizzatore sociale: infatti, qualora la prassi e gli esiti della riparazione venissero comunicati alla collettività con sufficiente persuasività, potrebbero essere mitigate efficacemente le crescenti e irrazionali richieste di prevenzione generale.

In definitiva, la giustizia riparativa costituisce un approccio innovativo e dinamico al reato e ci insegna, soprattutto, che la società civile non ha bisogno solo e necessariamente di norme rinforzate da sanzioni ma anche di un'etica della comunicazione (come modalità di soluzione dei conflitti).

4.3 – LA MEDIAZIONE PENALE

Lo scenario politico istituzionale all'interno del quale la mediazione penale (e non) si sviluppa è quello relativo alle grandi promesse della *modernità* non mantenute. La risoluzione del problema sociale della violenza, l'interruzione del circuito di distruzione, quale conseguenza dell'instaurarsi del diritto e della sovranità, sono venuti meno. La razionalizzazione del mondo, a partire dalla ragione illuministica, non ha prodotto la scomparsa della violenza ma, viceversa, la sua incorporazione nei sistemi del diritto e della politica.

Proprio il monopolio della funzione disciplinante, assunto dal sistema della giustizia penale, evidenzia i suoi limiti, in quanto non è più in grado di mantenere l'ordine sociale.

La dissoluzione del progetto costruito per contenere da una parte la violenza sociale, dall'altra l'arbitrio e la gratuità delle forme punitive della trasgressione, avviene in un contesto in cui è sempre più difficile definire il *bene comune* ed individuare i principi stabili su cui fondare una filosofia della pena.²⁰

Si tratta di una vera e propria filosofia di intervento sul conflitto, generata dalla crisi dei meccanismi tradizionali di regolazione che riguardano, non solo l'istituzione giudiziaria, ma il sistema sociale nel suo complesso. Un

_

²⁰ Adolfo Ceretti, "Progetto per un ufficio di mediazione penale presso il tribunale per i minorenni di Milano", in Pisapia G. – Antonucci D. (a cura di), *La sfida della mediazione*, CEDAM, Padova, 1997.

modello di giustizia fondato sulla logica della negoziazione piuttosto che su un paradigma di tipo autoritativo-impositivo, volto non tanto alla restaurazione dell'ordine giuridico violato, quanto, piuttosto alla ricomposizione dei rapporti sociali.²¹

4.3.1 – La mediazione fra vittima ed autore di reato

La mediazione è un processo, il più delle volte formale, con il quale un terzo neutro tenta, mediante scambi tra le parti, di permettere loro di confrontare i propri punti di vista e di cercare con il suo aiuto una soluzione al conflitto che li oppone.²²

Ci si riferisce, dunque, ad un'attività in cui il mediatore, parte terza e neutrale, aiuta due o più soggetti a capire il motore, l'origine di un conflitto che li oppone, a confrontare i propri punti di vista e a trovare soluzioni, sotto forma di riparazione simbolica, prima ancora che materiale.

È una modalità di gestione dei conflitti che consente alle parti in causa di pensare e di riflettere, di esprimere l'esperienza relazionale dei sentimenti e delle emozioni che, normalmente, vengono soffocati dalla rigidità delle norme processuali tradizionali.

Lo scopo della mediazione è quello di trasformare il conflitto in qualcosa di utile, "prendersene cura" senza la pretesa di "curarlo". Non a caso la parola *mediazione* (dal latino tardo *mediare*, cioè dividere, aprire nel mezzo) si adatta per indicare un processo mirato a far evolvere dinamicamente una situazione problematica e a far aprire canali di comunicazione che si erano bloccati.²³ Ebbene, l'*incontro* rappresenta l'elemento caratterizzante la

penale minorile, CEDAM, Padova, 1998.

V. Patanè, "Ambiti di attuazione di una giustizia conciliativa alternativa a quella penale: la mediazione", A. Mestitz (a cura di), *Mediazione penale: chi, dove, come, quando*, Carocci, Roma, 2004.
 A. Ceretti, "Mediazione: una ricognizione filosofica", L. Picotti (a cura di), *La mediazione nel sistema*

mediazione, attraverso il quale il reo e la vittima possono riaprire una comunicazione interrotta dal reato o di costituirne una nuova, e di raggiungere così un accordo soddisfacente.

Ed il mediatore opera in tal senso, sensibilizzando le parti ad "aprirsi all'altro" reciprocamente, in quanto aiuta a trasformare la relazione fra gli antagonisti, facendola migrare da uno stato di tensione binaria (ove regnano la simmetria, l'esclusione, la competizione e la violenza) verso un processo a tre poli, ove il dubbio, l'interrogativo e le differenze possono esistere, e la responsabilità viene condivisa.

Con la mediazione i soggetti si riappropriano del conflitto che li ha allontanati e dello spazio (temporale) per potersi confrontare, superando la logica giudiziaria del diritto positivo, per il quale o si è responsabili di un certo fatto-reato o non lo si è.

Durante la fase dell'incontro sia la vittima che il reo possono esprimere all'altro il proprio stato d'animo, le emozioni, le sofferenze, le paure reciproche.

E la responsabilità che ne esce non è più intesa come la violazione di un qualcosa, bensì come un percorso che conduce i soggetti in conflitto ad essere responsabili "verso l'altro". È una responsabilità di entrambi, proprio perché la mediazione legge il reato nella sua dimensione relazionale, nel senso che intende il fatto delittuoso come parte delle complesse vicende relazionali, che trascendono la lettura unilaterale del diritto. Il fatto di reato e, prima ancora, il conflitto sociale da questo generato, diventano un pretesto per creare un momento di incontro tra soggetti coinvolti, che altrimenti non avrebbero modo di farlo.

L'utilizzo della mediazione in ambito penale può sortire tre importanti effetti:

- 1. responsabilizzare l'autore del "reato". La mediazione penale responsabilizza l'autore del reato in quanto l'incontro diretto con la "vittima" permette al "reo" di comprendere in modo ravvicinato le conseguenze del proprio gesto. La mediazione può generare un confronto costruttivo con l'altro attraverso il riconoscimento dei sentimenti che ruotano attorno all'azione criminosa. Il vantaggio che ne può derivare è la diminuzione di recidiva, nella commissione di reati dello stesso tipo.
- 2. soddisfare la "vittima". La mediazione penale permette alla vittima di soddisfare il bisogno di trovarsi di fronte all'autore del reato per capire le ragioni del suo gesto e per avere un risarcimento del danno derivante dal reato e/o semplicemente, per esprimere la propria sofferenza direttamente a chi è identificato come "la causa".
- 3. ridurre il ricorso al processo giudiziario. L'utilizzo della mediazione in ambito penale, infine, soprattutto per reati minori, consente di ridurre il carico di processi e quindi di migliorare l'efficacia del "sistema giustizia" in termini di rapidità e qualità della risposta.

Alle origini di ogni mediazione vi è un conflitto, una contesa da cui si parte per un percorso introspettivo delle parti, alla ricerca dell'*ordine* perduto, causato dallo scontro di due desideri contrapposti, vitali per i soggetti a cui appartengono. Il conflitto è un elemento naturale, normale, di ogni struttura vivente (tra cui l'uomo e la società) e quindi non è un bene né un male; semplicemente va accettato in quanto ricopre delle funzioni ben precise, necessarie per la nostra esistenza. Può avere effetti di crescita vitale e di rinnovamento (soluzioni nuove e più soddisfacenti alle problematiche del vivere) oppure può essere distruttivo quando dinamiche parziali (personali)

mettono a soqquadro l'intera struttura (sociale) da cui è nato il conflitto. L'intercalare del tempo altera continuamente la struttura dei sistemi viventi, che di conseguenza si "aggiornano" al nuovo status, e lo fanno per mezzo del conflitto. Per noi esseri umani, ogni momento del vivere quotidiano significa essere in conflitto: sul posto di lavoro, nelle aule dei tribunali, dentro noi stessi, il pianto di un bambino è un conflitto. Scopo della mediazione è di ridurre gli effetti collaterali del conflitto distruttivo²⁴, che rappresenta, nella maggior parte dei casi, la perdita delle certezze e lo stato di disordine che travolge i soggetti coinvolti. Il senso di vuoto che isola le parti, lo stallo di indifferenza reciproca che si crea, possono essere superati solamente attraverso una comunicazione aperta, favorita dal mediatore, grazie alla quale ognuno mette in discussione il proprio vissuto.

La mediazione è una strategia di risoluzione pacifica delle controversie risalente alle società tribali. Il mediatore, che di solito era una persona autorevole nell'ambito del gruppo sociale, interveniva tra le parti in situazioni conflittuali, per impedire che degenerassero e per ristabilire la pace sociale. L'obiettivo era quindi di riappacificare le parti e/o la riparazione diretta di eventuali danni subiti dalle vittime.

Questa è anche l'essenza e lo scopo della mediazione penale (Victim-Offender Mediation) e delle pratiche di giustizia riparativa adottate oggi in Europa, Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda. Dunque si tratta di una rivisitazione in chiave moderna di un istituto che ha radici molto antiche e che ha ripreso a funzionare con i Victim-Offender Reconciliation Programs (V.O.R.P.), ovvero i programmi di riconciliazione autore – vittima, a partire dalla metà degli anni Settanta con il "Kitchener Experiment"²⁵ condotto ad Elmira nell'Ontario.

-

²⁴ Ibidem.

²⁵ S. Vezzadini, Mediazione penale fra vittima ed autore di reato, op. cit.

[&]quot;Tutto è cominciato il 28 maggio del 1974, quando due soggetti, autori del reato di danneggiamento nei confronti di ventidue vittime diverse, si dichiarano colpevoli dei reati a loro ascritti, rimanendo in attesa della udienza per la commisurazione della pena. Nelle more della udienza, i funzionario del *Probation*

Sebbene dal punto di vista dei contenuti, i VORP si caratterizzano per un ampio ricorso alla mediazione, non si può, tuttavia, affermare che i *programmi di riconciliazione autore-vittima* e *mediazione* coincidano, anche se, alla fine, l'incontro tra le parti in conflitto, che altro non è che la mediazione, resta il momento centrale e qualificante dell'intero percorso di riparazione.

4.3.2 – Gli attori del processo di mediazione: la vittima

La mediazione penale ritaglia un ruolo significativo alla persona offesa dal reato. Ad essa è offerta la possibilità di esprimere i propri sentimenti, di dar voce alla sofferenza che la opprime, di porre quelle domande in prima persona all'autore del reato, che altrimenti nei circuiti tradizionali della giustizia penale rimarrebbero inascoltate. A fronte del ruolo attivo e propositivo che la vittima è chiamata a giocare, la mediazione richiede che lo stesso soggetto sia in grado di riconoscere la posizione assunta nell'ambito del conflitto e della dinamica di reato, cioè di ammettere le proprie responsabilità, il contributo dato all'evolversi dei fatti. In questo senso la mediazione riconosce nella vittima non un soggetto passivo

Office Mark Yantzi, chiamato a formulare il fascicolo per la commisurazione della pena contenente le informazioni sui due accusati, formulò l'ipotesi di far incontrare gli autori del reato con le vittime. L'intento era quello di promuovere una negoziazione della misura del risarcimento e forse, in questo modo, di gettare le basi per una soluzione pacifica della controversia. La proposta di Yantzi incontrò il sostegno del coordinatore del Volontariato dei servizi sociali del Comitato Centrale Mennonita, movimento religioso anabattista che, come è noto, rifiuta la guerra e l'uso delle armi e che perciò tende ad incoraggiare modalità pacifiche di soluzione delle controversie.

L'ipotesi di un incontro tra le parti, proposta dal giudice della commisurazione, fu inaspettatamente accolta: il giudice emise l'ordine di un incontro 'faccia a faccia' per la co-definizione della pretesa risarcitoria. Si trattava, a quel punto, di portare gli autori del reato di fronte alle loro vittime. La cosa avvenne, come hanno riferito gli stessi protagonisti, senza tanti preamboli. Accompagnati dal funzionario della Probation e dal Coordinatore del Volontariato, i due colpevoli bussarono, porta dopo porta, presso le case di tutte le vittime. L'incontro era ispirato, ovviamente, alla massima informalità: unici strumenti operativi, i block-notes in cui i due funzionari annotavano, passo per passo, le fasi e l'esito della negoziazione. L'accordo fu raggiunto e nel giro di pochi mesi la riparazione fu completata." Questo, dunque è il 'caso 0'; a tutti gli effetti è il caso da cui è partita la sperimentazione dei programmi di riconciliazione autore-vittima.

dell'atto, bensì un soggetto in relazione, un elemento attivo all'interno di un processo dinamico, che la vede direttamente coinvolta.

Il supporto che la vittima riceve durante la mediazione si estende anche alle conseguenze sofferte a causa del reato, considerando oltre ai danni fisici ed economici, anche quelli di ordine psicologico, relazionale e morale.

4.3.3 – Gli attori del processo di mediazione: il reo

Il reo, cioè colui che ha commesso il reato, attraverso la mediazione viene messo di fronte alla sofferenza della vittima e di tutte le conseguenze negative che il suo comportamento ha generato. Di fronte ad una partecipazione volontaria all'incontro, quale elemento imprescindibile rispetto ad ogni ulteriore passaggio, preceduta da un sincero pentimento, l'intento della mediazione è quello che il reo prenda coscienza della situazione, assumendosene la responsabilità. Ma è una responsabilità che trascende l'oggettività del fatto in sé, in quanto è rivolta verso la sofferenza causata alla persona offesa. In questo modo si allontana il rischio di deresponsabilizzarsi dalle proprie azioni ed allontanarsi dalle sofferenze altrui, che normalmente scaturiscono nel momento della sentenza di colpevolezza e durante il periodo di detenzione. Se effettivamente il reo si rende attore partecipe, allora la sua riabilitazione e risocializzazione potranno realmente avverarsi.

4.3.4 – Gli attori del processo di mediazione: il mediatore

Il mediatore è soggetto terzo, neutrale, socialmente legittimato per ruolo, funzioni e competenza. Ha il compito, non di risolvere il conflitto, ma di

favorire il dialogo, creando le condizioni affinché le parti gestiscano in prima persona la situazione o il problema, valorizzando l'autonomia dei soggetti.

Per questo motivo il mediatore deve essere imparziale, pur mantenendo un ruolo attivo all'interno della mediazione, soprattutto nel mantenere una comunicazione orizzontale tra le parti; risultato che si raggiunge quando le garanzie metodologiche e le strategie di azione sono l'esito di un'*esperienza progettuale collettiva*.²⁶

Il mediatore svolge un ruolo di importanza fondamentale, non solo per quanto attiene alla conduzione degli incontri "faccia a faccia" tra reo e vittima, facilitandone la comunicazione e garantendo il rispetto reciproco, ma già a partire dal contatto con ciascuna delle parti, per introdurle nella mediazione. Durante gli incontri il mediatore sollecita il reciproco riconoscimento delle parti, la presa di coscienza del reo sulla dimensione dell'offesa arrecata e sulla propria responsabilità, senza promuovere alcun programma di riparazione. La logica della mediazione, infatti, implica che il *reparation agreement* scaturisca dalla libera volontà delle parti.

Proprio questa *negozialità* (guidata) della soluzione del conflitto, fa si che i contenuti dell'esito di una mediazione non possano essere mai del tutto scontati o prevedibili, come avviene invece per l'esito del processo penale che, in linea di massima, si conclude con la vittoria di una parte e la sconfitta dell'altra.

Per poter essere ricettivi nei confronti del "sentire l'altro" bisogna anzitutto esserlo rispetto a se stessi. Ed è proprio questa incapacità di incontrare se stessi a livello affettivo che rende incapaci di incontrare gli altri al medesimo livello. ²⁷

-

²⁶ G. Pisapia, "Alla scoperta della mediazione", in G. Pisapia e D. Antonucci (a cura di), *La sfida della mediazione*, CEDAM, Padova, 1997.

²⁷ J. Morineau, Lo spirito della mediazione, op. cit., p. 79.

Compito del mediatore è quello di accogliere le emozioni dei protagonisti e di rifletterle all'esterno, imparando ad incontrare l'altro per quello che è, bloccando, altresì, ogni formazione di pregiudizio nei confronti di chi gli sta di fronte. Il mediatore, inoltre, deve imparare a conoscere e tollerare il proprio silenzio quale elemento essenziale del linguaggio.

Il silenzio è il linguaggio dell'anima, che si frappone tra la sfera interiore e la sfera esteriore quale momento di riflessione. Quando si accoglie il silenzio, si crea uno spazio vuoto che segna necessariamente la distanza con l'altro, nell'attesa di ascoltare le parole dell'altro.

Infine l'umiltà lo porta ad incontrare i mediati senza giudicarli, senza voler far qualcosa, senza proiettare nulla su di loro, ed essere soltanto colui che facilita e risveglia le loro voci interiori. Ma l'umiltà è anche rendersi conto che la capacità di riflettere le emozioni dei mediati è compromessa.

Il Centre de la Médiation di Parigi ha formulato un codice deontologico in cui vengono concretamente definite le funzioni del mediatore, le modalità generali del suo intervento e le regole morali da rispettare:²⁸

Titolo II (Doveri del mediatore)

Articolo 6 – Indipendenza

Il mediatore ha il dovere prioritario di salvaguardare, in ogni sua forma, l'indipendenza inerente alla sua funzione.

Il legame di subordinazione esistente (nel caso di un mediatore dipendente da un ente pubblico o privato) tra il mediatore e il suo datore di lavoro, riguarda unicamente le condizioni materiali nelle quali il mediatore esercita la sua funzione in seno al servizio organizzato e in nessun caso concerne lo svolgimento stesso degli atti di mediazione che, non essendo sottoposti a controllo gerarchico, restano liberi e soggetti al segreto professionale di cui all'art.8.

-

²⁸ S. Castelli, La mediazione. Teorie e tecniche, op. cit.

In nessun caso il mediatore dipendente può accettare da parte dell'ente datore di lavoro la limitazione della propria indipendenza o disposizioni in contrasto con le regole professionali e deontologiche della mediazione.

Articolo 7 – Neutralità

La funzione del mediatore (...) determina un dovere generale di riserbo e, più in particolare, di neutralità nei confronti delle parti.

Quale che sia la sua opinione in coscienza, il mediatore osserverà sempre il rispetto di questo dovere.

Se, per ragioni che gli sono proprie, il mediatore ritiene di non essere in grado di rispondere a un tale dovere, invocherà la clausola di coscienza, prevista dall'art. 11.

Articolo 8 – *Segreto professionale*

Il mediatore è tenuto, nei confronti dei terzi, al segreto professionale in condizioni analoghe a quelle previste per il codice penale.

Questo segreto copre l'identità a ogni elemento della vita privata delle persone portato a conoscenza del mediatore, oltre alle informazioni e ai documenti confidenziali che avrà ricevuto.

Nel campo privato delle persone, questo segreto si estende a tutto ciò che il mediatore ha visto, ascoltato e compreso nel corso dell'esercizio della sua funzione.

Nei casi di conflitto, il mediatore non può tenere conto, nella conduzione della mediazione, delle informazioni confidenziali comunicate da una delle parti se non espressamente autorizzato dalla parte stessa.

Articolo 9 – Incompatibilità

Il mediatore deve astenersi dall'intervento quando, per propri interessi materiali o morali, potrebbe essere sospettato di non assolvere alla sua funzione in conformità con le presenti regole deontologiche, in particolare con quelle relative alla indipendenza e alla neutralità.

Articolo 10 – Obblighi nei confronti delle parti

Dal momento in cui il mediatore ha accettato di svolgere il proprio compito, egli si impegna, dedicandovi tutto il tempo concesso, ad assolverlo con la massima cura e la maggiore chiarezza nei confronti delle parti.

A questo scopo, e senza che le disposizioni seguenti siano limitative:

- definisce con precisione, assieme alle parti, i limiti del proprio compito;
- produce, durante la conduzione della mediazione e nella misura in cui lo ritiene necessario, sintesi provvisorie destinate ad apportare chiarimenti agli interessati nel corso della loro ricerca di un accordo o di una soluzione;
- fornisce alle parti, al termine della mediazione, un estratto delle conclusioni alle quali la mediazione ha portato;
- può assicurare, con l'accordo delle parti, le condizioni necessarie alla realizzazione delle conclusioni.

D'altro canto, cosciente dei propri doveri di riservatezza e di neutralità, il mediatore:

- rispetta, in ogni circostanza, l'autonomia delle persone, la loro libertà di giudizio e di decisione;
- evita ogni utilizzazione a fini personali delle informazioni ricevute durante il suo intervento così come ogni ingerenza nella vita professionale delle persone che hanno chiesto la sua opera.

Titolo III (Diritti del mediatore)

Articolo 11 – Rifiuto

Il mediatore ha sempre il diritto di rifiutare di prestare la propria opera facendo appello a una clausola di coscienza, cioè per ogni motivo che dipenda esclusivamente dal proprio giudizio.

Può anche ritirarsi da una mediazione in corso a condizione di motivare il proprio disimpegno e di dare alle parti la possibilità di continuare l'azione intrapresa, in particolare attraverso la ricerca di un altro mediatore (...). Probabilmente, a seguito di tale rifiuto, l'intero processo di mediazione rischia di subire forti contraccolpi, specie quando il mediatore uscente aveva già strutturato il lavoro assieme alle parti ed era entrato in empatia con esse. Essendo la mediazione un'attività specifica, legata anche alla personalità di ogni singolo mediatore, ritengo che non sarà facile per il mediatore subentrante riacquistare la fiducia delle parti, una volta che si erano già aperte ad un dialogo sincero verso uno "sconosciuto".

4.3.5 – Le fasi della mediazione

Il processo di mediazione non è semplicemente un problema di tecniche d'applicazione, dal momento che la mediazione è, soprattutto, un processo sociale che si costruisce a partire dall'interazione fra i soggetti coinvolti. Sia che venga considerata come processo autonomo, sia che venga considerata come il tramite per giungere alla riparazione, la mediazione solitamente si articola in un numero finito e circoscritto di fasi distinte, proprio come il modello proposto da J.P. Bonafé-Schmitt.²⁹

1- Fase di pre-mediazione: questa fase può articolarsi in modi molto differenti a seconda della natura del progetto di mediazione. Vi possono essere, ad esempio, incontri separati o che prevedono la compresenza delle parti, contatti telefonici o per iscritto. Inoltre, in certi paesi europei, la mediazione penale può non rappresentare una scelta libera e volontaria dei soggetti coinvolti. Al termine di questa

_

²⁹ S. Vezzadini, Mediazione penale fra vittima ed autore del reato, op. cit.

- fase, viene siglato il primo accordo, che è quello relativo alla partecipazione delle parti alla mediazione.
- 2- Fase di mediazione: spetta al mediatore decidere il numero e la durata degli incontri, rispetto al caso che deve trattare. Sempre al mediatore spetta la decisione se attuare una mediazione diretta oppure una mediazione indiretta. In questa fase, la mediazione prevede l'incontro delle parti, la narrazione degli eventi da parte dell'una e dell'altra, nonché dei sentimenti e delle emozioni che il fatto ha prodotto nei soggetti.
- 3- Fase della ricerca di un accordo: il ruolo del mediatore assume connotati specifici secondo il tipo di mediazione che viene applicata. Secondo Bonafé-Schmitt il ruolo del mediatore non è affatto neutro, avendo il potere di orientare le parti verso una precisa modalità di risoluzione dei conflitti.
- 4- Fase dell'accordo di mediazione: una volta che le parti si sono dette favorevoli a pervenire ad un accordo, il mediatore dovrà fissare in modo chiaro e semplice i contenuti dello stesso. La soluzione dovrà essere condivisa ed accettata da entrambe le parti ed essa verrà messa per iscritto e firmata dai partecipanti.
- 5- Fase successiva all'esecuzione dell'accordo: trattasi del momento di verifica dell'esecuzione dell'accordo. Al mediatore spetta il compito di controllare che i contenuti dell'incontro di mediazione vengano rispettati, sia dall'offensore che dalla vittima.

Lo schema suggerito da Umbreit³⁰, invece, si sviluppa su quattro fasi operative principali, che possono essere ulteriormente scomposte in diverse sotto-fasi, idonee a descrivere tutti i tipi di mediazione: penale, familiare, scolastica, sociale:

I. Presa in carico del caso

³⁰ G. Mannozzi, *La giustizia senza spada*, op. cit.

- II. Preparazione agli incontri di mediazione
- III. Conduzione della mediazione
- IV. Follow-up: monitoraggio degli esiti della mediazione

Preparare il terreno per una mediazione penale è più difficile di quanto non accada di solito per gli altri tipi di mediazione, dato che le vittime sono tendenzialmente restie ad incontrare l'autore del reato. Durante la fase di pre-mediazione o preparazione, è bene che il mediatore riesca a comunicare alla vittima in modo esaustivo e comprensibile i benefici che potranno derivare da una mediazione, facendole presente che la mediazione offre uno spazio strutturato e protetto, in cui la vittima può trovare risposte alle domande che normalmente si pone, dopo aver subito un reato. In questa fase il mediatore ha cura di precisare che le pratiche di mediazione lavorano prevalentemente sugli effetti e sui danni che derivano da un reato (senso di insicurezza) e che il dialogo tra le parti, che si cerca di ricostruire attraverso la mediazione, potrà condurre ad un accordo di riparazione. La vittima viene resa consapevole che, proprio attraverso la mediazione, le è consentito rivestire un ruolo attivo nella risoluzione del conflitto.

Nei confronti del reo, l'invito del mediatore a partecipare alla mediazione si fonda su argomenti diversi:

- a) la necessità di capire le ragioni del proprio gesto e l'entità dell'offesa arrecata alla vittima, che va riconosciuta anzitutto come "persona";
- b) l'obiettivo principale della mediazione non è quello di stabilire la colpevolezza del reo, bensì quello di ricomporre l'ordine infranto attraverso il reato e di definire le modalità di riparazione dell'offesa.

Durante la fase della mediazione, quindi nell'incontro "faccia a faccia", si concretizzano due possibilità che normalmente restano precluse nel processo penale:

- a) la vittima può raccontare le proprie emozioni direttamente al reo, senza l'intermediazione del pubblico ministero, che guida selettivamente l'esposizione dei fatti attraverso una lunga sequenza di domande;
- b) il reo si trova nella non facile situazione di dover raccogliere dalla viva voce della vittima la descrizione del proprio reato, ed ha l'opportunità di mostrare direttamente alla vittima il suo profilo più umano e di esprimere in prima persona sentimenti di pentimento e riparazione.

La ricerca di un accordo per la riparazione del danno include la valutazione di forme simboliche che possono sostituire in tutto o in parte, oppure accompagnare la riparazione materiale. Se le parti non raggiungono un accordo di riparazione, è previsto che il caso venga rinviato all'autorità giudiziaria competente, in modo che la giustizia penale ordinaria possa riprendere il suo corso.

Durante i colloqui, il mediatore deve confrontarsi costantemente con un evidente squilibrio tra le situazioni soggettive delle parti e relativi poteri di soluzione del conflitto, dal momento che il reato crea sempre una situazione di disuguaglianza tra la vittima ed il reo.

Ciò che occorre evitare è che la mediazione si risolva per la vittima in una seconda vittimizzazione.

È per questo motivo che l'adesione della vittima alla mediazione deve essere assolutamente volontaria, mentre la partecipazione del reo può anche scaturire (come avviene in alcuni ordinamenti europei) da pressioni dell'Autorità Giudiziaria o da una vera e propria imposizione normativa a mediare. E tuttavia questo aspetta genera non poche contraddizioni rispetto ai principi stessi da cui prende avvio la mediazione.

La situazione di squilibrio tra le parti può essere amplificata dalla presenza di differenze individuali e/o sociali tra autore e vittima (immaturità, lingua straniera...) ed in questi casi nascono problemi di comunicazione; da qui l'importanza dell'incontro di preparazione alla mediazione, durante il quale

il mediatore dovrebbe insegnare alle parti come distinguere le percezioni oggettive da quelle emotive, i sentimenti dalle valutazioni, gli interessi personali da quelli comuni, esprimere in modo misurato le proprie emozioni senza indirizzarle aggressivamente sull'altro, che porterebbe alla chiusura della comunicazione.

L'opzione ad utilizzare un modello di conduzione della mediazione rispetto ad un altro dipende da variabili diverse: il tipo di conflitto, particolari esigenze delle parti, la formazione e la personale esperienza del mediatore, etc.

Si delineano così due modelli principali:³¹ un modello "non direttivo" ed un "modello direttivo".

Nel modello "non direttivo" il mediatore lascia un ampio spazio di codefinizione del conflitto alle parti. Tale formula è praticabile quando il lavoro preparatorio svolto dal mediatore è stato esauriente e meticoloso, raccogliendo preventivamente informazioni sul caso, svolgendo colloqui individuali con ciascuna parte e costruendo un clima di collaborazione e fiducia. Il mediatore tende a contenere progressivamente i propri spazi di intervento. Inizialmente sarà quasi solo lui a parlare, illustrando le regole dell'incontro. Sempre nella fase iniziale, le parti saranno invitate ad indirizzare il racconto o le richieste che intendono avanzare esclusivamente al mediatore, che in tal modo potrà triangolare la controversia.

Nella fase centrale dell'incontro di mediazione non direttiva, il mediatore anziché dominare, lascerà che le parti scelgano liberamente come discutere del conflitto e delle modalità per la sua soluzione, intervenendo solo dietro richiesta delle parti stesse oppure, autonomamente, per chiarire alcuni punti della discussione o per limitare e censurare gli abusi verbali.

.

³¹ Ihidem.

Nella fase finale di mediazione, l'intervento del mediatore si riduce ulteriormente, intervenendo solo se si rende necessario reindirizzare la discussione verso i punti nodali del conflitto.

Nel modello non direttivo, il mediatore non è che rinunci alla leadership sul controllo dell'incontro risolutivo, limita solamente il proprio potere di intervento, evitando di condizionare l'esito finale che deve, invece, uscire dalle parti.

Nel modello "direttivo", il mediatore tende a circoscrivere i punti della discussione incanalandola su binari predefiniti. Il contesto più ampio, quello relegato alla sfera emozionale, resta sullo sfondo. Siccome in questa prospettiva l'incontro di mediazione è finalizzato al raggiungimento dell'accordo di riparazione, il mediatore tende ad indicare autonomamente i punti della discussione che ritiene fondamentali per addivenire a tale accordo, persino a proporre egli stesso una modalità di soluzione della controversia, che ritiene equa per entrambe le parti e sulla quale le parti vengono chiamate a confrontarsi. La distribuzione del tempo a disposizione delle parti e del mediatore è rovesciata rispetto al modello non-direttivo.

È bene precisare che i due modelli descritti rappresentano gli estremi di come può essere portata avanti una mediazione; di fatto si prospetta un ventaglio di sfumature intermedie sugli stili utilizzabili e non solo, dal momento che all'interno di una stessa mediazione si possono alternare diverse strategie.

4.3.6 – La mediazione penale e la giustizia riparativa con riferimento alla normativa internazionale

Le disposizioni comunitarie, così come quelle emanate dall'O.N.U. e da altri organi internazionali, contengono delle linee guida, regole, direttive,

etc., per creare e sperimentare forme di giustizia alternativa come la mediazione.

Il quadro normativo all'interno del quale si inserisce la mediazione è costituita da due ordini di fonti: le norme per la mediazione di natura internazionale e le norme che consentono la pratica della mediazione all'interno degli ordinamenti giudiziari dei singoli stati.

Qui si prendono in esame solo il primo ordine di fonti:

La Raccomandazione concernente la Partecipazione della società alla politica criminale (Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa - Racc. n. R(83)7 del 23/06/1983), considera che una reazione appropriata ai problemi della criminalità deve prevedere: lo sviluppo di una politica criminale orientata verso la prevenzione del crimine, la promozione di misure sostitutive delle pene detentive, il reinserimento sociale dei delinquenti e l'aiuto alle vittime; quindi afferma l'importanza della partecipazione della società tutta per il perseguimento efficace degli obiettivi. In particolare in relazione all'importanza di sviluppare una politica di prevenzione penale, generale e speciale, si afferma che il trattamento dei condannati in libertà dà un risultato significativo nel senso della reintegrazione sociale. Afferma infine che la politica criminale deve tenere presente gli interessi ed i bisogni delle vittime.

La Convenzione Europea sul risarcimento alla vittima di reati di violenza (Consiglio d'Europa - ETS n. 116 del 24/11/1983), che impegna gli Stati membri a sviluppare i passi necessari per garantire un risarcimento economico nei confronti delle vittime dei reati citati, soprattutto laddove i rei non siano stati identificati o siano privi di risorse.

La Raccomandazione concernente la Posizione delle vittime nell'ambito del diritto penale e della procedura penale (Comitato dei Ministri del

Consiglio d'Europa - Racc. n. R(85)11 del 28/06/1985), nel premettere che talvolta gli attuali sistemi penali tendono ad accrescere, piuttosto che a diminuire i problemi delle vittime, raccomanda agli Stati di prevedere, a livello legislativo ed operativo, una serie di misure a tutela delle vittime, in tutte le fasi del procedimento. In particolare raccomanda di prendere atto dei vantaggi che possono presentare i sistemi di mediazione e di conciliazione, e di promuovere ed incoraggiare le ricerche, sull'efficacia delle disposizioni concernenti le vittime.

La Dichiarazione sui Principi fondamentali di giustizia in favore delle vittime della criminalità e delle vittime di abusi di potere (Assemblea Generale delle Nazioni Unite - Risoluzione n. 40/34 del 29/11/1985) che afferma la necessità di adottare delle misure nazionali e internazionali miranti a garantire il riconoscimento, universale ed efficace, dei diritti delle vittime della criminalità e di abuso di potere, sottolineando altresì la necessità di incoraggiare tutti gli Stati a progredire nell'impegno di raggiungere tale fine, senza pregiudizio per gli indagati o i condannati, invitando gli Stati membri a prendere le necessarie iniziative per dare seguito alle disposizioni della dichiarazione, al fine di attivare misure speciali di prevenzione del crimine per ridurre la vittimizzazione.

La Raccomandazione R(87)20 sulle risposte sociali alla delinquenza minorile (Consiglio d'Europa, Strasburgo, 17 settembre 1987) stabilisce che la risposta alla delinquenza giovanile deve essere proporzionata alla personalità ed ai bisogni del minore e sollecita il più ampio ricorso a procedure di diversione e di mediazione, per dare al minore l'opportunità di uscire dal circuito giudiziario;

La Raccomandazione concernente l'assistenza alle vittime e la prevenzione della vittimizzazione (Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa - Racc.

n. R(87)21 del 17/11/1987), considerato che la giustizia penale non è sufficiente per riparare il pregiudizio e i danni causati dal reato, raccomanda agli Stati membri di prendere quelle misure che tendano a garantire la vittima, evitando una vittimizzazione anche secondaria. Inoltre invita gli Stati membri a favorire la creazione di organismi nazionali per la promozione degli interessi delle vittime, lo sviluppo di adeguate politiche in favore delle vittime ed incoraggiare altresì le esperienze – su base nazionale o locale – di mediazione tra il delinquente e la vittima valutando i risultati, con particolare attenzione a quelle misure in cui gli interessi delle vittime sono salvaguardati.

La Risoluzione sugli "Elementi di una responsabile prevenzione della criminalità: standards e norme" (Economic and Social Council delle Nazioni Unite n. 1997/33 del 21/07/1997) prendendo atto del sovraffollamento delle carceri e del critico stato del sistema di giustizia penale, afferma l'importanza di una prevenzione non-repressiva del crimine e rilancia la necessità di una attenzione alla vittima, che non va "colpevolizzata" ma assistita e protetta, e di una contestuale e dovuta considerazione ai diritti del reo.

La Risoluzione sulla "Cooperazione internazionale tesa alla riduzione del sovraffollamento delle prigioni ed alla promozione di pene alternative" (Economic and social Council delle Nazioni Unite n. 1998/23 del 28/07/1998) preso atto del sovraffollamento delle carceri e della difficoltà del lavoro degli operatori, raccomanda agli Stati membri di ricorrere allo sviluppo di forme di pena non custodiali e – se possibile – a soluzioni amichevoli dei conflitti di minore gravità, attraverso l'uso della mediazione, l'accettazione di forme di riparazione civilistiche o accordi di reintegrazione economica in favore della vittima, con parte del reddito del

reo o compensazione con lavori espletati dal reo, in favore della vittima stessa.

La Risoluzione sullo Sviluppo ed attuazione di interventi di mediazione e giustizia riparativa nell'ambito della giustizia penale (Economic and social Council delle Nazioni Unite n. 1999/26 del 28/07/1999) riafferma come la risoluzione di piccole dispute e reati può essere ricercata ricorrendo alla mediazione ed altre forme di giustizia riparativa, ed in altre misure che, sotto il controllo di un giudice o altra competente autorità, faciliti l'incontro tra il reo e la vittima, risarcendo i danni sofferti o espletando servizi /attività utili per la collettività. Viene inoltre sottolineato che la mediazione e le altre forme di giustizia riparativa possono essere soddisfacenti per la vittima, come pure per la prevenzione di futuri comportamenti illeciti, e può rappresentare una valida alternativa a brevi periodi di pena detentiva o contravvenzioni. Invita gli Stati membri a considerare, nell'ambito dei rispettivi sistemi giuridici, lo sviluppo di procedure che servano come alternative a procedimenti formali di giustizia penale e a formulare politiche di mediazione e giustizia riparativa, nell'ottica di promuovere una cultura favorevole alla mediazione ed alla giustizia riparativa. Sottolinea l'importanza di garantire appropriata formazione a chi dovrà attuare tali processi.

La Raccomandazione concernente il sovraffollamento carcerario e l'inflazione della popolazione carceraria (Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa – Racc. n. R(99)22 del 30/09/1999) nella quale in ordine alla necessità di ridurre il sovraffollamento, al punto 15 tra le misure alternative alla detenzione viene individuata, tra le altre, la "mediazione vittima-delinquente/compensazione della vittima".

La Raccomandazione relativa alla Mediazione in materia penale (Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa n. R(99)19 adottata il 15/09/1999) invita gli Stati membri a rispettare, nello sviluppo di iniziative nel campo della mediazione penale, i principi di cui alla Raccomandazione stessa, e in particolare nel rispetto dei principi di volontarietà, accessibilità e confidenzialità dei programmi di mediazione, nonché dei principi di imparzialità, indipendenza e alto grado di competenza dei mediatori. Inoltre l'allegato definisce puntualmente: le regole che devono disciplinare l'attività degli organi della giustizia penale in relazione alla mediazione, gli standards da rispettare per l'attività dei servizi di mediazione, il trattamento dei casi individuali e gli esiti della mediazione, le attività di ricerca e valutazione che gli Stati membri dovrebbero promuovere sulla materia.

Le Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere (15-16 ottobre 1999) nel corso del quale i Capi di stato e di governo hanno deciso di far progredire rapidamente l'idea di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'ambito dell'Unione Europea. In particolare, al punto 32 viene richiamata la necessità di elaborare norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità, in particolare sull'accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento dei danni, comprese le spese legali. Dovrebbero inoltre essere creati programmi nazionali di finanziamento delle iniziative, sia statali che non governative, per l'assistenza alle vittime e la loro tutela.

La Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia (X Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e il trattamento dei detenuti - Vienna 10-17 aprile 2000) gli Stati membri si impegnano alla promozione del principio di legalità ed al potenziamento del sistema giustizia penale, nonché allo sviluppo ulteriore della cooperazione internazionale, nella lotta alla criminalità trasnazionale ed all'effettiva prevenzione della criminalità. Alcuni punti della dichiarazione trattano specificatamente la definizione di

impegni verso l'introduzione di "adeguati programmi di assistenza alle vittime del crimine, a livello nazionale, regionale, ed internazionale, quali meccanismi per la mediazione e la giustizia riparatrice", individuando nel 2002 il "termine ultimo per gli Stati per rivedere le proprie pertinenti procedure, al fine di sviluppare ulteriori servizi di sostegno alle vittime e campagne di sensibilizzazione sui diritti delle vittime, e prendere in considerazione l'istituzione di fondi per le vittime, oltre allo sviluppo e all'attuazione di politiche per la protezione dei testimoni (art. 27)". L'art. 28 recita inoltre "Incoraggiamo lo sviluppo di politiche di giustizia riparatrice, di procedure e di programmi rispettosi dei diritti, dei bisogni e degli interessi delle vittime, dei delinquenti, delle comunità e di tutte le altre parti".

La Risoluzione sui principi base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in materia criminale (Economic and Social Council delle Nazioni Unite n. 2000/14 del 27/07/2000) che, richiamando i contenuti delle precedenti risoluzioni nonché la Dichiarazione di Vienna, individua nel suo allegato uno schema preliminare di dichiarazione dei principi base per l'uso dei programmi di giustizia riparativa in ambito criminale, da sottoporre all'attenzione degli Stati membri, delle organizzazioni intergovernative e non governative più rilevanti, nonché agli organismi della rete delle Nazioni Unite, che si occupano di prevenzione del crimine e dei programmi di giustizia penale, al fine di definire principi comuni sulla materia.

La Risoluzione sulla Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia: nuove sfide nel XXI secolo (Assemblea Generale delle Nazioni Unite – n. 55/59 del 04/12/2000), che recepisce i contenuti della dichiarazione di Vienna. Gli Stati membri prendono atto della necessità di accordi bilaterali, regionali e internazionali sulla prevenzione del crimine e la giustizia

penale, nel convincimento che i programmi di prevenzione e di riabilitazione sono fondamentali quali strategie di effettivo controllo della criminalità e che un'adeguata politica criminale rappresenta un fattore importante nella promozione dello sviluppo socio-economico e della sicurezza dei cittadini. Si afferma altresì la consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di forme di giustizia riparativa, che tende a ridurre la criminalità e promuove la ricomposizione delle vittime, dei rei e delle comunità. La risoluzione fa propri gli obiettivi definiti dagli artt. 27 e 28 della Dichiarazione di Vienna, in ordine allo sviluppo di piani d'azione in supporto delle vittime, nonché forme di mediazione e di giustizia riparativa, stabilendo come data di scadenza per gli Stati membri il 2002.

La Risoluzione concernente il seguito da dare al Congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione della criminalità e il trattamento dei delinquenti (Assemblea Generale delle Nazioni Unite – n. 55/60 del 04/07/2000) con cui si invitano i governi a ispirarsi alle dichiarazione di Vienna e domanda al Segretario Generale di voler preparare – previe consultazioni con gli Stati membri – dei progetti di piani d'azione che comprendano specifiche misure in vista dell'attuazione degli impegni presi a Vienna.

La Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI del 15 marzo 2001) adottata nell'ambito del cosiddetto "Terzo Pilastro" dell'Unione europea, sulla scorta delle determinazioni assunte nel vertice di Tampère. Con essa gli Stati membri adottano una regolamentazione quadro relativa al trattamento da riservare alle vittime del reato. In particolare oltre a definire il concetto di vittima ed i suoi diritti, la decisione quadro chiarisce che la mediazione nelle cause penali è la ricerca – prima o durante lo svolgimento del procedimento penale – di una soluzione negoziata tra la vittima e l'autore del reato, con la mediazione di una persona competente.

Ciascuno Stato si impegna a definire dei servizi specializzati che rispondano ai bisogni della vittima in ogni fase del procedimento, adoperandosi affinché la stessa non abbia a subire pregiudizi ulteriori e inutili pressioni. Si impegnano ancora ad assicurare l'adeguata formazione professionale degli operatori. Gli Stati sono vincolati a fare entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie ai fini dell'attuazione della decisione quadro, entro scadenze vincolanti e precisamente: entro il 22 marzo 2002 la predisposizione delle necessarie disposizioni attuative. di ordine legislativo, regolamentare amministrativo; entro il 22 marzo 2004 la definizione delle garanzie in materia di comunicazione e di assistenza specifica alla vittima; entro il 22 marzo 2006 la implementazione della mediazione nell'ambito dei procedimenti penali e l'indicazione dei reati ritenuti idonei per questo tipo di misure, nonché la garanzia che eventuali accordi raggiunti tra la vittima e l'autore del reato nel corso della mediazione nell'ambito dei procedimenti penali vengano presi in considerazione.

La Risoluzione concernente i Piani d'azione per l'attuazione della Dichiarazione di Vienna sulla criminalità e la giustizia: le nuove sfide del XXI secolo (Assemblea generale delle Nazioni Unite – n. 56/261 del 31/01/2002) che recepisce i piani di azione predisposti dalla Commissione per la prevenzione del crimine e per la giustizia penale, previe consultazioni con gli Stati membri. In particolare i piani di azione danno seguito ai punti 27 e 28 della Dichiarazione di Vienna con l'individuazione di misure sia nazionali che internazionali. Rispettivamente al Cap. IX si fa riferimento alle "Misure in favore di testimoni e vittime della criminalità", sottolineando l'importanza di favorire progetti pilota per la creazione o lo sviluppo di servizi per le vittime ed altre attività connesse. Al Cap. XV invece si fa riferimento alle "Misure relative alla giustizia riparativa" ed alla necessità quindi di sviluppare una idonea politica comprensiva dei

programmi di giustizia riparativa, tenendo conto degli impegni internazionali presi in favore delle vittime. Si sottolinea altresì la necessità di promuovere una cultura favorevole alla mediazione ed alla giustizia riparativa e l'esigenza di formare adeguatamente gli operatori che dovranno lavorare all'applicazione di dette politiche.

La Risoluzione sui Principi base circa l'applicazione di programmi di giustizia riparativa nell'ambito penale (Economic and Social Council delle Nazioni Unite n. 15/2002), nel prendere atto del lavoro svolto dal Gruppo di esperti sulla giustizia riparativa, incoraggia gli Stati membri a sviluppare programmi in tal senso e di supportarsi a vicenda per avviare ricerche, valutazioni, scambi di esperienze. Il documento allegato alla risoluzione contiene delle indicazioni che – come gli esperti dichiarano nel corso dei loro lavori – non possono essere obbligatorie e rigide, dovendosi adattare al sistema penale dei vari Stati. La giustizia riparativa va comunque considerata come una misura dinamica di contrasto alla criminalità, che rispetta la dignità di ciascuno e l'eguaglianza di tutti, favorisce la comprensione e contribuisce all'armonia sociale essendo tesa alla "guarigione" delle vittime, dei rei e delle comunità. Afferma, inoltre, che gli interventi di giustizia riparativa danno la possibilità alle vittime di ottenere una riparazione, di sentirsi più sicure e di trovare una tranquillità, e permette altresì ai delinquenti di prendere coscienza delle cause e degli effetti del loro comportamento e di assumersi le loro responsabilità in maniera costruttiva, aiutando anche le comunità a comprendere le cause profonde della criminalità e a promuovere azioni per un maggiore benessere e per la prevenzione della criminalità. I principi contenuti nel documento sono estremamente chiari, partendo dalla definizione dei concetti portanti, e chiarendo che nel parlare di programmi di giustizia riparativa ci si riferisce a tutte le iniziative che i vari Paesi – a seconda del loro sistema penale – pongono in essere nei vari stadi del procedimento o

nell'esecuzione delle pene, sottolineano l'importanza del libero consenso delle varie parti all'offerta riparatoria, che deve essere loro proposta in maniera chiara e senza costrizioni - soprattutto rispetto ad eventuali conseguenze negative o sanzioni giudiziarie.

La Raccomandazione REC 2003/20 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulle nuove modalità di trattamento della delinquenza giovanile ed il ruolo della giustizia minorile, invita gli Stati Membri a continuare a sviluppare una serie di misure alternative alle consuete misure giudiziarie (art. 7) e, al fine di combattere i reati di maggiore gravità, a sviluppare una gamma più ampia di misure e sanzioni applicabili, innovative ed efficaci – che pur restando proporzionate - consentano la mediazione (art. 8);

4.4 – MEDIAZIONE PENALE E CONCILIAZIONE NELLE COMPETENZE PENALI DEL GIUDICE DI PACE

Nonostante le precise indicazioni esistenti a livello internazionale, la vigenza del principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale (art.112 Cost.), unitamente ad un diffuso atteggiamento culturale di resistenza all'introduzione di nuovi modelli di risoluzione dei conflitti generati dal reato, hanno ostacolato l'affermarsi di una cultura della mediazione fondata sulla riparazione, ponendo l'Italia in una posizione di grave ritardo rispetto ad altri paesi, soprattutto europei, che già da anni sperimentano ed utilizzano con successo tale pratica.

Il contesto italiano in cui la mediazione penale è nata e si è sviluppata, e che oggi trova maggiore applicazione, è il sistema giudiziario minorile. L'impulso che ha messo in moto l'intero processo di mediazione è partito dal "basso", grazie all'azione intrapresa, essenzialmente, da un piccolo

gruppo di magistrati appartenenti alla Procura dei Minori di Torino³². Il quadro normativo che ha dato il via alla sperimentazione della mediazione penale è stato il DPR 22 settembre 1988 n. 488, intitolato "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni". Successivamente la mediazione ha trovato spazio ed applicazione anche in altri ambiti della giustizia:

- 1- agli artt.29 e 35 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274, per i reati procedibili a querela di parte di competenza del giudice di pace;
- 2- all'art. 47 della L.354/75, per le misure alternative alla detenzione;
- 3- nel recente Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario e delle misure privative della libertà personale (D.P.R. 230/2000).

Nonostante questa legiferazione, è necessario predisporre norme e procedure precise, che consentano il ricorso a questa strategia riparativa, anche in considerazione dell'entrata in vigore della legge quadro europea, che prevede l'adozione della mediazione da parte di tutti gli stati membri.

A partire dal 1° maggio 1995 il Giudice di Pace inizia la sua attività in sostituzione del Giudice Conciliatore, il cui ufficio è stato abolito, nell'ambito di un più ampio progetto di riforma della giustizia civile, per migliorarne l'efficienza, deflazionare e decongestionare l'apparato giudiziario a livello di tribunale circondariale e riaprire i canali di accesso alla giustizia minore, che anche al livello delle preture era gravata da lunghi tempi di giudizio e da un certo senso di sfiducia.

Si differenzia dal giudice conciliatore perché gli viene attribuita una maggiore competenza in materia civile ed è previsto che dovrà giudicare

_

³² Il dibattito sulla mediazione e sulla giustizia riparativa inizia a Torino nel periodo 1991-1994, all'interno del Tribunale per i minorenni a partire dal 1991, anche a seguito dei contatti intercorsi tra alcuni magistrati e giudici onorari torinesi e colleghi francesi, che da più tempo sperimentavano interventi analoghi (M. Bouchard, G. Mierolo (a cura di), *Prospettive di mediazione*, EGA, Torino, 2000, p. 143). In particolare è stata la pubblicazione di 4 articoli dell'Associazione Italiana Magistrati che ha smosso le acque, aprendo la strada alla sperimentazione della mediazione penale in Italia.

anche in materia penale, sia pure per fatti lievi e di semplice valutazione, per lo più reati procedibili a querela di parte.

Il Giudice di Pace appartiene all'ordine giudiziario così come il magistrato ordinario ma, a differenza di questo, è un magistrato onorario a titolo temporaneo. Rimane infatti in carica quattro anni e, alla scadenza, può essere confermato una sola volta per altri quattro anni. Al compimento di 75 anni il Giudice di Pace cessa dalle sue funzioni.

Il Giudice di Pace è tenuto alla osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari ed è soggetto a responsabilità disciplinare. Per la sua qualità di magistrato onorario e non di carriera, il Giudice di Pace non ha un rapporto di impiego con lo Stato. Egli percepisce una indennità cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza.

Nella sua configurazione ordinamentale, il g.d.p. si colloca alla base della piramide giudiziaria come un organo giudicante a struttura monocratica a cui è assegnata la giurisdizione di primo grado.

La legge 24 novembre 1999, n. 468 conferì al Governo la delega a legiferare in materia di competenze penali del giudice di pace che venne attuata grazie al successivo decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, attraverso il quale, oggi, egli assume dei poteri penali soprattutto in relazione a reati che sono espressione della conflittualità minore (ingiurie, diffamazioni, danneggiamenti, minacce, lesioni personali) o che prevedono pene ridottissime. Questo intervento legislativo completa una grande riforma dell'ordinamento giudiziario italiano che tende a distinguere una giustizia "maggiore" riservata a reati di maggiore gravità e dotata di ampie garanzie per l'imputato, da una giustizia "minore" riservata a reati di minore allarme sociale e caratterizzata da procedimenti informali e da un sistema sanzionatorio totalmente rinnovato. Secondo il contenuto di questa legge, entrata in vigore nel 2001, il giudice di pace non può irrogare sanzioni detentive, ed il relativo sistema sanzionatorio si articola su tre tipi di pene:

- ✓ le prestazioni di attività non retribuite a favore della collettività;
- ✓ l'obbligo della permanenza a casa;
- ✓ misure prescrittive specifiche.

II D.Lgs. 274/2000 sulla competenza penale del giudice di pace offre espressamente, per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano, un riconoscimento formale alla mediazione e alla giustizia riparativa, prevedendo la possibilità di ricorrere a "centri e strutture pubbliche o private" di mediazione per gli illeciti procedibili a querela di parte (art. 29 co. 4), nonché una nuova ipotesi di definizione anticipata del procedimento penale e di causa estintiva del reato in seguito a "condotte riparatorie" (art. 35).

La portata del D.Lgs. 274/2000 è ampia e assume significati politico - criminali che vanno al di là della criminalità comune e bagatellare; in particolare propone una riforma degli strumenti sanzionatori, inquadrati in un ventaglio di pene, configurate, fin dall'inizio, come pene principali non detentive e non stigmatizzanti.

Lo stesso giudice onorario ne esce rafforzato, assumendo una competenza piena, propria, non delegata dalla magistratura ordinaria; con una funzione essenzialmente conciliativa all'interno di un sistema procedurale semplificato e che, importante, si avvale dello strumento della mediazione per affrontare i reati intersoggettivi ovvero espressione della micro conflittualità privata, non particolarmente gravi, ma che spesso alimentano ragioni di disagio interpersonale.

La finalità conciliativa devoluta alla giurisdizione del g.d.p. quale obiettivo primario, viene confermata dall'art. 2 co. 2 D.Lgs. 274/00 che recita: "Nel corso del procedimento il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti". In questo modo il tentativo di conciliazione risulta doveroso e non rimesso alla discrezionalità del

giudice, fatta eccezione di specifici reati per i quali è previsto un interesse pubblico all'irrogazione della sanzione penale.

La legge sulle competenze penali del giudice di pace può davvero collocare questo giudice onorario al centro di un sistema di mediazione-riparazione, che assicuri una rete di interventi fondati sulla negoziazione e la gestione dei conflitti non solo in campo penale. Occorre tenere conto, infatti, che il giudice di pace è dotato di poteri conciliativi anche in sede civile, dove le parti in conflitto possono presentarsi a lui anche informalmente per ottenere un intervento pacificatorio. Inoltre il giudice di pace può costituirsi quale utile punto di riferimento per tutte le attività pubbliche e private che favoriscono la mediazione e la gestione dei conflitti nell'auspicabile prospettiva di una strategia coordinata, che affianchi alla giustizia formale una giustizia fondata sul consenso degli interessati.³³

Il procedimento innanzi al giudice di Pace attribuisce alla persona offesa dal reato un ruolo dinamico nel processo, affinché si pervenga ad una soluzione del conflitto che sia per la parte stessa veramente soddisfacente.

Ai sensi dell'art. 21 co.1³⁴ D.lgs.274/2000, infatti, la persona offesa in caso di reato procedibile a querela di parte, può citare direttamente in giudizio il soggetto al quale il reato è attribuito; essa ha un vero e proprio potere d'impulso.

Tuttavia la "massima esaltazione del ruolo della vittima del reato" può individuarsi nel tentativo di conciliazione che il giudice di Pace deve esperire ai sensi dell'art. 29, co. 4³⁵, del D.Lgs. 274/2000; la norma

³³ www.giustizia.it

³⁴ Art.21 co.1 D.lgs. n. 274/00: "Per i reati procedibili a querela è ammessa la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace della persona alla quale il reato è attribuito su ricorso della persona offesa".

³⁵ Art. 29 co.4 D.lgs. n. 274/00: "Il ci. discontratori della persona offesa".

³⁵ Art. 29 co.4 D.lgs. n. 274/00: "Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione".

attribuisce inequivocabilmente al Giudice di Pace un ruolo di impulso alla mediazione, per arrivare ad una composizione degli interessi in conflitto, nell'udienza di comparizione delle parti.

L'esito positivo viene formalizzato processualmente attraverso la redazione di un verbale attestante la remissione della querela o la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione.³⁶

Tale udienza ha, infatti, lo scopo primario di "favorire, nei reati perseguibili a querela, la composizione conciliativa e comunque di evitare, ove possibile, di procedere al dibattimento".

Le nuove norme configurano in sostanza una fase preconciliativa al di fuori del processo, demandata a soggetti terzi, all'uopo preparati, attribuendo al Giudice una limitata conoscenza dei fatti/atti di mediazione e stabilendone l'inutilizzabilità ai fini della decisione.

Pertanto, è opportuno di seguito descrivere brevemente quali siano le fasi attraverso le quali si attua la mediazione dinnanzi al giudice di pace:³⁷

- ✓ L'incarico al Centro di mediazione viene assegnato dal Giudice di Pace.
- ✓ A seguito della richiesta di mediazione il coordinatore del Centro di mediazione nomina il mediatore responsabile del fascicolo in ordine al procedimento penale in oggetto.
- ✓ Il mediatore responsabile del fascicolo provvede all'invio di lettere informative unitamente ad un opuscolo informativo all'imputato, alla persona offesa ed ai rispettivi difensori.
- ✓ Seguono i primi contatti telefonici con ciascuna delle parti, invitandole a dei colloqui preliminari individuali. Questi ultimi si svolgono alla presenza di una coppia di mediatori (di cui uno é il

37 www.giustizia.it, Progetto M.E.D.I.A.R.E..

_

³⁶ V. Patanè, *Ambiti di attuazione di una giustizia conciliativa alternativa a quella penale*, in A. Mestitz (a cura di), *Mediazione penale: chi, dove, come e quando*, Roma, 2004.

responsabile del fascicolo) e hanno una funzione informativa e di prima raccolta delle impressioni e dei vissuti delle parti, nonché di ricezione del fondamentale consenso all'incontro di mediazione vero e proprio.

- ✓ All'incontro di mediazione vero e proprio partecipano tutte le persone coinvolte nel conflitto alla presenza dell'equipe di mediatori, il cui numero varia a seconda del numero delle persone coinvolte.
- ✓ Al termine della mediazione viene redatto l'esito positivo o negativo della stessa, che verrà comunicato al Giudice.

L'art. 29 del D.lgs. 274/2000 prevede che il giudice di pace possa fare ricorso a Uffici per la Mediazione in tutti i casi di reati perseguibili a querela: compito dei mediatori sarà lavorare sul conflitto per verificare poi l'eventuale disponibilità delle parti a rimettere la querela stessa.

Infatti il giudice, se lo ritiene opportuno, può avvalersi di strutture pubbliche o private operanti sul territorio, in particolare nel settore minorile ed esercitare una funzione di stimolo e di ricerca della soluzione compositiva fra interessi opposti.

Va poi tenuto presente che l'attività di conciliazione non è basata sull'esame degli eventuali atti di indagine, non implicando in alcun modo un'anticipazione della decisione del giudice, e quindi non si determina un'eventuale incompatibilità del magistrato nel successivo dibattimento.

A questo proposito è stato previsto esplicitamente che le dichiarazioni rese durante la procedura di conciliazione non siano utilizzabili ai fini della decisione e quindi le dichiarazioni delle parti, in questa fase, non possono confluire nel materiale probatorio. Nel caso la procedura di conciliazione abbia esito positivo, viene redatto un apposito verbale nel quale viene attestata la remissione della querela e la sua accettazione oppure la rinuncia al ricorso presentato dalla persona offesa.

L'art. 34³⁸ del D.lgs. 274/2000 "Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto" stabilisce l'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto e questo può portare il procedimento alla conclusione con l'archiviazione o, dopo la formulazione del capo di imputazione, ad una sentenza di non doversi procedere.

L'istituto della particolare tenuità del fatto, analogamente a quanto è stato fatto in altri paesi europei, tende ad "alleggerire" il sistema penale che, nonostante le politiche di depenalizzazione, continua ad essere ipertrofico e mal funzionante.

L'obbligo astratto del perseguimento totale dei reati, nella realtà, non sempre trova attuazione, col risultato che si creano dei meccanismi alternativi che adattano il sistema alle sue reali possibilità portandolo al collasso; e sintomatico è l'elevato numero di prescrizioni.

Visto il contenuto dell'art. 34, la finalità deflattiva si basa sull'esiguità dell'illecito penale, sull'occasionalità del comportamento e sul fatto che lo sviluppo del procedimento possa produrre effetti desocializzanti per l'indagato o l'imputato.

Con la tenuità del fatto non si mette in discussione l'esistenza del reato, ma si considera una possibile esigua lesività.

Questo comporta una sorta di graduabilità verso il basso dell'offensività penale, ma solo nel caso che non ci sia interesse, da parte della persona offesa, alla prosecuzione del procedimento. Ed è per questo che ogni

Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto d'archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.

_

³⁸ Art. 34 D.Lgs. n.274/00: "Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.

Se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono".

fattispecie di reato, come le lesioni di competenza del giudice di pace, deve essere contestualizzato al fatto concreto.

Il dettato normativo, infatti, rappresenta un compromesso tra l'esigenza di non ampliare troppo il raggio d'azione di questo istituto, consentendo applicazioni distorte e disomogenee, e l'esigenza di non tipizzare eccessivamente la tenuità del fatto, rendendolo difficilmente applicabile.

Di conseguenza l'applicazione del modello in esame è da ritenersi subordinata alla presenza congiunta di tutti gli elementi sopra citati.

Il grado di colpevolezza, ai fini della eventuale tenuità del fatto, prende in considerazione il dolo d'impeto, il dolo eventuale o la colpa lieve, che sono elementi più facilmente valutabili da parte del giudice.

L'occasionalità del fatto è un criterio legato alla politica criminale che l'indagato ha perseguito, e che esclude la particolare tenuità del fatto quando l'autore riveste capacità a delinquere.

Le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato, costituiscono un elemento di valutazione ulteriore per il giudice, ma non sono una condizione indispensabile per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

La causa d'improcedibilità rimane così legata prioritariamente alle condizioni oggettive (tenuità del reato) e soggettive (occasionalità e grado di colpevolezza).

Il riferimento alle ripercussioni del procedimento sulle condizioni di vita dell'autore del reato contribuisce a fornire un ulteriore, ma non decisivo, elemento di chiarificazione sull'applicazione dell'istituto. L'art. 35³⁹ del D.lgs. 274/2000 "Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie" prevede espressamente un programma riparativo, attraverso il quale il reo si adopererà ad estinguere il reato, prima dell'udienza di comparizione (e solo eccezionalmente in un momento successivo). Proprio il riferimento temporale mostra come il sistema giudiziario debba prevedere percorsi collaudati che consentano concretamente all'autore dell'illecito di svolgere tali attività di riparazione. È difficile, infatti, immaginare che il reo, da solo, riesca a prendere contatti con la persona offesa e organizzare quanto è necessario per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, soprattutto laddove si tratti di soggetti con scarsi mezzi economici e culturali.

La causa di estinzione del reato riguarda tutti i tipi di reati, sia quelli perseguibili a querela che quelli perseguibili d'ufficio, riconoscendo al giudice di pace, nell'ottica di un potenziamento delle sue funzioni conciliative, il potere di valutare la congruità e l'effettività delle condotte riparatorie e di pervenire alla conclusione di estinzione del reato anche nel caso di rifiuto della parte offesa di ritirare la sua richiesta di punizione.

Di fronte al rischio che si possa instaurare una sorta di monetizzazione della responsabilità penale, il legislatore ha previsto che il giudice di pace pronuncia sentenza d'estinzione del reato solo se, le condotte riparatorie, siano veramente idonee a soddisfare le esigenze di prevenzione generale e

-

³⁹ Art. 35 D.lgs. 274/00:"Il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione. Il giudice di pace può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede nell'udienza di comparizione di poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza; in tal caso, il giudice può imporre specifiche prescrizioni.

Con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica un ufficiale di polizia giudiziaria o un operatore di servizio sociale dell'ente locale di verificare l'effettivo svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie, fissando nuova udienza ad una data successiva al termine del periodo di sospensione. Qualora accerti che le attività risarcitorie o riparatorie abbiano avuto esecuzione, il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo.

Quando non provvede ai sensi dei commi 1 e 5, il giudice dispone la prosecuzione del procedimento".

specifica. Si può, infatti, verificare il caso in cui le attività riparatorie siano sufficienti a compensare la vittima o a reintegrare l'offesa ma non lo siano, invece, per contrastare il reato sul versante della retribuzione e della prevenzione.

Nel caso, per esempio, in cui il reato sia stato commesso da una persona con una elevata capacità a delinquere ed insidiosa per la vittima, il giudice di pace deve valutare se iniziare l'attività riparatoria, visti gli interessi tutelati dalla norma e gli aspetti soggettivi che riguardano l'autore del reato, o proseguire nel procedimento ordinario.

L'articolo 35 prevede due condotte riparatorie:⁴⁰

- 1) la riparazione del danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento;
- 2) l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose.

A loro volta, tali condotte hanno alcuni elementi comuni ed altri specifici.

I caratteri comuni:

a) realizzazione precedente all'udienza di prima comparizione: è possibile ricorrere all'istituto in argomento a condizione che le condotte riparatorie siano state poste in essere precedentemente all'udienza di prima comparizione. La *ratio* di tale limite temporale risponde tanto all'esigenza di evitare che la condotta riparatoria sia condizionata dagli sviluppi del giudizio e da interessi difensivi contingenti e di convenienza, quanto a ragioni di prevenzione generale: il risultato utile, infatti, deve riconnettersi alla minaccia iniziale ed apparire quindi come osservanza, sia pur tardiva, di quello stesso precetto che è stato violato, in quanto è a questa condizione che risulta effettivamente salvaguardata l'esigenza di prevenzione generale.

⁴⁰ Aldo Natalini, *Estinzione per condotte riparatorie: superabile il veto della persona offesa*, articolo pubblicato sulla rivista "Diritto e Giustizia" del 08/06/2004.

Come risulta poi dal terzo comma dello stesso articolo 35, l'imputato può comunque procedere alle misure riparatorie anche in un momento successivo qualora dimostri di esserne stato in precedenza impossibilitato e faccia espressa richiesta in udienza di comparizione di voler provvedere agli adempimenti previsti: il giudice, in tal caso, potrà disporre, con ordinanza, la sospensione del processo sino ad un massimo di tre mesi ed incaricare contestualmente un ufficiale di polizia giudiziaria ovvero un operatore del servizio sociale dell'ente locale di verificare l'effettivo svolgimento delle condotte riparatorie, fissando una nuova udienza al termine del periodo di sospensione. Peraltro, in concreto è assai frequente che l'imputato non sia in grado, in effetti, di provvedere alla riparazione prima dell'udienza di comparizione ed offra direttamente in dibattimento il proprio risarcimento effettuando un'offerta reale al danneggiato davanti al giudice;

- b) personalità: affinché la condotta riparatoria abbia effetto, la prestazione deve essere personale. Come prevede il secondo comma dell'articolo 35, il giudice deve accertare di volta in volta se le attività risarcitorie sono state idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del fatto e di prevenzione, sicché la condotta non può che essere compiuta personalmente dall'agente.
- c) volontarietà: la condotta riparatoria deve essere volontaria, nel senso che non deve essere il frutto di una coazione.
- d) integralità se soggettivamente possibile, altrimenti parzialità: la norma in argomento, parlando di «riparazione del danno» e di «eliminazione delle conseguenze», sembra richiedere sempre l'integralità del risarcimento. Così interpretata la norma mette in evidenza le capacità economiche dell'imputato, compiendo una discriminazione tra cittadini abbienti e non abbienti, con ingiusto privilegio per i primi. Si deve ritenere, allora, che la funzione afflittivo-preventiva che la ispira debba assolvere anche alla possibilità di apprezzare lo sforzo di riparazione compiuto dal soggetto

nullatenente oppure di riparazione parziale realizzata dal soggetto meno abbiente. Ne consegue, dunque, che nei casi in cui l'integralità della riparazione non sia soggettivamente possibile è sufficiente la riparazione parziale o, nei casi di assoluta indigenza, l'adoperarsi comunque per risarcire od eliminare le conseguenze dannose o pericolose.

I caratteri specifici.

a) riparazione del danno mediante restituzioni o risarcimento: le due forme di riparazione – congiuntamente ovvero alternativamente – devono tener conto tanto del danno patrimoniale, comprensivo della diminuzione patrimoniale (danno emergente) e del mancato guadagno (lucro cessante), quanto del danno non patrimoniale, comprensivo di danno morale (consistente nelle sofferenze psico-fisiche e nel pregiudizio sociale) e danno biologico (inteso come danno alla persona). Inoltre, la riparazione deve essere anche *effettiva*, nel senso che deve produrre concretamente l'effetto di riparare la vittima: da ciò consegue che non è sufficiente né la mera promessa di risarcimento né tanto meno la dichiarazione di disponibilità al risarcimento.

b) eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose: si intendono tutti quegli effetti naturalistici umanamente ed integralmente rimovibili in cui si materializza l'offesa "criminale" e rispetto ai quali il reato si colloca come antecedente causale.

L'art. 53⁴¹ del D.lgs. 274/2000 "Obbligo di permanenza domiciliare" e l'art. 54⁴² del D.lgs. 274/2000 "Lavoro di pubblica utilità" costituiscono un

-

⁴¹ Art. 53 co.1 D.lgs. n. 274/00: "La pena della permanenza domiciliare comporta l'obbligo di rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e domenica; il giudice, avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato, può disporre che la pena venga eseguita in giorni diversi della settimana ovvero, a richiesta del condannato, continuativamente.

⁴² Art. 54 co.1 D.lgs. n.274/00: "Il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su richiesta dell'imputato".

primo tentativo di riforma del sistema sanzionatorio penale, in quanto rappresentano l'introduzione di pene principali non detentive fin dalla fase edittale ed innovative per i loro contenuti.

Attraverso l'applicazione dell'art. 54 si potrebbero configurare interventi in rete tra servizi sociali, autorità di pubblica sicurezza e uffici di mediazione. Avviare un processo di mediazione col consenso delle parti che sfocia nella sanzione del lavoro di pubblica utilità, consentirebbe di introdurre una dimensione riparativa e un legame di significato tra l'illecito commesso e la relativa reazione.

A fronte di quanto sin qui asserito, tuttavia, permangono precisi limiti di ordine "sostanziale" (o "qualitativo") per quanto concerne l'applicazione di ciò che abbiamo definito mediazione rispetto all'attività del giudice di pace. Porli in rilievo non significa limitare la portata innovativa di tale figura ed i compiti ad essa attribuiti quanto, piuttosto, sottolineare ulteriormente la necessità di identificare un preciso e distinto spazio normativo che permetta di attuare fino in fondo quelli che sono i principi e i valori ispiratori della giustizia riparativa e che perciò trovano uno strumento idoneo proprio nella mediazione fra vittima ed autore di reato.

5. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Pertanto, sia ragioni legate alle caratteristiche che dovrebbero contraddistinguere la figura del "buon mediatore" che motivazioni riconducibili alle possibili influenze negative che la conduzione della procedura conciliativa potrebbe avere sulla formazione del convincimento giudiziale, inducono ad auspicare il ricorso ai centri pubblici o privati che possono condurre il tentativo di conciliazione ed il rinvio dell'udienza per un tempo non superiore a due mesi, periodo che potrà essere utilizzato per esaminare le proposte formulate in udienza e per verificare la praticabilità di condotte riparatorie o ripristinatorie da parte dell'imputato.

In tal senso, diventa cogente, affinché il dettato normativo non resti inattuato a causa della carenza di veri e propri "tecnici della mediazione", prevedere, in analogia ai corsi di formazione che si sono imposti ai giudici di pace esordienti nella materia penale, specifiche modalità di formazione anche rispetto a tali profili professionali. Da qui l'importanza del problema formativo in un contesto in cui le trasformazioni sociali generano nuove possibilità di vita e di sviluppo, ma anche di prevaricazione, di sopraffazione, di violenza e travasano nella società non soltanto ricchezze ma anche alienazione per una sorta di ambiguo sortilegio che le condanna ad essere, nel tempo stesso, progresso e barbarie, creazione e distruzione. La formazione dovrebbe contemplare due attività differenti, ma non incompatibili, quali la comunicazione organizzata di conoscenze, che produce un incremento di sapere, e l'esperienza di apprendimento nel e attraverso un gruppo di formazione, che dovrebbe produrre cambiamenti positivi nel processo di lavoro.

Vi è da rilevare che l'esito favorevole della conciliazione viene consacrato in apposito verbale nel quale si attesta la remissione della querela e la sua accettazione o la rinuncia al ricorso presentato dalla persona offesa. La peculiare causa estintiva prevista dall'art.29 comma 5¹ dovrebbe suggerire alcune precisazioni. Dato che la conciliazione può essere correlata ad una pluralità di momenti consensuali poiché l'esito estintivo può spaziare dalla semplice presentazione di scuse da parte del reo ad una prestazione economica in favore di associazioni che tutelino, ad esempio, gli interessi lesi dal reato, sarebbe opportuno che, a seconda dei concreti percorsi che hanno condotto all'epilogo estintivo, potessero essere differenziate le conseguenze sul piano dei residuali obblighi di carattere civilistico. Pertanto sarebbe auspicabile che nel "processo verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso di cui all'art. 21 e la relativa accettazione" si facesse riferimento non soltanto agli esiti rilevanti ai fini penali, ma anche alla tipologia di accordo che è intercorso tra le parti processuali, che può lasciare impregiudicati o meno gli esiti di un eventuale giudizio civile di danno².

Con l'affermarsi nell'ordinamento penale del principio di "estrema tutela", il giudice di pace perviene all'irrogazione della sanzione dopo aver accertato l'impraticabilità delle definizioni alternative degli artt. 34 e 35 del decreto legislativo n.274/2000. L'introduzione di nuove ipotesi di pene principali che, per quanto collocate al di fuori del codice penale, ne vanno ad arricchire il catalogo, ha ovviamente imposto una specifica disciplina destinata ad individuare i contenuti delle nuove sanzioni. La più grave sanzione dell'obbligo di permanenza domiciliare esprime il suo principale contenuto afflittivo nella limitazione della libertà personale e, più specificamente del tempo libero del condannato, attraverso l'isolamento non continuativo³, riguardando l'obbligo di rimanere presso la propria abitazione o altro luogo di privata dimora o di cura, assistenza o

¹ Art. 29 comma 5: "In caso di conciliazione è redatto processo verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso di cui all'art. 21 e la relativa accettazione. La rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti della remissione della querela".

² V. Bonini, "Giudizio" in M. Chiavario e E. Marzaduri (diretto da), *Giudice di pace e processo penale*. Commento al d.lgs.28 agosto 2000 n.274 e alle successive modifiche, Utet, Torino, 2003, pp. 249-272.

³ Art. 53 comma 2: "La durata della permanenza domiciliare non può essere inferiore a sei giorni né superiore a quarantacinque; il condannato non è considerato in stato di detenzione".

accoglienza, nei giorni del sabato e della domenica. Il giudice, tuttavia, avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato, può disporre che la pena venga eseguita in giorni diversi della settimana ovvero, a richiesta del condannato, continuativamente. Quest'ultimo non è considerato in stato di detenzione e pertanto la sua condotta violativa dell'obbligo non integra la fattispecie di cui all'art. 385 c.p. (evasione) ma quella, sempre delittuosa e sempre di competenza del dell'art.56 del decreto legislativo 274/2000, rubricato Tribunale. "Violazione senza giusto motivo delle sanzioni". Il giudice può altresì imporre al condannato, valutati i criteri di cui all'art.133 comma secondo del codice penale⁴, il divieto di accedere a specifici luoghi nei giorni in cui non è obbligato alla permanenza domiciliare, tenuto conto delle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato. In relazione a ciò, è stato rilevato che la previsione di un'esecuzione frazionata della pena determina alcune perplessità che sottendono una certa approssimazione legislativa, poiché tale forma di isolamento domiciliare rischia di divenire maggiormente afflittiva rispetto a quella continuativa, potendo appunto il giudice comminare, nel primo caso, anche la pena accessoria del divieto di accedere a specifici luoghi per una durata non superiore al doppio della durata massima della pena⁵. La mancata tipizzazione delle modalità esecutive della permanenza domiciliare costituisce uno degli aspetti problematici di tale misura. Non è dato sapere se è fatto divieto assoluto o relativo di uscire dal luogo di isolamento; se costituisce violazione della pena o giusto motivo l'essersi assentati per assolvere ad esigenze improcrastinabili come l'acquisto di generi alimentari o l'espletamento di visite mediche. Una previsione in termini di attuabilità e d'efficacia deve attendere senz'altro la sperimentazione "sul campo".

⁴ Art. 133 comma 2 c.p.: "Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato desunta: [...]; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato".

⁵ D. Maidecchi, "Le nuove tendenze della giustizia penale nella legislazione sul giudice di pace", *Rassegna penitenziaria e criminologica* n.1, 2005, pp.77-105.

immediatamente vicino – la detenzione domiciliare (art. 47 – ter o.p.) – ha dato pessima prova poiché indefinito nei presupposti soggettivi di concessione e poiché privo di contenuti risocializzanti in fase esecutiva. Si tratta di critiche che se possono indicare, per analogia, sospetti non infondati sulle prospettive della nuova pena principale, tuttavia non possono essere, in generale, riprodotte *tout court* per quest'ultima. Non si può dimenticare che essa accede a fatti in sé non gravi ben diversamente dalla "misura alternativa alla detenzione".

Resta la perplessità di fondo consistente nella scarsa definizione dei criteri di scelta della sanzione che rischia di frantumarsi nella valutazione del "caso per caso" e di vedere affidata quindi la propria sorte alle pratiche locali dei giudici di pace, inevitabilmente differenti e quindi difficilmente governabili⁶.

La pena del lavoro di pubblica utilità è invece introdotta con l'art. 54 del Decreto legislativo 274/2000 ed occupa il gradino intermedio, in un'ipotetica scala di gravità, tra la permanenza domiciliare e la pena pecuniaria. Come la permanenza domiciliare, il lavoro di pubblica utilità è strettamente collegato all'istituto della conversione della pena pecuniaria per insolvibilità. L'art. 55 del Decreto legislativo 274/2000, dopo aver espresso che la limitazione della libertà personale si ispira al principio della *extrema ratio*, coerentemente prevede che il condannato possa chiedere che la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità si converta in lavoro sostitutivo, da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei, con modalità proprie del lavoro di pubblica utilità, altrimenti in quella più afflittiva della permanenza domiciliare. La disposizione risponde al sistema della giurisdizione penale del giudice di pace, il quale non può irrogare sanzioni detentive, né pretendere di imporre attività lavorative senza il consenso dell'interessato.

_

⁶ A. Di Martino, "Art.53 - Obbligo di permanenza domiciliare", in M. Chiavario e E. Marzaduri (diretto da), *op. cit*, pp. 455-461.

Pur nella necessità di attendere la sperimentazione sul campo, si può affermare che con la legislazione sul giudice di pace penale, il nostro ordinamento si apre alla giustizia di prossimità, cioè ad un diritto interessato al contatto, sia da un punto di vista territoriale, attraverso una maggior attenzione alla dislocazione materiale dei luoghi in cui esso si applica, sia sotto l'aspetto sociale, attraverso l'attribuzione della giurisdizione ad un organo ricoperto da personale non di carriera che decide sulla base di una procedura semplificata e raggiungibile da un più vasto numero di fruitori.

Grazie a queste caratteristiche, tale giustizia potrebbe meglio rispondere ad alcuni comportamenti devianti, rispetto ai quali le classiche alternative tra archiviazione e rinvio a giudizio, tra proscioglimento e condanna, sarebbero riduttive. Le finalità di facilitazione nell'accesso al circuito penale e di comunicazione tra amministrazione e cittadini potranno consentire, infine, un sempre più esteso ed effettivo godimento dei diritti costituzionalmente rilevanti ed una più efficace lotta alla delinquenza quotidiana per la quale il diritto e la procedura penale hanno mostrato i loro limiti⁷.

⁷ D. Maidecchi, *ibidem*, p. 102.

BIBLIOGRAFIA

- Aghina. E, e Baldi, F. (2000), Manuale del giudice di pace penale. Tutti i reati di competenza del giudice di pace, con ricchi richiami di dottrina e giurisprudenza; il nuovo processo ed il nuovo sistema sanzionatorio introdotti dal D. lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Milano: Giuffrè.
- Albamonte, E. e Molini P. (2001), Il nuovo processo penale davanti al giudice di pace. Le novità introdotte dal D. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in materia di competenza del giudice di pace. Milano: Il Sole-24 ore.
- Balloni A. (a cura di), *Criminalità e giustizia minorile in Emilia-Romagna*, CLUEB, Bologna, 1990.
- Balloni A., Mosconi G., Prina F. (a cura di), *Cultura giuridica e attori della giustizia penale*, Franco Angeli, Milano, 2004.
- Balloni, A. (1983), Criminologia in prospettiva. Bologna: CLUEB.
- Beccaria C., Dei delitti e delle pene, Feltrinelli, Milano, 1991.
- Bisi R. e Faccioli P. (a cura di), *Con gli occhi della vittima*. Approccio interdisciplinare alla vittimologia, Angeli, Milano, 1996.
- Bisi R., "Cultura e comunicazione sociale in ambito vittimologico", in A. Petrillo (a cura di), *Senza scudo*. Cultura, valori e comunicazione nelle società contemporanee, La città del sole, Napoli, 1997.
- Bisi R., Enrico Ferri e gli studi sulla criminalità, Angeli, Milano, 2004.
- Bisi R. (a cura di) *Vittimologia*. Dinamiche relazionali tra vittimizzazione e mediazione, Angeli, Milano, 2004.
- Bouchard M., G. Mierolo (a cura di), *Prospettive di mediazione*, EGA, Torino, 2000.
- Bucci, A. e Ariolli G. (2002), Manuale pratico del giudice di pace nel processo penale. Padova: CEDAM.
- Carattieri, M. (a cura di) (2001), *Il processo penale innanzi al giudice di pace: commento al D. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, aggiornato alla Legge 3 maggio 2001, n. 163.* Rimini: Maggioli.
- Castelli S., La mediazione. Teorie e tecniche, Cortina, Milano 1996.
- Ceretti A., "Progetto per un ufficio di mediazione penale presso il tribunale per i minorenni di Milano", in Pisapia G. Antonucci D. (a cura di), *La sfida della mediazione*, CEDAM, Padova, 1997.
- Ceretti A., "Mediazione: una ricognizione filosofica", L. Picotti (a cura di), *La mediazione nel sistema penale minorile*, CEDAM, Padova, 1998.

- Ceri P., La società vulnerabile, Laterza, Roma-Bari, 2003.
- Chiavario M. e Marzaduri E. (2002), Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lgs.28 agosto 2000 n.274 e alle successive modifiche. Torino: UTET.
- Cipriani R., Bolasco S. (a cura di), *Ricerca qualitativa e computer. Teorie, metodi e applicazioni*, Franco Angeli, Milano, 1995.
- Commissione Reale per la riforma delle leggi penali, *Progetto preliminare* di codice penale italiano per i delitti (libro I) Relazione del presidente Enrico Ferri, Vallardi, Milano, 1921.
- Corbetta P., *Metodologia e tecniche della ricerca sociale*, il Mulino, Bologna, 1999.
- Ferri E., Studi sulla Sociologia criminale, Bocca, Torino, 1900.
- Guidicini P., Castrignanò M., L'utilizzo del dato qualitativo nella ricerca sociologica, Franco Angeli, Milano, 1997.
- Gulotta, G. (1976), La vittima. Milano: Giuffrè.
- Gulotta, G. e Vaggagini, M. (1981), *Dalla parte delle vittime*. Milano: Giuffrè.
- Lemert E.M., *Human deviance, social problems and social control*, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, N. J., 1972.
- Longo, G. (2001), "Tavola rotonda Scuola Ufficiali Arma dei Carabinieri Competenza penale del giudice di pace. Interventi dell'avvocato Gabriele Longo, segretario generale dell'Unione Nazionale dei Giudici di Pace". Giudice di pace "oggi". Periodico mensile di attualità giuridica. Marzo-Aprile, n. 3-4.
- Losito G., L'analisi del contenuto nella ricerca sociale, Franco Angeli, Milano, 1996.
- Maidecchi D., "Le nuove tendenze della giustizia penale nella legislazione sul giudice di pace", *Rassegna penitenziaria e criminologica* n.1, 2005.
- Mannozzi G., La giustizia senza spada, Giuffrè, Milano, 2003.
- Manozzi, G. (2004), Mediazione e diritto penale. Dalla punizione del reo alla composizione con la vittima. Milano: Giuffrè.
- Mestitz A. (a cura di), *Mediazione penale: chi, dove, come, quando*, Carocci, Roma, 2004.
- Mollo F. (a cura di), La magistratura di pace in Europa. Ipotesi di armonizzazione dei sistemi, Giappichelli Editore, Torino, 2005.
- Morineau J., Lo spirito della mediazione, Franco Angeli, Milano, 2003.
- Nappi, A. (2004), La procedura penale per il giudice di pace. Milano: Giuffrè.

- Natalini A., Estinzione per condotte riparatorie: superabile il veto della persona offesa, articolo pubblicato sulla rivista "Diritto e Giustizia" del 08/06/2004.
- Nobile S., *La credibilità dell'analisi del contenuto*, Franco Angeli, Milano, 1997.
- Pavone M., Le nuove competenze del Giudice di Pace, Halley editrice, Matelica (MC), 2005.
- Petrelli, F. (2001), "Giudici di Pace pronti al penale", *Giudice di pace* "oggi". Periodico mensile di attualità giuridica. Novembre-Dicembre, n. 11-12.
- Phipps A., Radical Criminology and Criminal Victimization: Proposals for the Development of Theory and Intervention, in R. Matthews and J. Young (eds), Confronting Crime, London, Sage, 1986.
- Piccialli, P. e Aghina, E. (2001), *Il procedimento penale davanti al giudice di pace. Manuale teorico-pratico per gli operatori giudiziari*. Napoli: Edizioni giuridiche Simone.
- Picotti L., Spangher G. (a cura di), Competenza penale del giudice di pace e "nuove" pene detentive. Effettività e mitezza della sua giurisdizione, Giuffrè Editore, Milano, 2003.
- Picotti L., Spangher G. (a cura di), Competenza penale del giudice di pace e "nuove" pene detentive. Effettività e mitezza della sua giurisdizione, Giuffrè Editore, Milano, 2003.
- Ponti, G. (1995), Tutela della vittima e mediazione penale. Milano: Giuffrè.
- Ranzi, P. (2000), "Il giudice di pace: rilievi storico-giuridici dalla sua istituzione ad oggi". *Giudice di pace "oggi". Periodico mensile di attualità giuridica*, Gennaio-Febbraio, n. 1-2.
- Scalfati A. (a cura di), *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, CEDAM, Padova, 2001.
- Senna J.J. e Siegel L. J. (edited by), *Essentials of Criminal Justice*, cap. 13, Wadsworth, Thomson Learning, Canada, 2001, third edition.
- Simondi M., *Dati su ottanta casi di omicidio*, Dipartimento Statistico-Matematico, Università degli Studi di Firenze, Firenze, 1970.
- Siracusano, D., Galati, A., Tranchina, G. e Zappalà, E. (2001), *Diritto processuale penale. Volume secondo*. Milano: Giuffrè.
- Spirito U., Storia del diritto penale italiano da Cesare Beccaria ai giorni nostri, Bocca, Torino, 1932.
- Stella, F (2003), Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime. Milano: Giuffrè.
- Strauss A., Corbin J., *Basics of Qualitative Research. Grounded Theory Procedures and Techniques*, Sage Publications, Newbury Park-CA, USA, 1990.

- Strauss A., Corbin J. (Editors), *Grounded Theory in Practice*, Sage Publications, Thousand Oaks CA, USA, 1997.
- Tonini P., "La nuova competenza penale del giudice di pace: un'alternativa alla depenalizzazione" in *Diritto penale e processo*, 2000.
- Umbreit M., Victim meets Offender. The impact of Restorative Justice and Mediation, Criminal Justice Press, Inc., Monsey, New York, 1994.
- Venafro, E. e Piemontesi, C. (2004), *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*. Torino: Giappichelli Editore.
- Vezzadini, S. (2003), Mediazione penale fra vittima ed autore di reato. Esperienze statunitensi, francesi ed italiane a confronto. Bologna: CLUEB.
- Vidoni Guidoni O., Quale giustizia per il giudice di pace? Nascita e consolidamento di una magistratura onoraria, Giuffrè Editore, Milano, 2006.

Discorsi inaugurali anno giudiziario 2005 e 2006

Inaugurazione anno giudiziario 2005

- Adorno P., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria F.F.*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Reggio Calabria, 28 gennaio 2006.
- Amicarelli B. P., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello de L'Aquila*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, L'Aquila, 15 gennaio 2005.
- Barcellona G., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Caltanissetta*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Caltanissetta, 15 gennaio 2005.
- Blandini M., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Milano*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Milano, 15 gennaio 2005.
- Brignoli G., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Firenze*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Firenze, 15 gennaio 2005.
- Caselli G. C., Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Torino, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Torino, 15 gennaio 2005.

- Cassata A. F., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Messina*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Messina, 15 gennaio 2005.
- Celesti S., Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Palermo, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Palermo, 15 gennaio 2005.
- Commodaro R., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Catanzaro F.F.*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Catanzaro, 28 gennaio 2006.
- Dapelo C., Relazione del Presidente della Corte di Appello di Trieste, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Trieste, 28 gennaio 2006.
- De Marco G., Relazione del Presidente della Corte di Appello di Bari., Inaugurazione anno giudiziario 2006, Bari, 28 gennaio 2006.
- De Roberto M., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Firenze*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Firenze, 28 gennaio 2006.
- Della Porta M., *Relazione del Presidente della Corte di Appello de L'Aquila*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, L'Aquila, 28 gennaio 2006.
- Dibitonto R., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Bari*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Bari, 15 gennaio 2005.
- Dragotto G., Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Ancona, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Ancona, 15 gennaio 2005.
- Esposito M., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Bologna*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Bologna, 28 gennaio 2006.
- Favara F., Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2004 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Roma, 11 gennaio 2005.
- Ferrero G. L., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Cagliari F.F.*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Cagliari, 28 gennaio 2006.
- Fortuna E., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Venezia*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Venezia, 15 gennaio 2005.
- Galgano V., Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Napoli, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Napoli, 15 gennaio 2005.
- Grechi G., Relazione del Presidente della Corte di Appello di Milano, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Milano, 28 gennaio 2006.

- Ingargiola F., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta*., Inaugurazione anno giudiziario 2006, Caltanissetta, 28 gennaio 2006.
- Lamonica A., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Brescia*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Brescia, 15 gennaio 2005.
- Lo Turco G. F., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Roma*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Roma, 28 gennaio 2006.
- Lussana G., Relazione del Presidente della Corte di Appello di Brescia, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Brescia, 28 gennaio 2006.
- Marletta G., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Catania*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Catania, 28 gennaio 2006.
- Marletta G.A., Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Reggio Calabria, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Reggio Calabria, 15 gennaio 2005.
- Marvulli N., Relazione sull'attività giudiziaria 2005 del Primo Presidente la Corte Suprema di Cassazione, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Roma, 27 gennaio 2006.
- Massagli G., Relazione del Presidente della Corte di Appello di Venezia, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Venezia, 28 gennaio 2006.
- Medoro S., *Relazione del Presidente Vicario della Corte di Appello di Perugia*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Perugia, 28 gennaio 2006.
- Morello M., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Campobasso*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Campobasso, 15 gennaio 2005.
- Muzj E., Relazione del Procuratore Generale Reggente della Corte di Appello di Trieste, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Trieste, 15 gennaio 2005.
- Nastro D., Relazione del Presidente della Corte di Appello di Salerno, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Salerno, 28 gennaio 2006.
- Novità M.F., Relazione del Presidente della Corte di Appello di Torino, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Torino, 28 gennaio 2006.
- Numeroso R., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Napoli.*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Napoli, 28 gennaio 2006.
- Pagano U., Relazione del Presidente della Corte di Appello di Lecce, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Lecce, 28 gennaio 2006.

- Palomba F., Relazione del Sostituto Avvocato Generale dello Stato della Corte di Appello di Cagliari, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Cagliari, 15 gennaio 2005.
- Passarelli N., Relazione del Presidente della Corte di Appello di Campobasso, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Campobasso, 28 gennaio 2006.
- Petraccone E., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Ancona F.F.*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Ancona, 28 gennaio 2006.
- Pierantozzi G., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Trento*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Trento, 15 gennaio 2005.
- Pintor F., Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Bologna, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Bologna, 15 gennaio 2005.
- Porcelli D., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Genova*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Genova, 15 gennaio 2005.
- Pradi M., Relazione del Presidente della Corte di Appello di Trento, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Trento, 28 gennaio 2006.
- Pudia D., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Catanzaro*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Catanzaro, 15 gennaio 2005.
- Rotolo C., Relazione del Presidente della Corte di Appello di Palermo, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Palermo, 28 gennaio 2006.
- Scalzo G., Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Catania, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Catania, 15 gennaio 2005.
- Toriello F., Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Lecce, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Lecce, 15 gennaio 2005.
- Tufano V., Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Potenza, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Potenza, 15 gennaio 2005.
- Vacca G., Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Perugia, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Perugia, 15 gennaio 2005
- Vaccaro A. R., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Potenza*, Inaugurazione anno giudiziario 2006, Potenza, 28 gennaio 2006.
- Vecchione S., *Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Roma*, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Roma, 15 gennaio 2005.

Verderosa V., Relazione del Procuratore Generale della Corte di Appello di Salerno, Inaugurazione anno giudiziario 2005, Salerno, 15 gennaio 2005.